

il SOCCORSO ALPINO



SPELEO SOCCORSO

anno 2014

Raccolta di:

**Statuti e
regolamenti**

**Regolamenti
scuole**

Leggi

Decreti


Direttiva

Circolari

Accordi Convenzioni

Normativa sicurezza

Linee guida



Notizie del CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Periodico specialistico pubblicato dal
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Anno 20 (2014).
Numero 2 (58).

Registrazione presso il Tribunale
di Gorizia n. 258 del 29-6-1995.

Editore:
Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico

Redazione:
Ruggero Bissetta, Alessio Fabbricatore,
Giulio Frangioni, Elio Guastalli

Direttore responsabile:
Alessio Fabbricatore

Grafica:
Alessio Fabbricatore

Segreteria editoriale:
Studio tecnico associato
Fabbricatore Alessio

✉ Corso Giuseppe Verdi, 69
34170 GORIZIA

☎ e fax 0481 82160 (studio)

☎ 338 6854443 (portatile)

E-mail: cnassecondazona@libero.it

Amministrazione:
Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico

✉ via Petrella, 19
20124 MILANO

☎ 02 29530433

fax 02 29530364

E-mail: segreteria@cnas.it

Fotografie:
Alex Stor; Giulio Frangioni.

**Impaginazione,
fotocomposizione, stampa:**
Grafica Goriziana - Gorizia

Notizie del CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
stampato a Gorizia, luglio 2014

**SOCCORSO ALPINO
SPELEOLOGICO**

Con cadenza, quasi, periodica andiamo a riproporre a tutto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) l'aggiornamento dei regolamenti interni della nostra struttura, le normative nazionali di interesse del Corpo e le convenzioni sottoscritte con altri Corpi dello Stato.

Le precedenti pubblicazioni hanno trovato ampio consenso in quanto rappresentano per i Volontari un valido mezzo di informazione e per i Quadri un indispensabile strumento di lavoro.

La presente edizione, che esce in concomitanza con il sessantesimo anno di fondazione del C.N.S.A.S., rappresenta una pietra miliare per le generazioni future: finalmente il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico si è dotato di personalità giuridica.

Proprio per l'importanza di tale evento abbiamo voluto riproporre integralmente il verbale dell'Assemblea del 5 ottobre 2013, redatto dal notaio Nives Iannacone, in cui all'unanimità è stato deciso di apportare delle fondamentali modifiche allo Statuto al fine di renderlo compatibile con quanto previsto dalla vigente normativa per l'acquisizione della personalità giuridica.

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, sempre in continuo addivenire per rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione, ha rivisto buona parte dei suoi regolamenti interni, o ne ha stillato di nuovi, per non operare con strumenti normativi lacunosi o che avrebbero potuto diventare obsoleti.

Proprio per rimanere al passo con i tempi con questa edizione si è deciso di non pubblicare più in formato cartaceo la modulistica del C.N.S.A.S. che è interamente scaricabile, in formato digitale, sul sito gestionale accessibile ad ogni Socio.

Diverse leggi e decreti nazionali, che coinvolgono il C.N.S.A.S., sono stati aggiornati o implementati, in particolare in riferimento al Dipartimento della Protezione civile. In questi ultimi anni tutto il mondo del volontariato, compreso quindi il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ha dovuto applicare le disposizioni relative alla sicurezza previste esplicitamente per il mondo del volontariato. Non è stata un'impresa semplice in quanto si partiva da una normativa prevista per il mondo del lavoro, nel quale la realtà operativa è alquanto diversa da quella del volontariato.

Grazie all'ottimo lavoro di mediazione del Dipartimento della protezione civile, cui anche il C.N.S.A.S. ha fornito il suo modesto ma fondamentale contributo, si è giunti dopo anni di intenso lavoro, alla definizione di una normativa che vuole sensibilizzare sulla sicurezza tutto il volontariato senza penalizzarlo e soprattutto senza ingessarlo a scapito della operatività. Nell'ultima parte della presente raccolta si può trovare tutta la normativa attinente la sicurezza del volontariato in veste, finalmente, definitiva.

Importanti le convenzioni, vecchie e nuove, sottoscritte con altri Enti e Corpi dello Stato che ci permettono di operare in completa sinergia e nel pieno rispetto delle proprie specifiche caratteristiche tecnico-operative.

Anche questa raccolta si chiude con le linee guida relative all'uso dei marchi e dei colori da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico: "repetita iuvant".

Siamo perfettamente consci che la presente pubblicazione non può che essere una selezione, il più esaustiva possibile, ma sempre una selezione, di tutti gli argomenti normativi che interessano il C.N.S.A.S. Si è cercato pertanto di diffondere correttamente i riferimenti normativi più comunemente usati, senza entrare nello specifico di situazioni particolari.

In conclusione non rimane che augurarvi proficua lettura e ... alla prossima riedizione aggiornata.

Pier Giorgio Baldracco
Presidente nazionale CNSAS

INDICE

Editoriale di *Pier Giorgio Baldracco* pag. 1

STATUTI E REGOLAMENTI

Costituzione di Associazione	»	5
Statuto CAI – art. 29	»	6
Verbale di assemblea di associazione – 21/10/2013 notaio Maria Nives Iannaccone	»	7
Personalità Giuridica – 3/3/2014	»	12
Statuto CNSAS	»	13
Regolamento generale CNSAS	»	18
Regolamento disciplinare CNSAS	»	26
Regolamento di attuazione dell'art. 54 del Regolamento generale del CNSAS	»	28
Regolamento di istituzione e modalità di attivazione del fondo di solidarietà	»	29
Regolamento Soccorso speleologico CNSAS	»	30

REGOLAMENTI SCUOLE

Regolamento Scuole Nazionali Cinofile	»	33
Regolamento Scuola nazionale forra	»	36
Regolamento Scuola nazionale medici ambiente alpino	»	41
Regolamento Scuola nazionale medici ambiente ipogeo	»	43
Regolamento Scuola nazionale tecnici	»	44
Regolamento Scuola nazionale tecnici soccorso speleologico	»	49
Regolamento Scuola nazionale tecnici soccorso speleosubacqueo	»	51

LEGGI

Legge 26 gennaio 1963, n° 91 - G.U. 26/02/98 n° 55		
“Riordinamento del Club alpino italiano”	»	53
Legge 24 dicembre 1985, n° 776 - G.U. 30/12/85 n° 305		
“Nuove disposizioni sul Club alpino italiano”	»	54
Legge 11 agosto 1991, n° 266 - G.U. 22/08/91 n° 196		
“Legge-quadro sul Volontariato”	»	55
Legge 18 febbraio 1992, n° 162 - G.U. 26/02/92 n° 47		
“Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso”	»	58
Legge 24 febbraio 1992, n° 225 - G.U. 17/03/92 n° 64		
“Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile”	»	59
Legge 27 dicembre 1997, n° 449 - G.U. 30/12/97 n° 302		
“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”	»	69
Legge 27 febbraio 2009, n° 13 - G.U. 28/2/2009 n° 49		
“Disposizioni in materia di protezione civile”	»	69
Legge 21 marzo 2001, n° 74 - G.U. 29/3/2001 n° 74		
“Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”	»	69
Legge 27 dicembre 2002, n° 289 - G.U.31/12/2002 n° 305		
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria)	»	70

DECRETI

Decreto n° 3/053/13 EMER 30/4/1987		
“Regolamentazione Unità cinofile da valanga”	»	71
D.P.R. 27 marzo 1992 G.U. 31/3/92 n. 76		
“Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”	»	72
Decreto 24 marzo 1994, n° 379 - G.U. 17/6/94 n° 140		
“Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico”	»	74
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - G.U. 2/1/1998 n° 1		
“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”	»	76
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 G.U. 15/11/99 n. 268		
“Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”	»	85

D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194	
“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”	» 86
Decreto 2 marzo 2002	
“Costituzione del Comitato operativo della protezione civile”	» 91
Normativa di riferimento TLC Radio	
D.M. 28 febbraio 2000 G.U. 18/3/2000 n. 65 e successive modifiche	
D.L. 9 maggio 2001 n. 269 –	
D.L. 1 agosto 2003, n. 259 G.U. 15/9/2003 n. 214 suppl. ord. 150	» 92

DIRETTIVA

Direttiva del 9 novembre 2012 – G.U. 1/2/2013 n. 27	
Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile	» 93

CIRCOLARI

Nota del Capo Dipartimento del 30 aprile 2013: disposizioni sull’istituzione dell’elenco centrale e degli elenchi territoriali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012 – G.U. 1/2/2013	» 99
---	------

ACCORDI - CONVENZIONI

Accordo tecnico per la ricerca e soccorso tra lo Stato Maggiore della Difesa ed il CNSAS	» 100
Protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa ed il Club alpino Italiano	» 103
Accordo di cooperazione tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF)	» 105
Accordo di cooperazione tra il CNSAS e il Corpo Forestale dello Stato	» 106
Accordo di cooperazione tra il CNSAS e il Collegio nazionale guide alpine	» 107
Convenzione tra Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza e CNSAS.	» 108

NORMATIVA SICUREZZA

Introduzione normativa sicurezza volontariato di <i>Alessio Fabbricatore</i>	» 111
Normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza da applicare al C.N.S.A.S.	
Decreto 13 aprile 2011	
“Disposizioni in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del D.L. 9/4/2008 n. 81, come modificato ed integrato dal D.L. 3 agosto 2009 n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	» 112
Decreto 12 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile - Adozione dell’intesa tra il Dipartimento e Regioni e Province Autonome prevista dall’art.5 del decreto 13 aprile 2011”	» 115
Decreto 25 novembre 2013	
“Aggiornamento degli indirizzi per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 del Decreto del Capo di dipartimento del P.C. del 12 gennaio 2012”.	» 120
Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per le attività formative in materia di sicurezza	» 122
Scheda autoanamnestica CNSAS	» 124
D. L. 9 aprile 2008 n. 81	
“Attuazione art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”	» 125
D. L. 3 agosto 2009 n. 106	
“Disposizioni integrative e correttive del D. L. 9 aprile 2009 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	» 127
Linee guida per divisa e mezzi CNSAS	» 128



foto: Giulio Frangioni

SICURI *in* **MONTAGNA**

Progetto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Marchio registrato

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica italiana

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno diciotto del mese di gennaio

18 gennaio 1995

in Milano, nel mio studio in Largo Quinto Alpini n. 15, avanti a me dottor Mirella Palombo notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Collegio notarile del Distretto di Milano, senza l'assistenza di testimoni, rinunciandovi le parti di comune accordo fra loro e con il mio consenso, sono comparsi:

MACCIÒ SERGIO nato a Pola (Croazia) il 24 febbraio 1926, residente a Jesi (AN), via Gramsci 11, pensionato, Codice fiscale MCCSRG26B4G778Y;

MARUCCO MAURO nato a Torino (TO) il 10 gennaio 1950, residente a Torino (TO), via G.Servais 15, impiegato amministrativo, Codice fiscale MRCMRA50A10L219K;

POLI ARMANDO nato a Vezza d'Oglio (BS) il 11 settembre 1941, residente a Sonico (BS), via Vico 1, impiegato, Codice fiscale PLORND41P11L816V;

LOBBIA ANTONIO nato ad Asmara (Etiopia) il 10 gennaio 1951, residente ad Asiago (VI), via Costa, ingegnere, Codice fiscale LBBNTN51A10Z315E;

BIANUCCI GIANPAOLO nato a Livorno (LI) il 29 giugno 1947, residente a Santa Maria del Giudice (LU), via dei Marinai 179/F, biologo, Codice fiscale BNCGPL47H29E625Y;

VITALIZI DANTE nato a Valfurva (SO) il 28 novembre 1927, residente a Valfurva (SO), via S.Gottardo 13, pensionato, Codice fiscale VTLDNT27S28L576K;

COSSON LORENZINO nato a Courmayeur (AO) il 16 settembre 1947, residente a Courmayeur (AO), via Grandes Jorasses 14, guida alpina, Codice fiscale CSSLNZ47P16D012G.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano di costituire tra loro, come col presente atto costituiscono, una Associazione denominata:

“CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO detta brevemente **C.N.S.A.S.”**

L'Associazione ha sede in Milano, attualmente in via E. Fonseca Pimentel, 7.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Le finalità dell'Associazione sono:

– contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano e delle attività speleologiche;

– soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recuperare i caduti anche in collaborazione con organizzazioni esterne;

– concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in cooperazione con le strutture della Protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è retta dallo Statuto e dal Regolamento generale che firmati dai comparenti e da me notaio, qui si allegano rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, previa lettura da me datane ai comparenti.

I comparenti nella loro qualità di soci nominano a comporre il primo Consiglio che durerà in carica secondo quanto previsto dallo Statuto, i signori:

MACCIÒ SERGIO nato a Pola (Croazia) il 24 febbraio 1926, residente a Jesi (AN), via Gramsci 11, pensionato, Codice fiscale MCCSRG26B4G778Y;

MARUCCO MAURO nato a Torino (TO) il 10 gennaio 1950, residente a Torino (TO), via G.Servais 15, impiegato amministrativo, Codice fiscale MRCMRA50A10L219K;

POLI ARMANDO nato a Vezza d'Oglio (BS) il 11 settembre 1941, residente a Sonico (BS), via Vico 1, impiegato, Codice fiscale PLORND41P11L816V;

LOBBIA ANTONIO nato ad Asmara (Etiopia) il 10 gennaio 1951, residente ad Asiago (VI), via Costa, ingegnere, Codice fiscale LBBNTN51A10Z315E;

BIANUCCI GIANPAOLO nato a Livorno (LI) il 29 giugno 1947, residente a Santa Maria del Giudice (LU), via dei Marinai 179/F, biologo, Codice fiscale BNCGPL47H29E625Y;

VITALINI DANTE nato a Valfurva (SO) il 28 novembre 1927, residente a Valfurva (SO), via S.Gottardo 13, pensionato, Codice fiscale VTLDNT27S28L576K;

COSSON LORENZINO nato a Courmayeur (AO) il 16 settembre 1947, residente a Courmayeur (AO), via Grandes Jorasses 14, guida alpina, Codice fiscale CSSLNZ47P16D012G.

Il signor **POLI ARMANDO** viene fin d'ora nominato Presidente del Consiglio dell'Associazione, mentre a ricoprire la carica di Vice presidente vengono fin d'ora nominati i signori **MARUCCO MAURO** e **GIANPAOLO BIANUCCI**.

A comporre il primo Collegio dei Revisori dei conti secondo quanto previsto dallo Statuto, vengono fin d'ora nominati i signori:

GRASSI UGO nato a Torino il 6 settembre 1927, residente a Torino, in corso G.Sommeiller 26, Codice fiscale GRSGUO27P06L219S;

BIANCHI FRANCESCO nato a Ortonovo (SP) il 4 ottobre 1931, residente a Carrara (MS), via P.Tacca 32, Codice fiscale BNCFNC31R04G143J;

DI DOMENICANTONIO CLAUDIO nato a Roma il 30 novembre 1932, residente a Roma, via Acherusio 16, Codice fiscale DDMCLD32S30H501E.

Il Signor **GRASSI UGO** viene fin d'ora nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

A comporre il primo Collegio dei Probi viri secondo quanto previsto dallo Statuto, vengono fin d'ora nominati i signori:

GARRONE GIUSEPPE nato a Torino il 13 luglio 1954, residente a Coassolo (TO), via Capoluogo 164, Codice fiscale GRRGPP54L13L219B;

LONER ARNALDO nato a Bolzano il 28 novembre 1934, residente a Bolzano, via G. Osvaldo 14/b/12, Codice fiscale LNRRLD34S28A952U;

MINCIOTTI GIUSEPPE nato a Cividale del Friuli (UD) il 6 giugno 1956, residente a Verona, via Pietro Sgulmero 33, Codice fiscale MNCGPP56H06C758Y.

Gli esercizi dell'Associazione chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1995.

La quota annuale dei soci e degli altri associati viene fissata in Lire 1.000 (mille) per ciascuno degli associati.

Ai fini della registrazione di questo atto si dichiara che il valore degli apporti è di Lire 7.000 (settemila).

Tasse e spese di questo atto, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione qui costituita, che richiede le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della Legge n° 266 dell'11 agosto 1991.

Richiesto io notaio ho pubblicato il presente atto mediante lettura da me datane ai comparenti che approvandolo e confermandolo lo firmano con me notaio in fine e a margine dell'altro foglio.

Consta il presente atto di due fogli di carta scritti in parte a macchina ed in parte a mano da me notaio e da persona di mia fiducia per cinque intere facciate e per buona parte della presente sesta.

F.to:
SERGIO MACCIÒ
MAURO MARUCCO
ARMANDO POLI
ANTONIO LOBBIA
GIANPAOLO BIANUCCI
DANTE VITALINI
LORENZINO COSSON
MIRELLA PALOMBO (L.S.)

Club alpino italiano STATUTO

**Testo adottato dall'Assemblea dei delegati di Verona
 (14 gennaio 2001 e 30 novembre 2003)**
**Revisionato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo
 a Milano (17 gennaio 2004)**
**Modificato dall'Assemblea dei delegati di Riva del Garda
 (22 e 23 maggio 2010) e dall'Assemblea dei delegati
 di Verona (18 dicembre 2010)**

INDICE GENERALE

Parte prima - Associazione - Soci - Struttura centrale

Titolo I Costituzione - finalità - sede - ordinamento - patrimonio

Titolo II dei soci

Titolo III dell'assemblea dei delegati (AD)

Titolo IV degli organi centrali

Capo I - Comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC)

Capo II - Comitato direttivo centrale (CDC) - Presidente generale (PG)

Capo III - Organi tecnici centrali e strutture operative

Capo IV - collegio nazionale dei revisori dei conti

Capo V - collegio nazionale dei probiviri

Titolo V dell'organizzazione centrale - direzione - amministrazione - contabilità - bilanci

Parte seconda - Strutture territoriali

Titolo VI delle sezioni

Titolo VII dei raggruppamenti regionali di sezioni

Parte terza - disposizioni generali e finali

Titolo VIII disposizioni generali e finali

Abbreviazioni usate nello Statuto e nel Regolamento generale:

AD = Assemblea dei Delegati; **ARD** = Assemblea Regionale dei Delegati; **CC** = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale); **CDC** = Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato di Presidenza); **CDR** = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale); **GR** = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni); **PG** = Presidente Generale; **PR** = Presidente Regionale.

... *Omissis*

Art. 29 – Sezioni nazionali (modificato a Verona il 18 dicembre 2010)

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il CDC può proporre la costituzione di sezioni non aventi una determinata circoscrizione, denominate sezioni nazionali, strutturate in un numero indeterminato di raggruppamenti su base territoriale, rette da specifico ordinamento. La costituzione di una sezione nazionale è deliberata dal CC e approvata dalla AD nella prima seduta utile.

2. i soci delle sezioni nazionali sono soci ordinari del Club alpino italiano.

3. Sono sezioni nazionali del Club alpino italiano: il Club alpino accademico italiano (C.A.A.I.), l'Associazione guide alpine italiane (A.G.A.I.) e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) – operante anche in coordinamento con il Servizio sanitario nazionale e il Servizio nazionale della protezione civile – dotato di caratteristiche peculiari, riconosciute da specifiche leggi dello Stato.

4. L'iscrizione alle sezioni nazionali richiede il possesso dei requisiti previsti nei rispettivi ordinamenti e può avvenire:

a) presso una sezione territoriale, con adesione anche alla Sezione nazionale, in regime di doppia appartenenza contestuale;

b) direttamente presso la Sezione nazionale.

5. In caso di doppia appartenenza contestuale il rapporto associativo permane presso la sezione territoriale, ma, ai fini del computo dei soci utili alla definizione dei Delegati il socio si considera appartenente alla sola sezione nazionale.

6. I soci con doppia appartenenza contestuale godono dell'elettorato attivo e passivo presso entrambe le sezioni, territoriale e nazionale.

7. i soci delle sezioni nazionali hanno facoltà di portare uno speciale distintivo, approvato d'intesa con il CC.

8. I componenti del nucleo familiare del socio iscritto alla sola sezione nazionale possono ottenere l'iscrizione con la qualifica di familiare presso una qualsiasi sezione territoriale.

... *Omissis*

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredecim, il giorno ventuno del mese di ottobre. In Seregno, nel mio studio in Via Verdi n. 41.

Avanti a me Dr. Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano è presente il signor: Baldracco Pier Giorgio, nato a Torino il giorno 11 gennaio 1949, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente nazionale dell'Associazione non riconosciuta "Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico" o in forma abbreviata "C.N.S.A.S.", con sede in Milano, via E. Petrella n. 19, codice fiscale 10090520155, Partita IVA 12172820156, costituita con atto in data 18 gennaio 1995 n. 42660/3471 di repertorio a rogito del notaio Mirella Palombo di Milano, registrato a Milano - Atti Pubblici - il 7 febbraio 1995 al n 1926 vol 366, retta dallo statuto approvato dall'assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 9 maggio 2009, approvato con emendamenti dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano il 12 settembre 2009 ed approvato dall'Assemblea nazionale del 21 novembre 2009, in vigore dal giorno 1 gennaio 2010, nonché dal Regolamento generale approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. il 22 novembre 2009, in vigore dal giorno 1 gennaio 2010, e modificato dall'Assemblea nazionale del giorno 1 ottobre 2011, al fine della sottoscrizione del presente verbale dell'assemblea nazionale della Associazione medesima tenutasi in Milano, Via E. Petrella n. 19, presso la sede della Associazione, in data 5 ottobre 2013 svoltasi alla mia costante presenza come segue.

Alle ore dodici e ventidue minuti assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 35 del vigente Regolamento generale dell'Associazione, lo stesso comparente il quale dopo aver cordialmente salutato gli intervenuti, dichiara:

– che in questo giorno e luogo alle ore otto in prima convocazione e alle ore dieci in seconda convocazione per la parte ordinaria, nonché alle ore dodici in unica convocazione per la parte straordinaria, sono stati convocati i rappresentanti e gli organi della predetta Associazione, per riunirsi in assemblea nazionale ordinaria e straordinaria, mi richiede di redigere il verbale della parte straordinaria dell'adunanza ed io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea nazionale, ai sensi dell'articolo 35 del vigente Regolamento generale dell'Associazione, il comparente il quale constata:

– che l'assemblea nazionale è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento generale, con due distinti avvisi per la parte ordinaria e per la parte straordinaria, entrambi inviati per posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 20 settembre 2013, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

(assemblea ordinaria)

omissis

(assemblea straordinaria)

1. Proposta di acquisto della personalità giuridica mediante riconoscimento determinato dalla iscrizione della Associazione presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Milano.

2. Modifica degli articoli 1-2-5-13 e 24 dell'attuale testo di Statuto.

3. Delibere inerenti e conseguenti

– che ai sensi dell'articolo 24 del vigente statuto, l'Assemblea nazionale dell'Associazione è costituita:

– dai Rappresentanti dei vari Servizi Regionali (di seguito

S.R.) o Servizi Provinciali (di seguito S.P.), come definiti dall'articolo 25 dello statuto;

– da due Rappresentanti del Coordinamento speleologico designati ad assumere l'incarico di Vice presidente nazionale e di Consigliere nazionale;

– dai componenti del Consiglio nazionale in carica;

– da quattro componenti nominati con mandato triennale dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del Club alpino italiano (C.A.I.);

– che pertanto attualmente hanno diritto di intervento 44 (quarantaquattro) componenti, come dall'elenco "foglio presenze" che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", di cui 43 (quarantatre) componenti aventi diritto di voto;

– che sono presenti n. quarantuno componenti l'Assemblea con diritto di intervento e diritto di voto, dei quali n. trenta presenti in proprio e n. undici presenti con deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento generale dell'Associazione, come risulta dall'elenco "foglio presenze" allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

– che le deleghe rimarranno conservate agli atti dell'Associazione;

– che del Consiglio nazionale sono presenti, oltre a lui stesso Presidente, gli altri componenti signori Dellantonio Maurizio e Corti Roberto, vice Presidenti nazionali, Guiducci Mauro, Barbisotti Danilo, Molinu Alessandro, Bisagna Giorgio e Bristol Fabio, assente giustificato il Consigliere Favre Adriano;

– che del Collegio dei revisori dei conti è presente il Presidente dr. Giorgio Zoia, assenti giustificati Montorfano Marco e Finetti Marco;

– che la parte ordinaria dell'adunanza si è prima d'ora tenuta e che si è chiusa alle ore undici e quarantacinque minuti come risulta da verbale non redatto da notaio che verrà trascritto nel libro verbali dell'Associazione;

– che l'assemblea straordinaria, essendo state osservate tutte le prescrizioni di statuto e di regolamento, è validamente costituita per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Quanto sopra constatato il Presidente apre la seduta e, prima di iniziare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, precisa quanto segue:

– che lo statuto dell'Associazione non prevede un quorum costitutivo e che ai sensi dell'articolo 33 dello statuto, le modifiche dello stesso devono essere deliberate dall'Assemblea nazionale a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto;

– che il quorum deliberativo è basato sugli aventi diritto al voto e non sui presenti e che pertanto le modifiche delle presenze non sono rilevanti ai fini del conteggio del quorum deliberativo; prega comunque i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito delle votazioni non siano state comunicate e quindi siano terminate;

– che gli emendamenti alle proposte di modifica dello statuto verranno votati articolo per articolo in ordine d'arrivo cronologico e, qualora riguardanti la medesima materia, il primo emendamento approvato esclude i successivi;

– che il testo di statuto verrà quindi messo ai voti per l'adozione con gli emendamenti approvati;

– che gli emendamenti devono essere presentati sul tavolo della presidenza in forma scritta entro le ore dodici e quarantacinque minuti con l'indicazione espressa dell'articolo statutario che si intende emendare;

– che gli eventuali interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

– che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata

su ciascun punto all'ordine del giorno, limitati a cinque minuti per ciascun intervento; le eventuali repliche dovranno essere contenute nel tempo massimo di tre minuti per ogni partecipante all'assemblea;

– che, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento generale dell'Associazione, il voto è palese, pertanto le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa dei contrari o degli astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le ragioni operative per le quali si rende opportuno per l'Associazione acquisire la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dalla iscrizione della Associazione stessa presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Milano.

In particolare il Presidente comunica che il C.N.S.A.S. negli ultimi otto anni ha implementato le sue attività su tutto il territorio nazionale sia riguardo alla formazione dei volontari sia al tipo di interventi in ambito di Protezione civile. L'Associazione ha sviluppato la sua attività secondo una struttura che necessita di una forma giuridica che garantisca l'autonomia patrimoniale dell'ente, a prescindere dalla responsabilità personale del rappresentante legale pro-tempore e di quella dei membri del consiglio nazionale, poichè rischia di diventare inadeguata.

Inoltre in considerazione della diversificazione degli scenari di intervento a cui il C.N.S.A.S. è chiamato a intervenire in collaborazione con altri Enti e strutture della Protezione Civile, si ritiene imprescindibile il riconoscimento e l'acquisizione della personalità giuridica a garanzia dei responsabili nazionali ma anche e in particolare dei terzi che possono fare affidamento sul controllo dell'autorità governativa.

Fa presente che, unitamente alla domanda di iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche, occorre presentare in Prefettura la copia dello statuto aggiornato dell'Associazione e che, come da successivo punto all'ordine del giorno, l'odierna assemblea è chiamata ad approvare alcune modifiche allo statuto stesso. Ricorda altresì che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33 dello statuto, le modifiche dello stesso devono essere approvate dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. Per questo motivo la domanda per il riconoscimento verrà presentata in Prefettura dopo che il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I., avrà approvato le modifiche statutarie che saranno deliberate dalla presente assemblea.

Il Presidente fa inoltre presente che, come risulta dalla relazione di stima del patrimonio della Associazione, redatta dal Dott. Cuzzupoli Giorgio, con studio in Torino, Via A. Papacino n. 8, in data 3 ottobre 2013 con riferimento alla situazione patrimoniale dell'Associazione alla data del 31 luglio 2013, il patrimonio netto dell'Associazione ammonta a Euro 753.778,00 (settecentocinquantatremilasettecentosettantotto virgola zero zero). In proposito il Presidente dichiara che da tale data non ci sono state rilevanti modifiche nella situazione economico patrimoniale.

In considerazione dell'attività svolta dall'Associazione, caratterizzata da eventi imprevedibili e di estrema urgenza, che necessita pertanto di disponibilità liquide immediate, si propone di individuare in Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) la somma da imputarsi al fondo di dotazione immobilizzato ed inalienabile a garanzia dei terzi, e in Euro 693.778,00 (seicentonovantatremilasettecentosettantotto virgola zero zero) la somma da imputarsi al fondo di gestione, da utilizzarsi per il raggiungimento degli scopi istituzionali, così come previsto dal nuovo testo dell'articolo 13 dello statuto, la cui proposta di modifica verrà sottoposta all'approvazione della assemblea nel prosieguo della presente adu-

nanza.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo la parola, il presidente legge la seguente proposta di delibera: "L'Assemblea nazionale della associazione Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico,

– udita l'esposizione del Presidente,
delibera

– di approvare la proposta di acquisto della personalità giuridica dell'Associazione mediante il riconoscimento determinato dalla iscrizione della Associazione stessa presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Milano;

– di fissare nella somma minima di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) il fondo di dotazione immobilizzato ed inalienabile a garanzia dei terzi, con il restante patrimonio da imputarsi al fondo di gestione, da utilizzarsi per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

– di conferire al Presidente Pier Giorgio Baldracco e al Vice presidente Roberto Corti disgiuntamente tra loro i più ampi poteri per effettuare le formalità necessarie per l'iscrizione dell'Associazione presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Milano, sottoscrivendo e presentando ogni istanza o documento che venisse richiesto dalle competenti Autorità, e per altri eventuali adempimenti."

Il presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione della quale ha dato lettura.

Seguono le operazioni di voto.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: quarantuno;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la delibera è assunta all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea le ragioni operative che consigliano di apportare allo statuto vigente dell'Associazione alcune modifiche per meglio adattarlo alla forma giuridica di associazione riconosciuta da richiedere, come sopra deliberato, ed in proposito ricorda ai presenti che è stato loro distribuito il testo attuale dello statuto con il testo aggiornato a fronte.

In particolare il Presidente propone di:

1) precisare nell'articolo 1 l'indirizzo della sede dell'Associazione in Milano, Via Petrella n. 19, eliminando conseguentemente la previsione che la variazione della sede legale non comporti modifiche statutarie;

2) specificare nell'articolo 2 le finalità dell'Associazione, già in parte indicate nel comma 4° dell'articolo 1 che quindi viene eliminato, precisando che l'Associazione attua un pubblico servizio ed effettua un servizio di pubblica utilità, è Struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della Protezione civile e persegue finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario urgente ed attività di protezione civile, così come espressamente previsto dalla Legge n. 776/85, dalla Legge n. 225/92, dalla Legge n. 162/92, dalla Legge n. 74/01, dalla Legge n. 289/02 ed infine dalla Legge n. 26/10, indicando in modo più articolato le finalità che l'Associazione intende perseguire, prevedendo espressamente che l'Associazione, direttamente o per tramite dei Servizi Provinciali e Regionali, attui le proprie finalità attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario nazionale o regionale, con le strutture della Protezione civile nazionali o regionali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati;

3) prevedere nell'articolo 5 che la qualità di socio sia in-

trasmissibile;

4) sostituire integralmente l'articolo 13 relativo al patrimonio dell'Associazione, specificando gli elementi costitutivi del patrimonio stesso, prevedendo la sua ripartizione in un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e in un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali, stabilendo il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, stabilendo l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e prevedendo che in caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione abbia l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni no profit o per fini di pubblica utilità; rimane inoltre la specificazione, già prevista nel vigente articolo 13, che i singoli S.R. o S.P. siano dotati di un proprio patrimonio;

5) inserire nell'articolo 24 la previsione che gli associati possano assistere alle assemblee nazionali e che l'avviso di convocazione sia reso noto a tutti i soci dell'Associazione mediante pubblicazione sul sito internet www.cnsas.it e sulla piattaforma informatica accessibile ai soli soci C.N.S.A.S.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo degli articoli 1, 2, 5, 13 e 24 aggiornato con le modifiche sopra proposte, ricordando ai presenti come le modifiche statutarie eventualmente oggi deliberate abbiano efficacia immediata.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta di modifica dell'articolo 1 dello statuto:

Nessuno chiedendo la parola, il presidente legge la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea nazionale della associazione
Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico,
– udita l'esposizione del Presidente,
delibera

– di precisare nell'articolo 1 l'indirizzo della sede dell'Associazione in Milano, Via Petrella n. 19, eliminando conseguentemente la previsione che la variazione della sede legale non comporti modifiche statutarie e di modificare conseguentemente l'ultimo comma dell'articolo 1 come segue:

“La sede è fissata a Milano in Via Petrella 19.”

Il presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione della quale ha dato lettura.

Seguono le operazioni di voto.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: quarantuno;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la delibera è assunta all'unanimità.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta di modifica dell'articolo 2 dello statuto.

La signora Paola Riccio, Presidente del Servizio Regionale delle Marche, chiede chiarimenti sui rapporti tra il C.N.S.A.S. e i servizi regionali: Il Presidente chiarisce che i servizi regionali sono emanazione della struttura nazionale e quindi operano per suo conto.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente legge la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea nazionale della associazione
Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico,
– udita l'esposizione del Presidente,
delibera

– di specificare nell'articolo 2 le finalità dell'Associazione, con conseguente eliminazione del 4° comma dell'articolo 1; il nuovo testo dell'articolo 2 sarà quindi il seguente:

“Art. 2) Finalità

Il C.N.S.A.S. attua un pubblico servizio ed effettua un servizio di pubblica utilità, è Struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della Protezione civile e persegue finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario urgente ed attività di protezione civile, così come espressamente previsto dalla Legge n. 776/85, dalla Legge n. 225/92, dalla Legge n. 162/92, dalla Legge n. 74/01, dalla Legge n. 289/02 ed infine dalla Legge n. 26/10. Scopi del C.N.S.A.S. sono il perseguimento delle finalità di seguito indicate e, in particolare, di:

a. Attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.

b. Effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolianti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale per il quale rappresenta “riferimento esclusivo” per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge n. 74/1.

c. Effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.

d. Curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative.

e. Collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello stato, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti e per ottemperare agli obblighi di legge.

Il C.N.S.A.S., direttamente o per tramite dei Servizi regionali e provinciali, attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario nazionale o regionale, con le strutture della Protezione civile nazionali o regionali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.”

Il presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione della quale ha dato lettura.

Seguono le operazioni di voto.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: quarantuno;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la delibera è assunta all'unanimità.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente legge la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea nazionale della associazione
Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico,
– udita l'esposizione del Presidente,
delibera

– di prevedere nell'articolo 5 che la qualità di socio sia intransmissibile e di aggiungere conseguentemente dopo i primi tre commi dell'articolo 5, il seguente nuovo quarto comma: “La qualità di socio non è trasmissibile.” Inalterato il restante testo dell'articolo.”

Il presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta

di deliberazione della quale ha dato lettura.

Seguono le operazioni di voto.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: quarantuno;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la delibera è assunta all'unanimità.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta di modifica dell'articolo 13 dello statuto.

Prende la parola Paolo Valoti, rappresentante del C.A.I., che chiede un chiarimento in ordine agli enti cui va devoluto il patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento. Il notaio ricorda che l'articolo 34 dello Statuto già dispone che per i beni della struttura operativa si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale C.A.I. relative allo scioglimento delle sezioni C.A.I. e faccio comunque notare che sarà la stessa assemblea nazionale a deliberare in merito al restante patrimonio. Prende la parola Giorgio Bisagna, Consigliere Nazionale e Presidente della Regione Sicilia che conferma la compatibilità tra l'articolo 34 e l'articolo 13 nel testo di modifica qui proposto. Il Presidente dichiara di ritenere possibile che venga presentato un emendamento che inserisca la previsione che il patrimonio sia devoluto "ad altre organizzazioni no profit operanti nel settore di attività dell'associazione".

Il signor Valoti interviene per precisare che il suo intervento non era teso a proporre un emendamento ma solo ad ottenere chiarimenti:

Il signor Grossi Luigi, rappresentante del C.A.I., chiede se non sia meglio indicare direttamente il C.A.I. come beneficiario della devoluzione del patrimonio della associazione ma i signori Riccio Paola, Presidente regionale delle Marche e Gallorini Eriberto, rappresentante del C.A.I., dichiarano di essere dell'avviso di mantenere il testo proposto. Fabio Bristol, rappresentante regionale del Veneto, fa presente che in caso di scioglimento del C.N.S.A.S. il C.A.I. dovrebbe comunque dotarsi di una struttura operativa per le attività di soccorso.

Il signor Mauro Guiducci, consigliere nazionale oltre che Presidente della Regione Umbria, prende la parola dicendo di ricordare che la Regione Umbria in sede di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche non aveva accettato la previsione della devoluzione del patrimonio ad un unico organismo ed aveva chiesto di prevedere la devoluzione del patrimonio in modo generico.

Il notaio faccio presente che è necessario presentare formalmente un emendamento scritto, come ammesso dal Presidente, per renderne possibile la votazione.

Prende la parola William Formicola, Presidente regionale della Puglia e chiede quali siano le "organizzazioni" cui fa riferimento l'articolo 13. Il notaio rispondo che rientrano in tale dizione tutti gli enti no profit.

A questo punto il Presidente, non ricevendo formali emendamenti, propone di mettere ai voti il testo dell'articolo 13 come proposto nella stesura originaria già letta all'assemblea.

Nessuno più chiedendo la parola, il presidente legge la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea nazionale della associazione Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico,
- udita l'esposizione del Presidente,
delibera

- di sostituire integralmente l'articolo 13 relativo al patrimonio dell'Associazione, articolo il cui nuovo testo sarà quindi il seguente:

"Art. 13) Patrimonio

Il patrimonio del C.N.S.A.S. è costituito:

a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;

b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;

c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;

d) dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;

e) dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;

f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Il patrimonio del C.N.S.A.S. è formato da un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e da un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il C.N.S.A.S. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il C.N.S.A.S. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il C.N.S.A.S. ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni no profit o per fini di pubblica utilità.

I singoli S.R. o S.P. sono dotati di un proprio patrimonio."

Il presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione della quale ha dato lettura.

Seguono le operazioni di voto.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: quarantuno;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;

Il presidente dichiara quindi che la delibera è assunta all'unanimità.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta di modifica dell'articolo 24 dello statuto.

A questo punto, con riferimento alla facoltà accordata ai soci di assistere all'assemblea nazionale, la signora Paola Riccio chiede se è opportuno aggiungere che tuttavia i soci non abbiano diritto di voto in detta assemblea. Il Presidente conferma che, inserendo la facoltà nello statuto per tutti gli associati di assistere alle assemblee nazionali, si intende solo rendere trasparente l'attività dell'assemblea nazionale, ma ciò non attribuisce ulteriori diritti nelle assemblee nazionali agli associati, perchè, in considerazione del loro numero, risulterebbe estremamente difficoltoso svolgere i lavori assembleari. I singoli associati hanno diritto di voto e di partecipare alle strutture locali come previsto dallo statuto e dal regolamento.

Nessuno più chiedendo la parola, il presidente legge la seguente proposta di delibera: "L'Assemblea nazionale della associazione Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico,

- udita l'esposizione del Presidente,
delibera

- di inserire nell'articolo 24 la previsione che gli associati possano assistere alle assemblee nazionali e che l'avviso di convocazione sia reso noto a tutti i soci dell'Associazione mediante pubblicazione sul sito internet www.cnsas.it e sulla piattaforma informatica accessibile ai soli soci C.N.S.A.S. e di aggiungere all'articolo 24, il cui testo rimane invariato, il seguente nuovo comma:

"Gli associati possono assistere alle assemblee nazionali. L'avviso di convocazione è reso noto a tutti i soci del

C.N.S.A.S. mediante pubblicazione sul sito internet www.cnsas.it e sulla piattaforma informatica accessibile ai soli soci C.N.S.A.S.”

Il presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione della quale ha dato lettura.

Seguono le operazioni di voto.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: quarantuno;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la delibera è assunta all'unanimità.

Il Presidente infine legge la seguente proposta di delibera: “L'Assemblea nazionale della associazione Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico,

- udita l'esposizione del Presidente,
delibera

- di autorizzare il Presidente Pier Giorgio Baldracco ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità, in particolare per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Milano e per gli altri eventuali adempimenti. In particolare il Presidente viene delegato ad imputare a fondo di dotazione un eventuale maggior importo, fermo restando il minimo di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) come sopra deciso.”

Il presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione della quale ha dato lettura.

Seguono le operazioni di voto.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: quarantuno;
- contrati: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la delibera è assunta all'unanimità.

L'assemblea, infine, dà atto che il testo di statuto aggiornato, composto di 37 (trentasette) articoli, è quello che, firmato dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura per espresso esonero del comparente, si allega al presente atto sotto la lettera “B”, mentre il regolamento, già adottato in data 22 novembre 2009, modificato dall'assemblea nazionale il giorno 1 ottobre 2011 e ad oggi non modificato, firmato dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura per espresso esonero del comparente, si allega al presente atto sotto la lettera “C”,

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore tredici e trentacinque.

Sono le ore diciassette e venti minuti.

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa a me Notaio data dalla parte.

Questo atto da me Notaio letto alla Parte che lo approva consta di sette fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia parte di mio pugno per ventiquattro intere facciate e la presente sin qui.

F.to: Pier Giorgio Baldracco

F.to: Maria Nives Iannaccone Notaio (L.T.)

Allegato “A” al n. 66343-24354 di repertorio
Assemblea straordinaria – Milano 5 ottobre 2013
votanti assemblea - firma presenze e delega.
Alimonta Adriano, Presidente Provinciale Trentino
Amendolara Rosario, Presidente Regionale Basilicata
Arcaro Mariano, Presidente Regionale Molise
Baldracco Pier Giorgio, Presidente Nazionale
Barbisotti Danilo, Presidente Regionale Lombardia
Beltrami Gianattilio, Rappresentante Regionale Lombardia
Biagi Roberto, Presidente Regionale Toscana
Bisagna Giorgio, Presidente Regionale Sicilia
Borrione Martino, Rappresentante Regionale Piemonte
Bristot Fabio, Rappresentante Regionale Veneto
Brocca Graziano, Presidente Regionale Friuli VG
Calzolari Luca, Rappresentante Regionale Emilia
Cesca Giacomo, Rappresentante C.A.I.
Comi Gianfranco, Rappresentante Regionale Lombardia
Corti Roberto, Vice Presidente nazionale
Cortinovis Alessandro, Presidente Regionale Valle d'Aosta
Darioli Felice, Rappresentante Regionale Piemonte
De Angelis Luigi, Presidente Regionale Abruzzo
Dellantonio Maurizio, Vice Presidente nazionale
Formicola William, Presidente Regionale Puglia
Fozzato Franco, Rappresentante Regionale Veneto
Franzese Luca, Presidente Regionale Calabria
Galasso Girolamo, Presidente Regionale Campania
Galliano Aldo, Presidente Regionale Piemonte
Gallorini Eriberio, Rappresentante C.A.I.
Già Arcota Luca, Rappresentante Regionale Piemonte
Grossi Luigi, Rappresentante C.A.I.
Grosso Alessandro, Presidente Regionale Liguria
Guiducci Mauro, Consigliere nazionale
Jannon Dario, Rappresentante Regionale Piemonte
Kostner Raffaello, Rappresentante Provinciale Alto Adige
Lanciani Alessandro, Rappresentante Regionale Toscana
Marsiletti Matteo, Rappresentante Regionale Trentino
Pesci Corrado, Presidente Regionale Lazio
Petri Marco, Rappresentante Regionale Friuli VG
Pasom Aldo, Rappresentante Provinciale Trentino
Riccio Paola, Presidente Regionale Marche
Righi Danilo, Presidente Regionale Emilia Romagna
Selenati Rodolfo, Presidente Regionale Veneto
Valoti Paolo, Rappresentante C.A.I.
Zampatti Lorenzo, Presidente Provinciale Alto Adige
Zani Valerio, Rappresentante Regionale Lombardia



Prot 853 30 APR 2014



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Milano
AREA IV Bis

Milano, 11 marzo 2014

Prot. N. 14.12-1128

**AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
 ASSOCIAZIONE CORPO NAZIONALE
 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
 VIA PETRELLA, 19
 MILANO**

Raccomandata rr

Oggetto: Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Si fa riferimento all'istanza relativa al riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del DPR 361/2000, della Associazione in oggetto indicata.

Al riguardo, si comunica che all'esito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della presenza dei requisiti di legge, lo scrivente ha proceduto in data 3 marzo 2014 al riconoscimento della personalità giuridica della Associazione presieduta dalla S.V.

La suddetta Associazione è stata iscritta, in data odierna, nell'apposito registro tenuto presso questa Prefettura al numero d'ordine 1366 della pagina 5909 del volume 7°.

IL DIRIGENTE L'AREA IV BIS
 (Pesole)

SP/AF

Amisvlistu0001persone giuridiche\decreti amministrazioni registrazioni soccorso alpino.docx

STATUTO DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

TITOLO 1 COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ

Art. 1) Costituzione e sede

Il CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (di seguito C.N.S.A.S.), è Sezione nazionale del Club alpino italiano (di seguito C.A.I.) dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'Art. 6, comma 6 del D.Lgs n. 419/99.

Il C.N.S.A.S. è una libera associazione nazionale, apolitica, apartitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci.

Il C.N.S.A.S. provvede, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge 26 gennaio 1963 n. 91 e successive modificazioni, alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche escursionistiche e speleologiche, al soccorso degli infortunati o dei pericolanti e al recupero dei caduti.

La sede è fissata a Milano in Via Petrella 19.

Art. 2) Finalità

Il C.N.S.A.S. attua un pubblico servizio ed effettua un servizio di pubblica utilità, è Struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della Protezione civile e persegue finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario urgente ed attività di protezione civile, così come espressamente previsto dalla Legge n. 776/85, dalla Legge n. 225/92, dalla Legge n. 162/92, dalla Legge n. 74/01, dalla Legge n. 289/02 ed infine dalla Legge n. 26/10.

Scopi del C.N.S.A.S. sono il perseguimento delle finalità di seguito indicate e, in particolare, di:

Attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.

Effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale per il quali rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge n. 74/01.

Effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.

Curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative.

Collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti e per ottemperare agli obblighi di legge.

Il C.N.S.A.S., direttamente o per tramite dei Servizi regionali e provinciali, attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario nazionale o regionale, con le strutture della Protezione civile nazionali o regionali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.

Art. 3) Marchio

Il C.N.S.A.S. adotta il marchio costituito dalla denominazione Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Art. 4) Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Ordinari;
- b) Giovani;
- c) Emeriti;
- d) Onorari.

Art. 5) Soci ordinari

Sono soci ordinari del C.N.S.A.S. i soci maggiorenni del C.A.I. che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue finalità istituzionali, il rapporto fiduciario tra soci e

responsabili, ed accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, ne abbiano chiesto l'adesione e, avendone i requisiti, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro nazionale.

I soci sono inquadrati in Servizi regionali o Servizi provinciali (di seguito S.R. o S.P.) di domicilio prevalente ed operano di norma nella Zona di soccorso di riferimento.

La qualità di socio decade con la perdita della qualità di socio del C.A.I., per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica o attitudinale, per limiti di età o per esclusione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci ordinari sono suddivisi in:

- soci tecnici;
- soci collaboratori.

Sono soci ordinari tecnici i soci che, avendo superato le prove di selezione, conseguono e mantengono una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del C.N.S.A.S.

Sono soci ordinari collaboratori quei soci, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche di cui al comma precedente, sono ammessi a far parte del Corpo per compiti di supporto logistico, organizzativo, amministrativo.

Il Regolamento generale e quello disciplinare dettano le norme relative all'ammissione dei soci collaboratori ed alla loro permanenza nel Corpo.

Tutti i soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo nonché di assumere incarichi nel C.N.S.A.S. secondo quanto previsto dall'ordinamento interno.

Hanno inoltre diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa del C.N.S.A.S.;
- b) di essere informati delle attività promosse dallo stesso;
- c) di operare in condizioni di sicurezza;
- d) di operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative;
- e) di ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica, previo consenso del Delegato accettante. Il mantenimento della qualifica tecnica è subordinata ad eventuali verifiche.

L'operato e la condotta di tutti i soci ordinari devono conformarsi ai seguenti principi/obblighi:

1. l'attività del socio deve svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili;
2. la fiducia reciproca tra i soci e tra i soci e propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Corpo e della sicurezza nelle operazioni;
3. il socio ha il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti assegnati dal proprio responsabile, di mantenere un adeguato livello addestrativo, se-

condo i criteri stabiliti dal regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;

4. il socio deve inoltre controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati segnalando qualsiasi difetto al suo responsabile territoriale;

5. è dovere del socio partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza e alle quali esso partecipa;

6. in particolare il socio che non ricopre incarichi dirigenziali deve partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento;

7. i soci debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto e dal Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;

8. in particolare non potranno essere svolte, al di fuori del C.N.S.A.S., attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Consiglio nazionale;

9. i soci non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste se non espressamente autorizzate dal Delegato o dal Presidente regionale;

10. i soci potranno utilizzare i materiali e i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.

Art. 6) Soci giovani

I S.R. o S.P., possono costituire al loro interno Sezioni giovanili, composte da giovani soci C.A.I. di età non inferiore ad anni 14 e non superiore ad anni 19, per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i valori del volontariato ispiratori del C.N.S.A.S.

Il Regolamento generale disciplina le norme relative all'ammissione dei soci giovani ed alla costituzione della relativa Sezione.

I soci giovani possiedono i diritti e doveri previsti dal regolamento nell'ambito della sezione giovanile di appartenenza.

Art. 7) Soci emeriti

Il Presidente nazionale del C.N.S.A.S. può nominare soci emeriti del C.N.S.A.S., su proposta del Presidente S.R. o S.P. e, all'atto della loro cessazione dai ruoli, quei soci ordinari che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio.

I soci emeriti non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art. 8) Soci onorari

Possono essere nominati soci onorari persone fisiche o enti ed associazioni, che si siano distinti nel settore del Soccorso alpino e speleologico, ancorché non appartenenti al C.N.S.A.S. e/o al C.A.I., o abbiano contribuito e sostenuto le attività del C.N.S.A.S.

La nomina dei soci onorari avviene con deliberazione del Consiglio nazionale, previa richiesta dei Presidenti S.R. o S.P. o del Presidente nazionale.

I soci onorari non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art. 9) Organi centrali

Sono Organi centrali del C.N.S.A.S. l'Assemblea nazionale, il Presidente nazionale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probi viri.

Art. 10) Organizzazione Regionale o Provinciale

L'Organizzazione del C.N.S.A.S. è articolata in S.R. o S.P. di Soccorso alpino e speleologico costituiti, ove necessari, uno per ciascuna Regione o Provincia autonoma della Repubblica italiana, su proposta del Consiglio nazionale e dopo l'approvazione dell'Assemblea nazionale.

Art. 11) Coordinamento speleologico

Le attività del C.N.S.A.S. nell'ambito speleologico sono coordinate dal Comitato di coordinamento speleologico, costituito dai Delegati delle Zone speleologiche di soccorso secondo quanto disposto dal Regolamento generale.

Art. 12) Personalità giuridica

Il C.N.S.A.S. e i suoi singoli S.R. o S.P. si possono dotare ciascuno di personalità giuridica di diritto privato.

Art. 13) Patrimonio

Il patrimonio del C.N.S.A.S. è costituito:

dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;

dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;

da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;

dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;

dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;

dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Il patrimonio del C.N.S.A.S. è formato da un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e da un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il C.N.S.A.S. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il C.N.S.A.S. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il C.N.S.A.S. ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni no profit o per fini di pubblica utilità.

I singoli S.R. o S.P. sono dotati di un proprio patrimonio.

TITOLO 2

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 14) Zone di soccorso

Il territorio di pertinenza di ciascun S.R. o S.P. è ricoperto da una o più Zone di soccorso, alpino e speleologico. Il numero ed i confini delle Zone di soccorso vengono definiti dal Consiglio dei S.R. o S.P. e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale del C.N.S.A.S.

Le Zone possono essere di soccorso alpino o speleologico, o bivalenti, allorquando ritenuto opportuno in base alle esigenze territoriali.

Art. 15) Stazioni di soccorso

I soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso, rispettivamente alpine o speleologiche, o speleo-alpinistiche qualora ritenuto opportuno in base alle esigenze locali.

L'Assemblea dei soci ordinari di ciascuna Stazione elegge ogni tre anni un Capostazione, preposto al regolare funzionamento del servizio sul territorio di sua competenza, nonché uno o più Vice capistazione.

Art. 16) Consiglio di Zona

Nelle Zone articolate in più di una Stazione di soccorso si costituisce il Consiglio di Zona, composto almeno dai Capi stazione di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona e da uno o più Vice delegati secondo quanto previsto dal Regolamento generale.

Art. 17) Delegati di Zona

I Delegati di Zona ed i Vice delegati vengono eletti ogni tre anni dal Consiglio di Zona ovvero, qualora questo non sia costituito, dall'Assemblea dei soci della Stazione.

Al Delegato di Zona spettano l'organizzazione generale dell'attività, il coordinamento e la direzione delle attività addestrative ed operative e l'amministrazione dei beni e del patrimonio del Soccorso nella Zona di sua pertinenza.

Risponde in via diretta delle attività operative al Presidente regionale, e al Consiglio regionale per quanto riguarda l'organizzazione generale.

Resta salvo quanto previsto dal Regolamento del Coordinamento speleologico per le Zone e gli interventi di pertinenza di quest'ultimo.

Art. 18) Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è l'organo deliberante del Servizio regionale:

- approva e modifica lo Statuto regionale ed i relativi regolamenti;
- approva i programmi generali di attività predisposti dal Consiglio regionale;
- approva il bilancio consuntivo;
- elegge il Presidente regionale ed i Vice presidenti;
- autorizza all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
- nomina i Revisori dei conti.

La composizione e le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dagli Statuti e regolamenti regionali o provinciali che comunque devono prevedere almeno una convocazione all'anno.

L'Assemblea è composta almeno dal Presidente, che la presiede, dai Vice presidenti, dai Delegati, dai Capi stazione.

Art. 19) Consiglio del S.R. o S.P.

Il Consiglio è l'organo esecutivo del S.R. o S.P. ed è sempre formato da un numero dispari di componenti ed è costituito almeno dal Presidente e dai Vice presidenti nonché dai Delegati di ciascuna Zona.

Il Consiglio del S.R. o S.P. ha il compito di coordinare le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale, attuare le delibere dell'Assemblea regionale/provinciale, nonché tutte le altre funzioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dagli Statuti e regolamenti regionali/provinciali.

Art. 20) Presidente del S.R. o S.P. e Vice presidenti del S.R. o S.P.

Il Presidente e i Vice presidenti del S.R. o S.P. vengono eletti ogni tre anni dall'Assemblea regionale tra i soci del S.R. o S.P. Le elezioni si svolgono con le modalità di cui al Regolamento generale.

Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da una sola Zona di soccorso, il Delegato di Zona ed i Vice delegati di Zona assumono automaticamente le funzioni di Presidente e di Vice presidenti del S.R. o S.P.

Il Presidente rappresenta il S.R. o S.P. e ne cura l'amministrazione e la gestione complessiva, personalmente o per tramite di opportuna delega ai Rappresentanti di Zona.

Art. 21) Revisori dei conti del S.R. o S.P.

L'Assemblea del S.R. o S.P. nomina almeno un Revisore dei conti del S.R. o S.P. con incarico triennale, salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni regionali.

Art. 22) Autonomie del S.R. o S.P.

Ciascun S.R. o S.P. partecipa alle attività del Gruppo regionale del C.A.I. di appartenenza territoriale, ma è indipendente ed autonomo dallo stesso e dalle Sezioni del C.A.I. esistenti sul territorio, nonché dal Gruppo regionale del C.A.I., rispondendo del proprio operato unicamente agli Organi centrali del C.N.S.A.S.

Art. 23) Statuto e Regolamento del S.R. o S.P.

Ciascun S.R. o S.P. deve dotarsi di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento, conformi alle leggi vigenti nella Regione o Provincia autonoma in cui opera, ma che non potranno essere in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

Lo Statuto dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale del C.N.S.A.S.

TITOLO 3 ORGANI CENTRALI

Art. 24) Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. è l'organo deliberante dello stesso. Essa è costituita dai Rappresentanti dei vari S.R. o S.P., come definiti dall'art. 25, da due Rappresentanti del Coordinamento speleologico designati ad assumere l'incarico di Vice presidente nazionale e di Consigliere nazionale, e dai componenti del Consiglio nazionale in carica.

Fanno inoltre parte dell'Assemblea nazionale quattro componenti nominati con mandato triennale dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. Compiti dell'Assemblea nazionale sono, in particolare, l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti del C.N.S.A.S. e loro eventuali modifiche, l'approvazione del bilancio preventivo, con eventuali relative variazioni, del bilancio consuntivo, la programmazione delle attività e la più generale identificazione delle linee di indirizzo del C.N.S.A.S.

Gli associati possono assistere alle assemblee nazionali.

L'avviso di convocazione è reso noto a tutti i soci del C.N.S.A.S. mediante pubblicazione sul sito internet www.cnsas.it e sulla piattaforma informatica accessibile ai soli soci C.N.S.A.S.

Art. 25) Rappresentanti regionali

La rappresentanza dei S.R. o S.P. nell'Assemblea nazionale è affidata per ciascun S.R. o S.P. di diritto al suo Presidente o, in sua assenza, al Vice presidente vicario.

L'Assemblea di ciascun S.R. o S.P. nomina un Rappresentante aggiuntivo ogni 400 soci o frazione non inferiore a 200 soci appartenenti a quel Servizio.

I Rappresentanti aggiuntivi durano in carica tre anni. Al termine del triennio le variazioni totali del numero di soci di ciascun S.R. o S.P. non devono determinare modifiche nel numero dei Rappresentanti aggiuntivi spettanti. Variazioni diverse possono essere autorizzate dall'Assemblea nazionale per particolari esigenze organizzative.

Art. 26) Consiglio nazionale del C.N.S.A.S.

Il Consiglio nazionale del C.N.S.A.S. è costituito dal Presidente nazionale, da due Vice presidenti nazionali e da sei

Consiglieri, nominati dall'Assemblea nazionale, di cui tre al proprio interno, uno su proposta del Coordinamento speleologico e due eletti su una lista di almeno 5 soci proposti dal Presidente nazionale, secondo quanto definito dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Il Consiglio nazionale del C.N.S.A.S. ha durata triennale ed ha il compito di attuare le linee programmatiche e di indirizzo stabilite dall'Assemblea nazionale e assolve alle altre funzioni previste dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Al Consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) controlla le spese previste dal bilancio;
- c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale;
- d) coordina le strutture Tecniche nazionali e le Scuole nazionali nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea nazionale;
- e) esercita le funzioni disciplinari ad esso demandata;
- f) propone le nomine dei responsabili tecnici nazionali che sono effettuate dall'Assemblea nazionale;
- g) pianifica l'organizzazione nazionale del C.N.S.A.S. e le attività addestrative operative di livello nazionale;
- h) pianifica le attività del C.N.S.A.S. quale struttura operativa nazionale della Protezione civile;
- i) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo.

Art. 27) Presidente nazionale e Vice presidenti nazionali

Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali del C.N.S.A.S. vengono eletti dall'Assemblea nazionale con mandato triennale.

Il Presidente nazionale promuove e coordina l'attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo stabilite dall'Assemblea nazionale, nonché assolve alle altre funzioni previste dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Il Presidente nazionale è il legale rappresentante del C.N.S.A.S.

I Vice presidenti nazionali coadiuvano il Presidente nazionale e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 28) Presidente onorario

Per meriti eccezionali, l'Assemblea nazionale può nominare un Presidente nazionale onorario del C.N.S.A.S.

Art. 29) Revisori dei conti del C.N.S.A.S.

I Revisori dei conti del C.N.S.A.S., che devono essere regolarmente iscritti all'albo dei Revisori contabili, sono nominati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. in numero di tre effettivi più tre supplenti, con mandato triennale. Un Revisore effettivo ed uno supplente vengono designati dal Consiglio nazionale.

Art. 30) Collegio dei Probi viri

Il Collegio dei Probi viri è composto da tre soci del C.N.S.A.S. nominati ogni tre anni dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. col compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su controversie insorte tra i soci del C.N.S.A.S. o tra soci ed organi del C.N.S.A.S. o tra organi e strutture del C.N.S.A.S., con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla perdita della qualità di socio ed a quelli disciplinari.

In caso di esito negativo della conciliazione le parti hanno facoltà di procedere secondo quanto disposto dal successivo art. 35.

L'Assemblea nazionale può nominare un componente supplente, qualora un Probo viro sia costretto a rinunciare all'esame di un caso per indisponibilità o incompatibilità.

TITOLO 4

DISCIPLINA,

APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento

Art. 31) Provvedimenti disciplinari

I soci del C.N.S.A.S. che si rendessero responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio, o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome del C.N.S.A.S. potranno, a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da: ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dai ruoli, esclusione, secondo quanto disposto dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Art. 32) Commissario

In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa di un S.R. o S.P., di una Zona, o di una Stazione è possibile la nomina di un Commissario con compiti e poteri opportuni.

- Per il commissariamento di S.R. o S.P. o di Zone la nomina spetta al Consiglio nazionale.

- Per il commissariamento delle Stazioni la nomina spetta al Consiglio regionale.

Il periodo di commissariamento in entrambi i casi non è superiore a dodici mesi, ma è prorogabile di altri dodici mesi.

Art. 33) Approvazione e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche dovranno essere deliberate dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e approvate dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

Art. 34) Scioglimento del C.N.S.A.S. e dei S.R. o S.P., delle Zone e delle Stazioni

Il C.N.S.A.S. può essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S., assunta con l'osservanza delle norme previste dal proprio Regolamento e con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto, sottoposta ad approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

Per i beni della Struttura operativa si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale C.A.I. relative allo scioglimento delle sezioni C.A.I.

L'Assemblea nazionale, al termine infruttuoso del commissariamento, può disporre lo scioglimento di un S.R. o un S.P. qualora lo stesso si renda responsabile di gravissime e reiterate condotte che rendano impossibile la prosecuzione delle attività dello stesso S.R. o S.P., ovvero danneggino in forma grave ed irreparabile gli interessi ed il buon nome del Corpo.

L'Assemblea nazionale delibera lo scioglimento del S.R. o S.P. a maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto, secondo le modalità previste dal Regolamento generale.

Lo scioglimento di una Zona o di una Stazione è deliberato dal Consiglio nazionale, su richiesta del Presidente regionale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di Zona o Stazione speleologica la richiesta di scioglimento deve essere formulata dal Coordinamento speleologico sentito il parere del S.R. o S.P. interessato.

La destinazione dei beni delle strutture liquidate viene deliberata dall'Assemblea nazionale, fatta salva l'osservanza della vigente legislazione in materia.

Art. 35) Lodo arbitrale

Per qualunque controversia tra soci del C.N.S.A.S., tra soci ed organi del C.N.S.A.S., e tra organi del C.N.S.A.S., esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Proviviri, e per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un S.R. o S.P., di una Zona o di una Stazione è ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli art. 806 e seguenti C.P.C.

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 C.P.C., e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 36) Soccorso alpino valdostano

Al Soccorso alpino valdostano, in ragione delle peculiari normative regionali, è riconosciuto lo stato di servizio regionale federato, assumendo, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta i compiti e le funzioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. I rapporti tra C.N.S.A.S. e S.A.V. sono disciplinati da appositi protocolli di intesa.

Art. 37) Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I.

NORMA TRANSITORIA

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, del nuovo Regolamento generale e del Regolamento disciplinare, le strutture organizzative esistenti verranno convertite direttamente, in via provvisoria in quelle previste dal nuovo Statuto, mantenendo gli attuali Responsabili fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

Gli Statuti regionali già approvati dal Consiglio nazionale mantengono la loro efficacia, ma sono da intendersi abrogate sin d'ora le norme in conflitto con il presente Statuto e con il Regolamento generale ed il Regolamento disciplinare.

La norma di cui all'art.18 è immediatamente precettiva senza necessità di delibera modificativa degli Statuti regionali.

Gli Statuti dei S.R. o S.P. dovranno comunque armonizzarsi al presente Statuto entro due anni dall'entrata in vigore.

- Approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 9 maggio 2009.
- Approvato con emendamenti dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. il 12 settembre 2009.
- Approvato dall'Assemblea nazionale del 21 novembre 2009.
- In vigore dal 1° Gennaio 2010.
- Modificato dall'Assemblea nazionale del 2 ottobre 2011.
- Modificato dall'Assemblea nazionale del 5 ottobre 2013.

ALLEGATO SUB. A

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%;

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n. 185 C in separazione magenta 100% giallo 100%;

All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n. 185 C in separazione magenta 100% giallo 100%;

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono piccozza e cannocchiale sul lato sinistro, corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.

**COMPOSIZIONE ASSEMBLEA**

Presidente più 1 ogni 400 iscritti con soglia a 200 alla data del 16/12/2006

Servizio	N. iscritti	N. rappresentanti in Assemblea		
		N. attuale	N. aggiornato	Variazione
VALLE D'AOSTA	729	2	3	+1
PIEMONTE	1544	4	5	+1
LOMBARDIA	1021	4	4	0
TRENTINO	667	2	3	+1
ALTO ADIGE	515	2	2	0
VENETO	688	2	3	+1
FRIULI VENEZIA GIULIA	330	1	2	+1
LIGURIA	193	1	1	0
EMILIA ROMAGNA	336	1	2	+1
TOSCANA	245	1	2	+1
MARCHE	131	1	1	0
UMBRIA	54	1	1	0
LAZIO	137	1	1	0
CAMPANIA	37	0	1	+1
ABRUZZO	132	1	1	0
MOLISE	25	0	1	+1
PUGLIA	39	1	1	0
BASILICATA	33	0	1	+1
CALABRIA	62	0	1	+1
SICILIA	180	1	1	0
SARDEGNA	104	1	1	0
COORDINAMENTO SPELEO.		5	2	-3
C.A.I.		4	4	0
totali	7202	36	44	+9

REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

CAPO I COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1) Contenuto

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.).

Art. 2) Marchio

Il C.N.S.A.S. adotta il marchio comune di cui all'allegato sub A dello Statuto del C.N.S.A.S.

L'uso del marchio è obbligatorio per tutti gli organi centrali e periferici. Il Consiglio nazionale esercita l'attività di vigilanza sull'uso del marchio.

Art. 3) Uso non conforme del marchio

L'adozione o l'uso del marchio in modo non conforme alle norme dello Statuto, del presente Regolamento, delle direttive del Consiglio nazionale o che comunque sia in contrasto con gli interessi collettivi del C.N.S.A.S., determina i provvedimenti disciplinari di cui allo Statuto e al Regolamento disciplinare.

CAPO II SOCI ORDINARI

Art. 4) Requisiti d'ammissione

Possono presentare richiesta di ammissione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti al C.A.I. ed in regola con la quota associativa;
- siano maggiorenni e non abbiano superato il 45° anno di età, tranne deroghe deliberate dal Consiglio regionale o provinciale;
- siano in possesso del certificato anamnestico attestante l'idoneità;
- abbiano superato positivamente, qualora previsto, la griglia di ingresso prevista dai Piani formativi.

Art. 5) Aspirante socio

La richiesta di ammissione al C.N.S.A.S. può essere preceduta da un periodo quale aspirante socio. L'apposita domanda deve essere presentata, tramite il Capo stazione competente per territorio al Presidente regionale o provinciale, che provvede alla formulazione dell'elenco degli aspiranti soci per l'ammissione alle prove attitudinali e per l'inoltro alla Direzione nazionale ai soli fini assicurativi.

Il richiedente ammesso assume la qualifica di aspirante socio, la quale non comporta le prerogative del socio ordinario.

Lo status di aspirante socio può durare al massimo tre anni.

Art. 6) Ammissione a socio ordinario

Al superamento della griglia di ingresso che, di norma, si svolge entro il mese di novembre, l'aspirante socio formula domanda di iscrizione per l'ammissione a socio ordinario.

Nella stessa deve definire la propria adesione al C.A.I. tramite la Sezione nazionale C.N.S.A.S., una Sezione territoriale o una Sezione nazionale del C.A.I., secondo quanto previsto al paragrafo K dell'art. 7 del presente Regolamento.

Il Capo Stazione competente per territorio, controllata la regolarità della domanda la trasmette al Consiglio di zona, il

quale, unitamente al parere sull'opportunità di ammettere il nuovo socio, comunica la richiesta al Presidente regionale o provinciale.

Il Presidente regionale o provinciale, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale o provinciale, provvede all'iscrizione del socio a far data dal 1° gennaio successivo, comunicando la stessa al Presidente nazionale per l'inserimento nell'elenco dei soci ordinari.

Il Consiglio regionale o provinciale può respingere la richiesta di ammissione a proprio insindacabile giudizio.

Art. 7) Doveri dei soci

1. L'attività del socio deve svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili.

2. La fiducia reciproca tra soci e tra soci e propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Corpo e della sicurezza nelle operazioni.

3. Il socio ha il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti assegnati dal proprio responsabile, di mantenere un adeguato livello addestrativo secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario.

4. Il socio deve inoltre controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati, segnalando qualsiasi difetto al suo responsabile territoriale.

5. E' dovere del socio partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza o alle quali essa partecipa.

6. In particolare, il socio che non ricopre incarichi elettivi nei ruoli di Presidente e Vice Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Presidente e Vice Presidente regionale o provinciale, Delegato e Vice Delegato, ovvero una delle cariche nazionali afferenti il Coordinamento Speleologico (Responsabile nazionale, Vice Responsabile nazionale e Componenti Esecutivo), deve partecipare agli eventi addestrativi e di mantenimento delle qualifiche previsti dai Piani formativi di riferimento.

7. I soci debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità che non siano specificamente stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo.

8. In particolare, non potranno essere svolte al di fuori del C.N.S.A.S., attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Consiglio nazionale.

9. I soci non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, rilasciare interviste se non espressamente autorizzati dal Delegato o dal Presidente regionale o provinciale. L'utilizzo dei social network è consentito nel rispetto delle disposizioni impartite dal Consiglio nazionale.

10. I soci potranno utilizzare i materiali ed i simboli del Corpo esclusivamente durante l'attività istituzionale.

11. Il socio è tenuto a versare la quota di ammissione e la quota associativa annuale al C.A.I. La quota associativa annuale va corrisposta ad una Sezione territoriale del C.A.I. o a un'altra sezione nazionale del C.A.I. (regime di doppia appartenenza contestuale) o alla Sezione nazionale C.N.S.A.S., comunque entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 8) Diritti

Tutti i soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel C.N.S.A.S. secondo quanto previsto dall'ordinamento interno.

Hanno inoltre diritto:

- di partecipare alla vita associativa del C.N.S.A.S.;
- di essere informati delle attività promosse dallo stesso;
- di operare in condizioni di sicurezza;
- di operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative;

e) di ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica, previo consenso del Delegato accettante. Il mantenimento della qualifica tecnica è subordinata a eventuali verifiche.

Art. 9) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) cessata appartenenza al C.A.I.;
- b) dimissioni, da presentarsi per iscritto al Capostazione competente;
- c) raggiungimento dell'età di anni 75;
- d) inattività;
- e) inidoneità tecnica;
- f) inidoneità attitudinale;
- g) esclusione.

La perdita della qualità di socio di cui ai punti a), b) e c) deve essere comunicata dal Capo Stazione competente al Delegato di zona ed al Presidente regionale o provinciale che ne darà, a sua volta, comunicazione al Presidente nazionale per la cancellazione del nominativo del socio dagli elenchi.

Art. 10) Inattività

La cessazione per inattività è conseguente alla mancata ed ingiustificata partecipazione in forma continuativa alle operazioni di soccorso, ai corsi di formazione ed alle esercitazioni programmate.

Il Capo stazione, al verificarsi di questa condizione, invita il socio, mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax a presentare entro 15 giorni dal ricevimento adeguate motivazioni scritte.

In assenza di motivazioni o ritenendo le stesse insufficienti il Capo stazione trasmette la richiesta di cancellazione dagli elenchi, debitamente motivata, al Consiglio di zona che delibera in merito.

Il Delegato di zona invia copia del provvedimento al Presidente regionale o provinciale che a sua volta lo comunica al Presidente nazionale.

Art. 11) Inidoneità tecnica

L'inidoneità tecnica si verifica allorché il socio perde i requisiti per svolgere attività di soccorso in base a quanto previsto dai Piani formativi di riferimento.

Il Capo stazione, rilevata l'inidoneità, comunica al Delegato di zona la perdita di qualità di socio per gli adempimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Art. 12) Inidoneità attitudinale

L'inidoneità attitudinale si verifica allorché il socio, pur essendo in possesso di adeguati requisiti tecnici, con la sua condotta non abbia più i requisiti per cooperare in sicurezza e serenità con la struttura di sua pertinenza, ovvero, qualora lo stesso si ponga in conflitto di interessi con il C.N.S.A.S., a seguito della sua appartenenza ad altra struttura pubblica o privata operante nel settore del soccorso in ambiente imperativo.

Il Capo Stazione rilevata l'inidoneità, con il parere favorevole dell'Assemblea di stazione presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, chiede al Consiglio di zona di procedere alla declaratoria di inidoneità del socio, in riferimento a quanto previsto dal Regolamento disciplinare del Corpo.

In tal caso il Delegato di zona invita il socio, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata a presentare entro quindici giorni eventuali memorie difensive e a chiedere di essere sentito dal Consiglio di zona, anche a mezzo di Consigliere all'uopo delegato.

Decorso tale termine, e sentito l'interessato ove dallo stesso richiesto, il Consiglio di zona delibera con provvedimento motivato sulla declaratoria di inidoneità.

Il Delegato di zona comunica il provvedimento all'interessato ed al Presidente regionale o provinciale, il quale dà immediata comunicazione al Presidente nazionale per la cancellazione dagli elenchi.

Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Art. 13) Esclusione

La perdita della qualità di socio per esclusione avviene a seguito di provvedimento previsto dall'apposito Regolamento disciplinare.

Art. 14) Soci ordinari tecnici

Sono soci ordinari tecnici i soci che, avendo superato le prove di selezione, conseguono e mantengono una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del C.N.S.A.S.

Art. 15) Soci ordinari collaboratori

Possono essere soci collaboratori coloro che si siano contraddistinti all'interno della propria Stazione nell'attività di soccorso alpino e/o speleologico, pur non avendo più i requisiti per la qualifica di Operatore tecnico.

Possono anche essere ammessi quali soci ordinari collaboratori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 lettera d) del presente Regolamento, i soci C.A.I. dotati di particolari competenze tecniche. Gli stessi possono essere occasionalmente impiegati in attività di supporto in operazioni di soccorso, richiedenti competenze nell'ambito di attività logistiche e gestionali.

I soci collaboratori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari tecnici, incluso l'obbligo di partecipare, nell'ambito delle proprie competenze e capacità, all'attività addestrativa.

Ai soci ordinari collaboratori si applicano tutte le cause di perdita della qualità di socio previste dal presente Regolamento e dallo Statuto, con esclusione della mera inidoneità tecnica.

CAPO III SOCI GIOVANI

Art. 16) Soci giovani

Ogni Servizio Regionale (S.R.) o Servizio Provinciale (S.P.), può istituire la Sezione giovani composta da ragazzi/e con età compresa tra i 14 ed i 19 anni. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da un genitore esercente la potestà, ovvero da chi ne detenga la legale rappresentanza, accompagnata da un certificato anamnestico che ne attesti l'idoneità.

La Sezione giovani viene istituita per formare e diffondere tra i giovani i principi e i valori del volontariato del C.N.S.A.S.

I giovani non possono essere impiegati nelle funzioni proprie dei soci ordinari e devono comunque essere coperti da idonea polizza assicurativa stipulata a cura e spese del S.R. o S.P.

I S.R. o S.P. disciplinano con apposito Regolamento la costituzione ed il funzionamento della Sezione giovani.

CAPO IV COSTITUZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 17) Zona di soccorso

La Zona di soccorso è l'articolazione territoriale del S.R. o S.P.

Ciascun S.R. o S.P. ricopre il proprio territorio di competenza con una o più Zone di soccorso alpino e speleologico o bivalenti, il cui numero e i cui confini vengono determinati dal Consiglio del S.R. o S.P.

La delibera istitutiva della Zona è sottoposta all'approvazione del Consiglio nazionale.

Art.18) Stazione di soccorso

La Stazione di soccorso è l'entità operativa tecnica di base istituita dal Consiglio di zona, sul proprio territorio di competenza, in base alle esigenze organizzative del soccorso.

Ogni Stazione può avere un socio collaboratore ogni 10 soci ordinari tecnici, con arrotondamento per eccesso alla sesta unità. In ogni caso, la somma dei soci collaboratori e dei soci tecnici con la qualifica di Operatori di Soccorso Base (O.S.B.), non deve superare la metà del numero di componenti della Stazione.

Qualora, per comprovate esigenze tecniche, la Stazione sia speleo-alpinistica, la stessa è suddivisa in due squadre, rispettivamente speleologica ed alpinistica.

Art. 19) Assemblea di Stazione

L'Assemblea di Stazione è costituita da tutti i soci ordinari in organico.

Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Capo stazione che la presiede.

Elegge il Capo stazione ed uno o più Vice capo stazione, di cui uno con funzioni vicarie. Approva i rendiconti finanziari, l'organico e i programmi di attività della Stazione. Assolve alle altre funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 20) Capo stazione e Vice capo stazione

Il Capo stazione e il Vice capo stazione vengono eletti dall'Assemblea di stazione ogni tre anni tra i soci ordinari in possesso di una delle qualifiche tecniche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del C.N.S.A.S. e che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a tre anni.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea di stazione viene convocata entro 15 giorni per procedere a nuova elezione.

Il Capo stazione ed i Vice capo stazione eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Il Consiglio regionale o provinciale può comunque autorizzare, per gravi motivi e con provvedimento motivato, candidature di soci non in possesso del requisito di anzianità. Il possesso di una qualifica tecnica è, invece, requisito inderogabile.

Art. 21) Compiti del Capo stazione e dei Vice capo stazione

Il Capo stazione, nel territorio di sua competenza, coordina e dirige le attività addestrative e di soccorso che non richiedano l'impegno e l'intervento della delegazione o di strutture di livello superiore.

Gestisce i beni in uso alla Stazione.

In accordo con il Delegato di zona mantiene rapporti con gli Enti presenti nel territorio di sua competenza, ma non può stipulare accordi, contratti o convenzioni senza apposita delega del Presidente regionale o provinciale.

Rappresenta la Stazione all'interno del Consiglio di zona.

Risponde delle attività di soccorso ed addestrative al Delegato di zona ed al Presidente regionale o provinciale cui è operativamente sottoposto.

Si attiene ed ottempera alle direttive operative impartite dal Delegato di zona ed alle delibere degli organi collegiali e superiori.

Emette i provvedimenti cautelari di sua competenza.

Il Vice capo stazione vicario sostituisce il Capo stazione in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 22) Consiglio di Zona

Il Consiglio di zona è costituito almeno da tutti i Capi stazione della Zona di pertinenza, dal Delegato e dal Vice delegato vicario.

Il Consiglio di zona è presieduto dal Delegato che ne cura la convocazione e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Elegge il Delegato ed i Vice delegati.

Organizza, pianifica e verifica la gestione delle attività operative e addestrative del territorio di propria pertinenza.

Vigila sul corretto andamento delle attività delle Stazioni. Cura l'organizzazione degli eventi necessari per l'applicazione dei piani formativi. Approva i rendiconti finanziari della Zona.

Definisce la corretta distribuzione sul territorio delle dotazioni di soccorso ed alloca le risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle Stazioni.

Approva l'organico di Zona.

Emette i provvedimenti disciplinari e di cessazione della qualifica di socio di propria competenza.

Sono comunque fatte salve le norme di cui al Regolamento del Soccorso speleologico per le Zone speleologiche.

Art. 23) Delegato e Vice delegati

Il Delegato e i Vice delegati, di cui uno con funzioni vicarie, vengono eletti dal Consiglio di zona ogni tre anni tra i soci ordinari della Zona di soccorso che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a tre anni e che abbiano conseguito almeno una qualifica tra quelle previste dai Piani formativi di riferimento.

I Delegati ed i Vice delegati devono comunque partecipare, entro 24 mesi dalla loro elezione, ad uno stage formativo - gestionale.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Consiglio di zona viene convocato entro 15 giorni per procedere a nuova elezione.

Il Delegato e i Vice delegati eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Il Consiglio regionale può comunque autorizzare, per gravi motivi e con provvedimento motivato, candidature di soci non in possesso del requisito di anzianità. L'aver conseguito, ancorché non mantenuto, almeno una qualifica tecnica è, invece, requisito inderogabile.

Art. 24) Compiti del Delegato e dei Vice delegati

Il Delegato di zona coordina le attività delle Stazioni e dirige le attività operative, di soccorso, di addestramento e di protezione civile non risolvibili a livello di Stazione o che comunque richiedano l'intervento e il supporto di altri organi tecnici.

Risponde delle attività addestrative e di soccorso al Presidente regionale o provinciale, cui è operativamente sottoposto.

Amministra i beni ed il patrimonio della Zona.

Risponde della gestione della Zona all'Assemblea ed al Consiglio regionale o provinciale.

Mantiene, nell'ambito del territorio di pertinenza, rapporti con enti ed istituzioni con i quali può stipulare accordi e convenzioni previa specifica delega del Presidente regionale o provinciale.

Emette i provvedimenti cautelari ed urgenti di propria competenza.

Il Vice delegato vicario sostituisce il Delegato in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Sono fatte salve le specifiche attribuzioni e responsabilità previste dal Regolamento del Coordinamento speleologico.

Art. 25) Assemblea regionale o provinciale – composizione

L'Assemblea regionale o provinciale è composta almeno dal Presidente regionale o provinciale che la presiede e ne cura la convocazione, dal Vice presidente vicario, dai Delegati di zona, dai Capi stazione.

E' data facoltà ai S.R. o S.P. di ampliarne la composizione con la nomina di rappresentanti aggiuntivi, ovvero di costituirla come Assemblea plenaria dei soci ordinari del Servizio.

Art. 26) Assemblea regionale o provinciale – compiti

Le funzioni dell'Assemblea sono:

- elezione del Presidente e dei Vice presidenti regionali o provinciali;
- nomina, su proposta del Consiglio regionale o provinciale, del Collegio dei revisori dei conti;
- approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno;
- approvazione e verifica delle linee programmatiche delle attività di soccorso;
- approvazione e modificazione dello Statuto regionale o provinciale, dei regolamenti di attuazione;
- autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati.

L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo.

**Art. 27) Assemblea regionale o provinciale
Modalità di convocazione e di deliberazione**

L'Assemblea regionale o provinciale viene convocata, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente regionale o provinciale anche su richiesta del Consiglio regionale o provinciale, dei Revisori dei conti, dal Consiglio nazionale, o di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea regionale o provinciale.

L'Assemblea regionale o provinciale è tenuta almeno una volta all'anno. Nel caso di modificazioni di Statuto e Regolamento, nonché alienazioni di beni immobili, l'Assemblea è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono validamente prese con il voto della maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono vincolanti per il Consiglio regionale, per i Consigli di zona e per le Stazioni.

Art. 28) Consiglio regionale o provinciale

Il Consiglio regionale o provinciale è l'organo esecutivo e gestionale dei S.R. o S.P.

E' sempre formato da un numero dispari di componenti ed è costituito almeno dal Presidente e dai Vice presidenti, nonché dai Delegati di zona.

Alle riunioni del Consiglio regionale o provinciale devono essere invitati i rappresentanti nell'Assemblea nazionale previsti dall'Art. 25 dello Statuto C.N.S.A.S.

Il Consiglio regionale o provinciale è presieduto dal Presidente regionale o provinciale che ne cura la convocazione. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi anche in video conferenza o in tele conferenza.

Art. 29) Compiti del Consiglio regionale o provinciale

Il Consiglio del S.R. o S.P. ha il compito di coordinare tutte le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale, predisporre i bilanci, delibera sui procedimenti disciplinari di sua competenza, propone all'Assemblea regionale o provinciale i nominativi per il Collegio dei revisori dei conti.

Delibera sull'assegnazione dei fondi da attribuire alle singole zone e ne verifica la corretta allocazione.

Dispone, occorrendo, il commissariamento di Zone o Stazioni, al verificarsi di situazioni che ne impediscano il corretto andamento gestionale ed operativo.

Art. 30) Presidente e Vice presidente regionale o provinciale

Il Presidente e i Vice presidenti regionali o provinciali vengono eletti tra i soci dello stesso S.R. o S.P. che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a cinque anni.

Il Presidente e i Vice presidenti regionali o provinciali devono comunque partecipare entro 24 mesi dalla loro elezione ad uno stage formativo – gestionale.

Il Consiglio nazionale può comunque autorizzare, per gravi motivi e con provvedimento motivato, candidature di soci non in possesso del requisito di anzianità i cui al comma 1 del presente articolo.

In caso di anticipata cessazione dalla carica si procede ad una nuova elezione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il Presidente e il Vice presidente eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 31) Elezioni del Presidente e del Vice presidente regionale o provinciale

L'Assemblea per l'elezione del Presidente e del Vice presidente regionale o provinciale è convocata secondo le modalità di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 32) Compiti del Presidente e dei Vice presidenti regionale o provinciale

Il Presidente regionale o provinciale è il responsabile del S.R. o S.P., ne rappresenta la unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni del Presidente nazionale, del Consiglio nazionale e dell'Assemblea nazionale.

E' il rappresentante legale del S.R./S.P. E' componente di diritto dell'Assemblea nazionale. Convoca e presiede il Consiglio regionale o provinciale e l'Assemblea regionale provinciale. Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea regionale o provinciale e del Consiglio regionale o provinciale.

Sovrintende all'organizzazione del servizio e delle Zone. Dirige e coordina le attività addestrative e operative, ivi incluse le emergenze di protezione civile, di competenza regionale o provinciale.

E' il responsabile di operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso. Coordina la formazione e l'attività operativa di elisoccorso.

Sovrintende al personale dipendente. Sovrintende e coordina le attività delle Scuole regionali o provinciali, salve le prerogative delle scuole di soccorso speleologico.

Può costituire commissioni tecniche e gruppi di lavoro che dirige e coordina.

Rappresenta il Servizio regionale o provinciale nei rapporti, anche operativi, con le Istituzioni e gli enti presenti sul territorio regionale o provinciale.

Cura all'interno della regione o della provincia i rapporti con gli enti, amministrazioni, associazioni e istituzioni e stipula convenzioni, protocolli di intesa ed operativi, dichiarazioni di principio e quant'altro sia ritenuto utile al fine di promuovere, intensificare e finanziare le attività.

Può proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale o provinciale a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con altre organizzazioni.

Le richieste di finanziamento a enti nazionali o internazionali debbono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio nazionale.

Ha la rappresentanza in giudizio del Servizio regionale o provinciale.

Cura l'applicazione delle direttive e degli indirizzi del Consiglio nazionale.

In occasione di calamità di particolare rilievo o comunque di attività che richiedano il coinvolgimento del C.N.S.A.S.

quale struttura operativa nazionale ai sensi dell'art. 11 lettera l) L. 225/1992, il Presidente regionale o provinciale opera alle dirette dipendenze del Presidente nazionale.

Provvede ai contatti con gli organi di informazione e di stampa direttamente o a mezzo di persona di sua fiducia per quanto di rilevanza regionale.

Il Vice presidente regionale o provinciale vicario sostituisce il Presidente regionale o provinciale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni.

Art. 33) Revisori dei conti del S.R. o S.P.

L'Assemblea regionale o provinciale nomina uno o più Revisori dei conti salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni regionali o provinciali.

I Revisori possono essere nominati anche tra i soci del C.A.I. di provata esperienza. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Revisore.

Compito dei Revisori è il controllo sulla corretta gestione contabile di cui riferiscono almeno semestralmente al Consiglio regionale o provinciale.

Provvedono inoltre ad allegare la propria relazione al bilancio consuntivo.

Art. 34) Organizzazione periferica

Ciascun S.R. o S.P. di cui l'Assemblea nazionale delibera l'istituzione, si costituisce in Associazione dotandosi di proprio Statuto e Regolamento che non possono essere in contrasto con lo Statuto e il Regolamento generale del C.N.S.A.S.

E' facoltà dei S.R. o S.P., nel rispetto dei principi generali dello Statuto nazionale e del presente Regolamento, scegliere l'assetto giuridico più idoneo per l'Associazione.

Lo Statuto di ogni S.R. o S.P. deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale.

Il Servizio Regionale o provinciale che non si è ancora dotato di proprio Statuto e Regolamento deve fare riferimento allo Statuto e al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

CAPO V ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 35) Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente nazionale o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea nazionale è convocata e presieduta dal Presidente nazionale.

In caso di convocazione richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio nazionale o da un terzo dei componenti dell'Assemblea nazionale, questa deve essere riunita entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea è validamente costituita anche in seconda convocazione con un numero pari al 50% più 1 degli aventi diritto al voto, deleghe comprese nella misura di non più di una per votante.

L'Assemblea nazionale delibera a maggioranza dei presenti se non diversamente stabilito.

In caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento generale, l'Assemblea nazionale è validamente costituita da almeno due terzi dei propri componenti che deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

I Consiglieri nazionali eletti ai sensi del successivo articolo 36 lettera c), che non siano già membri di diritto dell'Assemblea nazionale, non hanno diritto di voto in seno alla stessa.

E' ammessa una sola delega esclusivamente ad un altro componente.

Il voto è palese, tranne per l'elezione del Presidente nazionale, dei Vice presidenti nazionali e dei componenti del Consiglio nazionale.

All'Assemblea nazionale possono partecipare, su invito del Presidente nazionale, senza diritto di voto, soci che debbano relazionare su questioni specifiche. Se invitati, possono partecipare anche non soci per la trattazione di temi e problemi di particolare importanza ed interesse.

L'Assemblea nazionale svolge le funzioni ad essa demandate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti del Corpo.

CAPO VI CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 36) Il Consiglio nazionale

I componenti del Consiglio nazionale vengono eletti dall'Assemblea nazionale:

- a) tre tra i componenti dell'Assemblea stessa;
- b) uno proposto dal Coordinamento speleologico;
- c) due su una lista di almeno 5 soci proposti dal Presidente nazionale.

Tutti i candidati devono avere un'anzianità di iscrizione al Corpo superiore ai cinque anni.

Non possono essere eletti i soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.

Vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede al ballottaggio tra i candidati a pari voto. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.

Il Consigliere nazionale designato dal Coordinamento speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario, dovrà essere sostituito dal Coordinamento medesimo.

I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora un componente il Consiglio nazionale perda il requisito di eleggibilità relativo all'appartenenza all'Assemblea, porta comunque a termine il proprio mandato. In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea nazionale, che deve essere convocata entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Consiglieri.

I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 37) Funzionamento del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del Presidente nazionale almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio nazionale è disposta mediante invio d'avviso scritto, anche via fax o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, dariceversi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e indicante giorno, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso la convocazione sia richiesta da cinque componenti del Consiglio nazionale, la riunione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide alla presenza di almeno cinque componenti tra cui tre consiglieri.

Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la riunione del Consiglio nazionale in video conferenza o tele conferenza.

Art. 38) Compiti del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è l'organo di governo del C.N.S.A.S. Esso attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea nazionale. In particolare al Consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) controlla le spese previste dal bilancio;
- c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale;
- d) coordina le Strutture tecniche nazionali e le Scuole nazionali nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea nazionale;
- e) esercita la funzione disciplinare ad esso demandata;
- f) propone le nomine dei responsabili tecnici nazionali che sono effettuate dall'Assemblea nazionale;
- g) pianifica l'organizzazione nazionale del C.N.S.A.S. e le attività addestrative e operative di livello nazionale;
- g) pianifica le attività del C.N.S.A.S. quale struttura operativa nazionale della Protezione civile. Svolge altresì ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti del Corpo.
- h) adotta in via d'urgenza i regolamenti necessari al corretto funzionamento della struttura, che devono essere ratificati, a pena di decadenza degli stessi, entro 90 giorni dall'Assemblea nazionale.

CAPO VII PRESIDENTE NAZIONALE E VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Art. 39) Il Presidente nazionale e i Vice presidenti nazionali

Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali vengono eletti dall'Assemblea nazionale tra i soci ordinari del Corpo che abbiano anzianità di iscrizione superiore a sette anni.

Non possono essere eletti i soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.

Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti ovvero si procede al ballottaggio fra i candidati a pari voto, ovvero viene eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.

Il Vice presidente nazionale designato dal Coordinamento speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario, può essere sostituito dal Coordinamento medesimo.

Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali durano in carica tre anni.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea nazionale viene convocata entro 60 giorni per procedere a nuova elezione.

Il Presidente nazionale ed i Vice presidenti nazionali eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 40) Compiti del Presidente nazionale e dei Vice presidenti nazionali

Il Presidente nazionale è il Responsabile del Corpo e ne rappresenta l'unità morale ed etica. Ha la legale rappresentanza del Corpo ed ha mandato triennale.

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti:

- convoca e presiede l'Assemblea nazionale ed il Consiglio nazionale e ne coordina i lavori;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale;
- sovrintende all'organizzazione del Corpo ed al personale dipendente;
- sovrintende alle attività delle Scuole e delle Commissioni nazionali;

- rappresenta il C.N.S.A.S. nei rapporti, anche operativi, con le istituzioni nazionali, gli enti e le amministrazioni dello Stato e le organizzazioni sovranazionali di soccorso;

- ha la rappresentanza in giudizio del Corpo;
- coordina e dirige il Corpo, quale struttura operativa nazionale di Protezione civile;
- cura i rapporti con la Protezione civile nazionale e, in caso di calamità e comunque eventi ed attività che richiedano il coinvolgimento del C.N.S.A.S. quale Struttura operativa nazionale, assume il coordinamento operativo di tutti i servizi di soccorso del Corpo emettendo all'uopo i provvedimenti e le disposizioni vincolanti ritenute più opportune;
- nomina i soci Emeriti.

Svolge altresì ogni altra funzione o compito ad esso demandato per Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti del Corpo, dal Consiglio nazionale o dall'Assemblea nazionale.

I Vice Presidenti nazionali sostituiscono il Presidente nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuvano nelle sue funzioni.

Sempre in caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza dell'Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale è affidata al Vice presidente nazionale di nomina alpina.

CAPO VIII COMITATO DI COORDINAMENTO SPELEOLOGICO

Art. 41) Il Comitato di coordinamento speleologico

Il Comitato di coordinamento speleologico, dotato di un proprio Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale, elegge tra i propri componenti un Responsabile nazionale ed un Vice responsabile nazionale.

Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di coordinamento speleologico sceglie tra i propri componenti i rappresentanti da designare rispettivamente alla carica di Vice presidente nazionale e di Consigliere nazionale. Coordina le Scuole nazionali di settore.

CAPO IX SCUOLE NAZIONALI

Art. 42) Le Scuole nazionali

Le Scuole nazionali sono organi tecnici del C.N.S.A.S. istituite dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente nazionale.

Hanno compiti formativi e valutativi in merito a:

- a) ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e speleologico con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione e dell'emergenza - urgenza sanitaria;
- b) formazione e aggiornamento degli Istruttori nelle diverse discipline;
- c) partecipazione alle iniziative scientifiche anche a livello internazionale;
- d) organizzazione di corsi di addestramento per i soci;
- e) ogni altro compito o funzione ad esse affidato dall'Assemblea nazionale, dal Presidente nazionale o dal Consiglio nazionale, predispongono, altresì, in concerto con il Consiglio nazionale, i Piani formativi da sottoporre all'Assemblea nazionale e ne curano l'applicazione, ogni Scuola nazionale è retta da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale.

CAPO X BILANCIO

Art. 43) Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio nazionale e deve essere sottoposto all'Assemblea nazionale corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, per l'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio nazionale e deve essere sottoposto all'Assemblea nazionale, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 44) Il Patrimonio

Il patrimonio del C.N.S.A.S. è costituito:

- a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;
- d) dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;
- e) dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Il patrimonio del C.N.S.A.S. è formato da un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e da un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il C.N.S.A.S. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il C.N.S.A.S. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il C.N.S.A.S. ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni no profit o per fini di pubblica utilità.

I singoli S.R. o S.P. sono dotati di un proprio patrimonio.

Art. 45) Il Fondo di solidarietà

Nell'ambito del bilancio del C.N.S.A.S. viene istituito un Fondo di solidarietà vincolato, destinato a fare fronte a particolari esigenze di solidarietà verso soci, loro eredi o ad altre iniziative umanitarie.

Qualsiasi prelievo dal Fondo di solidarietà deve essere deliberato dall'Assemblea nazionale.

Il Fondo di solidarietà è costituito dal prelievo di € 1,50 per ogni socio; la somma sarà prelevata dal bilancio del C.N.S.A.S. entro il 31 dicembre di ogni anno. La stessa è incrementata dal contributo dei S.R. o S.P. in ragione di € 1,00 per ogni socio; la somma verrà prelevata dalle entrate dei S.R. o S.P. e dovrà essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno al C.N.S.A.S.

Il fondo potrà essere incrementato da eventuali contributi volontari erogati da privati o enti.

CAPO XI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46) Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con le modalità di cui all' Art. 29 dello Statuto C.N.S.A.S., dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Collegio. I componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento per qualsiasi causa.

La prima convocazione del Collegio è disposta dal Presidente nazionale.

Nella prima riunione il Collegio nomina il suo Presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque prima dell'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 47) Compiti del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione contabile del Corpo.

I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa ed al controllo dei documenti contabili del Corpo.

Il Collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e predispone la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea nazionale.

L'eventuale inattività del Collegio viene segnalata dal Presidente nazionale al Presidente generale del C.A.I. e al Comitato centrale di indirizzo e controllo per l'adozione delle necessarie iniziative.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale, cui devono essere invitati, senza diritto di voto.

CAPO XII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 48) Il Collegio dei Probi viri

L'Assemblea nazionale elegge i componenti del Collegio dei probi viri tra i soci C.N.S.A.S. di provata rettitudine morale, con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza a livello nazionale nell'ambito del C.N.S.A.S.

Il Collegio dei probi viri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Alla prima riunione il Collegio nomina il Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Art. 49) Compiti del Collegio dei probi viri

Il Collegio dei Probiviri è organo di conciliazione interna del C.N.S.A.S.

Effettua il tentativo obbligatorio di conciliazione sulle controversie tra soci, tra Organi del Corpo centrali e periferici e tra questi e i singoli soci con esclusione di ogni competenza su provvedimenti disciplinari e procedimenti per la perdita della qualità di socio.

L'eventuale ricorso al Collegio arbitrale di cui all'art. 35 dello Statuto non può intervenire se non dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, per i casi in cui lo stesso è ammesso, nel corso del quale, le parti sono tenute alla riservatezza.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50) Modalità generali di convocazioni e di deliberazione

Le Assemblee sono convocate almeno quindici giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea può validamente deliberare in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

E' ammesso il voto per delega, ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dei preposti anche nel caso di richieste specifiche, l'Assemblea è convocata dal Presidente dell'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità.

Nel caso di assemblee elettive, in seconda convocazione, l'Assemblea, eccettuata quella nazionale, è validamente costituita con la presenza non inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto, deleghe comprese nella misura di non più di una per votante.

L'Assemblea nomina un Presidente, un segretario verbalizzante ed un numero di scrutatori non inferiore a tre.

Preliminarmente il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale.

Si procede quindi alla presentazione delle candidature e alla verifica di eleggibilità. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Esaurite le operazioni di voto, delle quali viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, e dal segretario e dagli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti.

Art. 51) Durata cariche elettive

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere ricoperte anche per più mandati consecutivi.

Ogni socio può ricoprire le seguenti cariche per un numero di mandati massimo:

- a) 4 mandati consecutivi per Capo stazione;
- b) 4 mandati consecutivi per le cariche rispettivamente di Delegato e Vice delegato;
- c) 4 mandati consecutivi per le cariche rispettivamente di Presidente regionale o provinciale e Vice presidente regionale o provinciale;
- d) 4 mandati consecutivi per le cariche rispettivamente di Presidente nazionale, Vice presidente nazionale e Consigliere nazionale.

Il mandato si ritiene compiuto con il superamento di almeno la metà della durata triennale prevista.

Decorsi tutti i mandati previsti per le rispettive cariche, non è consentita la candidatura per la medesima carica se non è decorso un periodo di almeno tre anni.

E' data facoltà ai S.R. o S.P. di ridurre ulteriormente il numero dei mandati nei propri Statuti o Regolamenti.

L'efficacia dei principi contenuti nel presente articolo è retroattiva.

CAPO XIV

MANCANZE, SANZIONI DISCIPLINARI, PROCEDIMENTO E RICORSI

Art. 52) Mancanze, sanzioni disciplinari, procedimenti e ricorsi

Le mancanze dei soci, le sanzioni disciplinari e i relativi procedimenti e ricorsi sono regolati da apposito Regolamento disciplinare approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S.

CAPO XV

INCOMPATIBILITA', INDENNITA', DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53) Incompatibilità

E' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nell'ambito del C.N.S.A.S. lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) Presidente nazionale;
- b) Responsabile nazionale speleologico con esclusione della carica di Vice presidente;
- c) Componente del Collegio dei revisori dei conti;
- d) Direttore Scuole nazionali C.N.S.A.S..

Sono altresì incompatibili tra loro la carica di Capo stazione con quella di Delegato di zona e di Presidente regionale o provinciale e dei rispettivi Vice.

I soci titolari di cariche elettive ad eccezione di quella di Capo stazione o Vice capo stazione, in possesso della qualifica di T.E. o equivalente, non possono, nel periodo di mandato elettivo, svolgere tale funzione operativa, salva autorizzazione del Consiglio nazionale.

Art. 54) Indennità

Le cariche Sociali del C.N.S.A.S. sono svolte in maniera gratuita, salvo il rimborso delle spese.

Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale si definisce la possibilità di attribuire, per le attività svolte dai responsabili di struttura e per quelle qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., una indennità sostitutiva, qualora alle stesse non siano applicabili i benefici della Legge L.162/92 o del D.P.R. n. 194/01.

Art. 55) Disposizioni transitorie e finali

Le norme di cui agli art. 20 e 23, relative ai requisiti di elettorato passivo, si applicano a tutte le elezioni successive alla data del 1 gennaio 2010.

Il Collegio dei probiviri attualmente in carica esercita le nuove funzioni a partire dal 1 gennaio 2010.

Si applicano comunque le disposizioni transitorie previste dallo Statuto C.N.S.A.S.

Le norme di cui all'art. 51 del presente regolamento sono retroattive, ma i mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche del presente regolamento, eventualmente in violazione del predetto articolo, sono prorogati sino alla data di scadenza del mandato stesso.

Approvato dall'Assemblea nazionale il 22 novembre 2009; In vigore dal 1° gennaio 2010.

Modificato dall'Assemblea nazionale il 1° ottobre 2011.

Modificato dall'Assemblea nazionale del 14 giugno 2014.



REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 1) Mancanze

Il socio venuto a conoscenza di comportamenti, a suo giudizio, sanzionabili secondo il presente regolamento ha l'obbligo di segnalare gli stessi all'organo gerarchicamente superiore al presunto responsabile della violazione.

L'organo, una volta informato, ha l'obbligo di effettuare le opportune verifiche dando, in ogni caso, notizia di quanto deliberato, entro 45 giorni dalla segnalazione e, ove occorra procedere ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 2) Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari a carico di soci che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dallo Statuto del C.N.S.A.S. e dai Regolamenti sono:

- a) ammonizione;
- b) diffida;
- c) rimozione da eventuali incarichi;
- d) sospensione dall'appartenenza al Corpo per un periodo compreso da un mese a due anni;
- e) esclusione.

L'ammonizione è comminata per mancanze non gravi e consiste in un richiamo motivato inviato per iscritto al responsabile dell'infrazione.

La diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute e consiste nell'avviso scritto e motivato al responsabile dell'infrazione e deve contenere la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione.

La rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere l'incarico assegnato.

La sospensione dall'appartenenza al Corpo è comminata per mancanze di particolare rilievo e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta inoltre la incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo.

L'esclusione dal Corpo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora comunque la condotta e le attività del socio si pongano in contrasto insanabile con le finalità del Corpo.

Costituiscono, tra le altre, cause di esclusione dal Corpo:

- a) la commissione di reati per delitti non colposi, accertati con sentenza passata in giudicato, per i reati di particolare allarme sociale;
- b) la ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso pubbliche o private per attività attinenti al C.N.S.A.S. svolte senza esserne preventivamente autorizzato dal Consiglio nazionale;
- c) la mancata condivisione delle finalità statutarie e regolamentari e segnatamente la perdita del vincolo fiduciario di cui all'art. 7 commi 2 e 3 del Regolamento generale;
- d) la reiterata e costante non osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni impartite dai responsabili della struttura di riferimento.

E' facoltà del responsabile, (Capostazione, Delegato, Presidente S.R. o S.P., Presidente nazionale) sospendere dalle attività operative (di soccorso o addestrative) in via cautelare ed urgente, e salva l'applicazione di ogni necessario provvedimento disciplinare, il socio che, con la sua condotta

turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento delle attività addestrative e/o di soccorso.

Art. 3) Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci sono comminati dal Consiglio di zona, salvo che riguardino un Capostazione o un Delegato o un Presidente S.R. o S.P. e rispettivi vice. Nel primo caso provvederà direttamente il Consiglio regionale o provinciale, negli altri casi il Consiglio nazionale.

L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare le proprie deduzioni e chiedere di essere sentito dall'organo procedente.

Sentito l'interessato, anche a mezzo di Consigliere all'uopo delegato, l'organo competente deve emettere il provvedimento motivato entro i successivi trenta giorni.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e la sua efficacia decorre dall'avvenuta comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata AR.

Avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di zona e dal Consiglio regionale o provinciale è ammesso reclamo rispettivamente al Consiglio regionale, o provinciale o al nazionale secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

I provvedimenti di secondo grado sono definitivi. Avverso gli stessi è possibile ricorso al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 4) Reclamo

E' ammesso reclamo all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento ovvero Consiglio regionale o provinciale per il Consiglio di zona, Consiglio nazionale per il Consiglio regionale o provinciale.

Il reclamo deve essere notificato rispettivamente al Presidente regionale o provinciale o al Presidente nazionale a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento sanzionatorio.

Il reclamo deve contenere a pena di nullità le indicazioni della parte, il proprio domicilio e residenza, il provvedimento impugnato e i motivi di fatto e diritto su cui si fonda e degli eventuali mezzi istruttori, inclusa la richiesta di essere sentito rispettivamente dal Consiglio regionale o provinciale o nazionale. Deve essere sottoscritto personalmente dalla parte a pena di nullità assoluta.

Il Presidente assegna il reclamo a se stesso o ad un altro Consigliere per l'istruzione e l'eventuale audizione dell'interessato.

Il Consigliere istruttore ha ampia facoltà di acquisire ulteriori informazioni dalle parti, documentazione e quanto ritenuto necessario per la completa trattazione del caso, assegnando eventuali termini alle parti per la presentazione di memorie difensive.

Esaurita l'istruzione della pratica il Consiglio rispettivamente regionale, provinciale o nazionale delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, con provvedimento motivato entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.

Il provvedimento del Consiglio che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario verbalizzante e dai consiglieri presenti alla deliberazione, è definitivo e va comunicato alle parti a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 5) Segnalazioni o mancanze a carico di Presidente nazionale e/o Componenti Consiglio nazionale

Un componente l'Assemblea nazionale venuto a conoscenza di comportamenti, a suo giudizio, sanzionabili nei confronti del Presidente nazionale e/o di uno o più componenti il Consiglio nazionale, ha l'obbligo di portare a conoscenza l'Assemblea nazionale della situazione. L'Assemblea valutata l'opportunità può, a maggioranza dei presenti, istituire una specifica Commissione composta da 5 membri scelti tra i componenti della stessa con l'incarico di svolgere le opportune verifiche, al termine delle quali presenterà una relazione all'Assemblea che dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla presentazione della relazione.

Qualora dalla relazione della Commissione emergano condotte disciplinarmente rilevanti a carico del Presidente nazionale e/o dei componenti il Consiglio nazionale, può essere proposta una mozione di sfiducia, che si considera ap-

provata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, anche in seconda convocazione.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, viene dichiarata dall'Assemblea nazionale la decadenza dalla carica, e si procede al rinnovo della stessa con nuove elezioni.

Art. 6) Obbligo di riservatezza

Durante lo svolgimento di tutte le procedure disciplinari e dell'eventuale lodo arbitrale le parti sono soggette alla massima riservatezza. L'inosservanza di tale obbligo determina l'avvio di ulteriore procedimento disciplinare.

*Approvato dall'Assemblea nazionale il 22 novembre 2009.
In vigore dal 1° gennaio 2010.*



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 54 DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CNSAS

PREMESSA

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) è una sezione nazionale del C.A.I., in cui l'attività dei soci si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro (art. 3 L.74/2001).

Il presente regolamento non si riferisce alle attività prestate dai soci del C.N.S.A.S. dove trovano applicazione la L.162/92 e il D.P.R.194/2001.

Non si riferisce, altresì, ai Servizi regionali che si sono uniformati alla forma giuridica di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) di cui alla Legge 383/2000, e che abbiano adottato apposito regolamento per il conferimento di incarico ai soci del rispettivo S.R./S.P., approvato da parte del Consiglio nazionale.

Non è, infine, riconosciuta la corresponsione di alcuna indennità o gettone di presenza per le cariche sociali elettive del C.N.S.A.S., fatta salva la possibilità di indennizzare determinate attività, in via eccezionale e residuale, secondo le modalità previste nei seguenti articoli.

CAPO 1

CRITERI GENERALI

Art. 1) - Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le figure e le attività indennizzabili per le quali è ammessa la possibilità di attribuire una indennità, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Generale del CNSAS.

Art. 2) - Figure indennizzabili

Ai fini del presente regolamento si definiscono "figure indennizzabili":

- i responsabili di struttura;
- gli esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S.

CAPO 2

RESPONSABILI DI STRUTTURA

Art. 3) - Attività indennizzabili dei responsabili di struttura

Si definiscono attività indennizzabili dei responsabili di struttura quelle svolte da dirigenti e quadri del C.N.S.A.S., che abbiano come scopo il raggiungimento di particolari obiettivi non perseguibili con il normale impegno volontaristico e che, contestualmente, prevedano un impiego di tempo ed energie superiori a quelle richieste dal normale impegno volontaristico, tanto da poter ledere la sfera patrimoniale e lavorativa del prestatore.

Può essere, pertanto, riconosciuta tutta l'attività progettuale straordinaria, finalizzata alla crescita della struttura nazionale o regionale, allorché sia connotata da un elevato livello di professionalità e venga esercitata in maniera continuativa e quantomeno equivalente ad altre attività lavorative.

Tali obiettivi devono avere i seguenti requisiti:

- a) il progetto deve essere definito o definibile e messo a conoscenza della struttura affinché si possa determinare l'effettiva straordinarietà e il carattere di necessità;
- b) il progetto va stimato in un arco temporale ragionevole e motivato, prevedendo la proroga della scadenza fissata solo al verificarsi di fatti oggettivi che ne determinano il rinvio;
- c) i Responsabili di struttura incaricati del progetto devono fissare un elenco preventivo delle spese da sostenere e l'indennità che intendono richiedere alle strutture del C.N.S.A.S. sulla base di brevi time-report dell'attività svolta;
- d) l'importo complessivo che le strutture del C.N.S.A.S. dovranno destinare a tali indennità non potrà in alcun modo superare il 10% dell'entrate dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea di riferimento;
- e) le strutture del C.N.S.A.S. dovranno predisporre un contratto per la collaborazione e sostenere tutti gli oneri previdenziali e fiscali previsti dalle norme in vigore.

La partecipazione ad assemblee o riunioni del C.N.S.A.S., a qualunque livello, anche se regolarmente convocate, non dà diritto ad alcuna indennità o compenso.

Art. 4) - Figure indennizzabili

Ai fini del presente capo si ritengono indennizzabili i seguenti responsabili di struttura:

- Presidente e Vice presidenti nazionali;
- Consiglieri nazionali;
- Presidenti e Vice presidenti dei S.R. e S.P.

Art. 5) - Organi deliberanti e modalità

L'erogazione di indennità è subordinata, per quanto di competenza, all'autorizzazione dell'Assemblea nazionale o dell'Assemblea regionale e deve avvenire secondo le modalità indicate nelle allegate "Linee guida", fatte salve le eventuali deroghe motivate ed autorizzate dal Consiglio nazionale.

L'Assemblea regionale potrà deliberare su quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento, solo se costituito a norma dell'art.25 del Regolamento generale.

CAPO 3

ESERCENTI ATTIVITA' QUALIFICANTI E SPECIALIZZANTI LA FUNZIONE DEL CNSAS

Art. 6) - Attività indennizzabili esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S.

Si definiscono attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., quelle attività che, prescindendo dalla qualifica attribuita o riconosciuta ai sensi dell'art. 6 della L.74/2001 e successive modifiche, sono caratterizzate da alto livello di specializzazione tecnica e finalizzate all'incremento della qualificazione professionale di tutta la struttura volontaristica. Possono anche riferirsi ad attività non direttamente riconducibili alle finalità istituzionali del C.N.S.A.S.

Art. 7) - Figure indennizzabili

Ai fini del presente capo si ritengono indennizzabili le seguenti figure esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S.:

- Istruttori nazionali;
- Istruttori regionali;
- altre figure specializzanti e/o qualificate attraverso uno specifico percorso formativo approvato dall'Assemblea nazionale, il cui impiego sia richiesto sulla base di apposita convenzione o atto equipollente stipulati tra il S.R./S.P. e l'Ente pubblico o privato di riferimento.

Inoltre, tra le figure professionali e specialistiche di cui all'art. 6 della L. 74/2001 e successive modifiche, esclusivamente le seguenti:

- Tecnici di elisoccorso;
- Unità cinofile.

Art. 8) - Modalità dell'indennizzo

Le modalità di erogazione delle indennità devono avvenire secondo le modalità indicate nelle allegate "Linee guida", fatte salve le eventuali deroghe motivate ed autorizzate dal Consiglio nazionale.

CAPO 4

NORME DI RACCORDO ED ARMONIZZAZIONE

Art. 9) - Norme di raccordo ed armonizzazione con lo Statuto nazionale, Regolamento generale, Statuti e Regolamenti regionali e provinciali

Tutti gli Statuti e Regolamenti dei Servizi regionali e provinciali del C.N.S.A.S. dovranno essere adeguati in conformità al presente Regolamento entro 18 mesi dalla sua data di approvazione. Dopo tale data e in attesa dell'effettivo adeguamento, non potranno, comunque, essere erogate indennità diverse anche se già previste nei singoli Statuti e Regolamenti.

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Istituzione del fondo di solidarietà

Il C.N.S.A.S. istituisce il fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Generale determinandone attraverso il presente Regolamento i principi istitutivi e le modalità di attivazione.

Finalità

Il Fondo di solidarietà è parte del patrimonio del C.N.S.A.S. ed è finalizzato all'esclusivo sostegno dei propri Soci e dei loro famigliari, ovvero anche delle unioni di fatto purché conviventi *more uxorio*, quando occorrono le fattispecie sotto riprodotte all'art. 5.

Costituzione fondo di solidarietà

1) Il fondo di solidarietà è costituito dall'accantonamento annuale di € 2,50 per ogni Socio, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

2) L'accantonamento di cui sopra è costituito da:

a) € 1,00 che i singoli Servizi Regionali o Provinciali devono versare nelle casse del C.N.S.A.S. nazionale entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno per ogni Socio iscritto nelle proprie liste.

b) € 1,50 che il C.N.S.A.S. nazionale mette a disposizione per ogni Socio iscritto nelle liste nazionali.

In caso di mancato versamento dell'importo annuale dovuto da parte dei singoli Servizi Regionali e Provinciali, il C.N.S.A.S. nazionale anticipa detto importo riservandosi di trattenerlo successivamente dalle assegnazioni di bilancio a favore dei Servizi inadempienti (progetti speciali, formazione, ecc.).

Il fondo di solidarietà può essere incrementato anche attraverso contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti Pubblici e Privati, contributi ed erogazioni liberali effettuate da privati, da donazioni e da lasciti testamentari, previa accettazione con beneficio di inventario, e da ogni altro contributo compatibile con le finalità d'istituto del C.N.S.A.S., oltre che dagli interessi attivi maturati dal fondo stesso.

3) Il fondo di solidarietà non può scendere sotto la soglia del 50% del valore effettivo consolidato dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

4) Al Consiglio Nazionale è demandata la facoltà di investire e disinvestire in titoli di stato nella misura massima del 75% del fondo allo scopo di aumentarne la capacità.

Prelievo del fondo di solidarietà

L'Assemblea Nazionale, su espressa indicazione ed istruttoria del Consiglio Nazionale, è l'unico Organo del C.N.S.A.S. titolato a deliberare gli eventuali prelievi da destinare a quanto previsto dall'art. 2 e 6, comma 2, provvedendo a tale funzione con una apposita delibera da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Presentazione delle richieste

Le richieste per l'attivazione del fondo di solidarietà devono essere presentate al Consiglio Nazionale entro il 15 novembre di ciascuna annualità dal Presidente dei Servizi Regionali e Provinciali che allo scopo devono produrre idonea relazione atta ad attestare i fatti e le dinamiche occorse, le motivazioni documentate per le quali si rivolge l'istanza e il/i soggetto/i beneficiario/i, indicando ed attestando eventuali legami famigliari e/o unioni di fatto così come sopra descritte e limitate.

Criteri di ammissibilità delle richieste

1) Possono accedere al fondo di solidarietà i Servizi Regionali e Provinciali che hanno ottemperato a quanto disposto dall'art. 3, comma 2 /a).

2) Le richieste di attivazione del fondo di solidarietà riguardano situazioni occorse a Soci regolarmente iscritti al C.N.S.A.S. e possono comprendere lo stanziamento di una somma quale contributo per:

a) i danni fisici per invalidità temporanea i cui rischi non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.

b) I danni fisici per invalidità permanente o morte i cui rischi non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.

c) Le spese di cura che non risultano coperte da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.

d) Le spese di tutela legale i cui rischi non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.

e) Altre spese i cui rischi non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.

Contributo massimo

Il contributo massimo erogabile per caso è fissato in € 25.000,00, ovvero nel limite del 25% del fondo di solidarietà e secondo insindacabile ed inappellabile delibera dell'Assemblea Nazionale.

Approvato dall'Assemblea nazionale del 13 dicembre 2008 con entrata in vigore il 1° gennaio 2009.



REGOLAMENTO DEL SOCCORSO SPELEOLOGICO DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 1) Contenuto

Il presente Regolamento detta le norme di organizzazione del Soccorso speleologico del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.).

Art. 2) Norme di riferimento

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale del C.N.S.A.S. cui si rinvia per quanto non esplicitamente disciplinato.

Art. 3) Definizioni

Nel presente Regolamento la parola socio indica i soci ordinari del C.N.S.A.S.

Art. 4) Modifiche al Regolamento

In caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento l'Assemblea del Coordinamento speleologico è validamente costituita da almeno due terzi dei propri componenti che deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni modifica verrà successivamente approvata dal Consiglio nazionale, e ratificata dall'Assemblea nazionale.

Art. 5) Soci: ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata al Capostazione speleologico competente per territorio che, sentiti gli iscritti alla propria stazione e constatate le capacità tecniche ed i requisiti fisici del candidato, inoltra la domanda al Responsabile di Zona competente corredata del proprio parere; il Responsabile di Zona provvede ad ammettere il candidato alla frequentazione delle attività di stazione fino alla verifica di ingresso.

Al superamento della verifica di ingresso - come da procedura di Piano Formativo - il Responsabile di Zona, sentito il Consiglio di Zona, ove presente, trasmette al competente Presidente del S.R. o S.P. parere sull'opportunità di ammettere il nuovo socio per l'iscrizione negli appositi elenchi a livello centrale.

Art. 6) Organi del Soccorso speleologico

Sono organi del Soccorso speleologico :

- Coordinamento speleologico;
- il Comitato esecutivo;
- il Responsabile ed il Vice responsabile nazionale;
- le Scuole nazionali di settore;
- le Commissioni speleologiche.

Art. 7) Coordinamento speleologico

Il Coordinamento speleologico è costituito dal Responsabile nazionale, dal Vice responsabile nazionale, dai Responsabili delle Zone di Soccorso speleologico istituite sul territorio.

L'Assemblea del Coordinamento speleologico si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Responsabile nazionale o del Presidente nazionale o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

All'Assemblea partecipano, inoltre, senza diritto di voto, qualora non abbiano la carica di Responsabile di Zona di Soccorso speleologico:

- il Consigliere nazionale di nomina speleo;
- I Membri del Comitato esecutivo;

- I Direttori delle Scuole nazionali di settore;
 - I Responsabili delle Commissioni nazionali.
- L'Assemblea del Coordinamento speleologico è convocata e presieduta dal Responsabile nazionale.

Art. 8) Compiti del Coordinamento speleologico

Il Coordinamento speleologico coordina l'attività di Soccorso speleologico ed in particolare:

- 1) indirizza e coordina le attività delle Stazioni e delle Zone di Soccorso speleologico;
- 2) elegge il Vice presidente nazionale del C.N.S.A.S. da designare all'Assemblea nazionale;
- 3) elegge il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale;
- 4) elegge gli altri tre Membri del Comitato esecutivo;
- 5) elegge il componente del Consiglio nazionale di cui all'art. 20 dello Statuto;
- 6) Approva il programma di spesa ed il rendiconto annuale;
- 7) Nomina i direttori ed eventuali vice delle Scuole nazionali di settore del Soccorso speleologico e ne sorveglia l'attività.

Art. 9) Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale

Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale vengono eletti su proposta della Delegazione di appartenenza dal Coordinamento speleologico tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S. che abbiano ricoperto almeno una delle seguenti cariche:

- Delegato;
- Presidente di S.R. o S.P.;
- Direttore di Scuola nazionale;
- Responsabile di Commissione nazionale;
- e rispettivi vice;
- Consigliere nazionale.

che abbiano conseguito almeno una qualifica tecnica tra quelle previste dalle Scuole nazionali di settore e che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a 7 anni.

Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale qualora non in possesso della qualifica DOS devono comunque partecipare entro 24 mesi dalla loro elezione ad uno stage formativo - gestionale.

Non possono essere eletti i soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal C.N.S.A.S..

Il Responsabile nazionale e il Vice responsabile nazionale sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi; in caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, il Coordinamento speleologico viene convocato entro 60 giorni per procedere a nuova elezione.

Il Responsabile nazionale ed il Vice responsabile nazionale eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Al momento dell'accettazione della nomina sono di fatto considerate cessate le eventuali cariche incompatibili secondo l'art 20 del presente regolamento.

Art. 10) Compiti del Responsabile nazionale e del Vice responsabile nazionale

Compiti del Responsabile nazionale e del Vice Responsabile nazionale sono:

- convocare e presiedere il Coordinamento Speleologico e il Comitato esecutivo e coordinarne i lavori;
 - dare esecuzione alle delibere del Coordinamento e del Comitato esecutivo;
 - sovrintendere all'organizzazione del Soccorso Speleologico;
 - tra cui:
 - sovrintendere alle attività delle commissioni nazionali;
 - coordinare le attività di soccorso che richiedano il coinvolgimento del soccorso speleologico quale struttura operativa nazionale, ovvero che coinvolgano più di due delegazioni o che si svolgano fuori dal territorio nazionale;
 - svolgere ogni altra funzione o compito ad esso demandato dallo Statuto o dai Regolamenti del C.N.S.A.S., dal Coordinamento speleologico o dal Comitato esecutivo.
- Il Vice Responsabile sostituisce il Responsabile nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni.

Art. 11) Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Responsabile nazionale, dal Vice Responsabile nazionale e da tre Membri eletti, su proposta delle rispettive delegazioni tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S. che abbiano ricoperto almeno una delle seguenti cariche:

- Delegato;
- Presidente di S.R. o S.P.;
- Direttore di Scuola nazionale;
- Responsabile di Commissione nazionale;
- e rispettivi Vice;

che abbiano conseguito almeno una qualifica tecnica tra quelle previste dalle Scuole nazionali di settore e che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a 5 anni.

Del Comitato esecutivo fa anche parte il Consigliere nazionale di nomina speleo.

Non possono essere eletti i soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal C.N.S.A.S..

I Membri del Comitato esecutivo sono eletti, con voto segreto, mediante l'indicazione di non più di tre preferenze; vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I Membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, il Coordinamento speleologico, che deve essere convocato entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Membri. I Membri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 12) Funzionamento del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Responsabile nazionale almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Responsabile nazionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato sono valide alla presenza di almeno tre Membri.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per i provvedimenti disciplinari si fa riferimento all'articolo apposito del regolamento disciplinare C.N.S.A.S.

Art. 13) Compiti del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo attua le linee programmatiche deliberate dal Coordinamento speleologico e svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Regolamento.

In particolare al Comitato esecutivo sono affidate le se-

guenti funzioni :

- a) predispone il programma di spesa ed il rendiconto annuale;
- b) delibera su tutte le spese previste dal programma di spesa ;
- c) formula le proposte da sottoporre al Coordinamento speleologico;
- d) coordina il lavoro delle Scuole nazionali di settore e delle Commissioni speleologiche;
- e) di norma rappresenta il riferimento per i corsi Direttore operazioni di soccorso di pertinenza speleologica

Art. 13 bis) Consigliere nazionale

Viene individuato di norma nella figura del Vice responsabile nazionale.

In alternativa il Coordinamento speleologico lo elegge tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S. che abbiano ricoperto almeno una delle seguenti cariche:

- Delegato;
- Presidente di S.R. o S.P.;
- Direttore di Scuola nazionale;
- Responsabile di Commissione nazionale;
- e rispettivi Vice;

che abbiano conseguito almeno una qualifica tecnica tra quelle previste dalle Scuole nazionali di settore e che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a 5 anni.

Art. 14) Organizzazione periferica

Il Soccorso speleologico è articolato in Zone di Soccorso speleologico organizzate in una o più Stazioni; ciascuna zona è affidata ad un Responsabile e da uno o più Vice responsabili di cui uno con funzioni vicarie; ciascuna stazione affidata ad un Capostazione e da uno o più Vice capostazione.

Art. 15) Zone di Soccorso speleologico

le zone di Soccorso speleologico sono:

- 1° Zona PIEMONTE – VALLE D'AOSTA
- 2° Zona FRIULI VENEZIA GIULIA
- 3° Zona TOSCANA
- 4° Zona UMBRIA
- 5° Zona LAZIO
- 6° Zona VENETO – TRENTINO – ALTO ADIGE
- 7° Zona PUGLIA - BASILICATA
- 8° Zona SARDEGNA
- 9° Zona LOMBARDIA
- 10° Zona SICILIA
- 11° Zona MARCHE
- 12° Zona EMILIA ROMAGNA
- 13° Zona LIGURIA
- 14° Zona CAMPANIA – MOLISE
- 15° Zona ABRUZZO
- 16° Zona CALABRIA

Eventuali variazioni delle Zone di Soccorso speleologico dovranno essere proposte dal Coordinamento speleologico di concerto con il competente S.R. o S.P. ed approvate dal Consiglio nazionale.

Art. 15 bis) Rapporti con i Soccorsi regionali

Nelle regioni o province in cui siano istituite Zone di Soccorso bivalenti, queste dipenderanno, ai fini della operatività speleologica, dal Coordinamento speleologico e contribuiranno, al pari delle altre Zone, alla costituzione del Soccorso regionale o provinciale competente in quel territorio.

Parimenti, nell'ambito delle Stazioni speleo-alpinistiche, le Squadre speleologiche dipenderanno operativamente dalla Zona designata dal Coordinamento speleologico.

Nelle regioni o province in cui non siano istituite zone di Soccorso speleologico ma siano operanti Stazioni speleolo-

giche, queste dipenderanno, ai fini della operatività speleologica, dalla zona designata e contribuiranno, al pari delle altre Stazioni di Soccorso alpino, alla costituzione del Soccorso regionale o provinciale competente in quel territorio.

Art. 16) Scuole Nazionali

Sono identificate come Scuole nazionali di settore del Soccorso speleologico:

- Scuola nazionale tecnici soccorso speleologico;
- Scuola nazionale medici emergenza ad alto rischio in ambiente ipogeo;
- Scuola nazionale tecnici soccorso speleosubacqueo.

Art. 17) Commissioni speleologiche

Il Coordinamento speleologico costituisce al proprio interno delle Commissioni con compiti specialistici e in particolare:

- Commissione disostruzione;
- Commissione medica;
- Commissione comunicazione e documentazione;
- Commissione speleosubacquea;
- Commissione tecnica.

Il Coordinamento speleologico ha facoltà di istituire ogni altra Commissione che si rendesse necessaria.

Le Commissioni sono poste sotto la sorveglianza del Coordinamento speleologico e sono dirette da un Coordinatore nominato dal Coordinamento speleologico su proposta dei membri di ciascuna Commissione con durata triennale e sono eleggibili per non più di 3 mandati.

Art. 18) Compiti delle Commissioni speleologiche

Le Commissioni speleologiche hanno il compito di favorire l'aggiornamento tecnico specialistico, la divulgazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la sperimentazione di materiali e tecniche; promuovono iniziative di prevenzione ognuna nel proprio ambito specialistico.

Le Commissioni possono assumere inoltre il ruolo di organi tecnici operativi a disposizione dei responsabili di Zona, previa autorizzazione del Responsabile nazionale, per far fronte ad esigenze specialistiche in emergenze locali; esse sono altresì a disposizione del Responsabile nazionale in caso di emergenze di rilevanza nazionale o per operazioni di soccorso all'estero.

La formazione specifica delle Commissioni si avvale anche di Responsabili didattici come enunciato nell' art 6 del regolamento della Scuola nazionale tecnici soccorso speleologico

Ogni commissione si dota di apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Coordinamento speleologico.

Art. 19) Rendiconto annuale

Il Comitato esecutivo predispone un programma di spesa annuale da sottoporre al Coordinamento speleologico per l'approvazione entro il 30 luglio di ogni anno e trasmesso al Consiglio nazionale.

Il rendiconto consuntivo è predisposto dal Comitato esecutivo e deve essere sottoposto al Coordinamento per l'approvazione entro il 30 Gennaio di ogni anno e trasmesso al Consiglio nazionale entro sette giorni.

Alle riunioni del Coordinamento speleologico per l'approvazione del rendiconto del programma di spesa e del rendiconto consuntivo annuale debbono essere invitati i Membri del Collegio dei Revisori dei conti del C.N.S.A.S. e il Presidente nazionale.

Art. 20) Incompatibilità

Quanto indicato nell' articolo 53 del Regolamento generale del C.N.S.A.S., cui si aggiunge:

- Sono altresì incompatibili:
- Il Vice responsabile nazionale con tutte le cariche tranne quella di Consigliere nazionale o Vice presidente nazionale;
 - Le cariche di Delegato di Zona, di Presidente regionale e dei rispettivi Vice con quelle di Coordinatore di commissione nazionale.

Art. 21) Disposizioni e finali

I soci all'atto dell'ammissione nell'organico speleologico del C.N.S.A.S. accettano il presente Regolamento e si impegnano a rispettare tutto quanto in esso contenuto e disposto.

- Approvato dall'Assemblea nazionale del 21 novembre 2009.
- In vigore dal 1° Gennaio 2010.

SOCCORSO SPELEOLOGICO

REGOLAMENTO SETTORE CINOFILO CNSAS

(Scuole Nazionali Cinofile)

PREMESSA

Il C.N.S.A.S. ha istituito un settore cinofilo, creando un'apospita scuola al proprio interno, oltre quarant'anni fa, per dare una risposta concreta all'esigenza della ricerca dei sepolti in valanga. Per i dispersi in terreno impervio, circa una ventina di anni più tardi, ha istituito la Scuola di Ricerca di Superficie.

Le mutate esigenze operative e la necessità di ottimizzare l'impegno dei conduttori, hanno indotto molti servizi regionali a qualificare solamente U.C. bivalenti, a significativa conferma di una accresciuta professionalità ed efficienza delle U.C., operativamente impegnate su tutto l'arco dell'anno. Per questo, gli istruttori attualmente in organico si sono orientati all'acquisizione di entrambe le specialità, per poter seguire le U.C. dei Servizi regionali in modo ottimale.

Altro dato ormai consolidato è l'ingresso nella specialità cinofila di operatori in possesso della qualifica O.S.A., scelta quanto mai opportuna per poter disporre di operatori già integrati nei rispettivi S.R. e in grado di intervenire in operazioni di soccorso anche senza l'ausilio del cane.

Tutto ciò premesso, risulta evidente che i tempi sono mutati, tant'è che progetti sperimentali come le U.C. molecolari ed in ultimo quelle per la ricerca in macerie, hanno dimostrato una validità operativa tale da conquistare immediatamente un posto di primo piano all'interno del nostro settore cinofilo. Pertanto, se per la ricerca in valanga e superficie esistono già due scuole efficienti e riconosciute, si rende necessario strutturare qualcosa di analogo per le nascenti specialità.

E' bene ricordare che alcuni passi importanti verso un approccio moderno alla cinofilia sono stati mossi negli ultimi anni. Tra questi, i più importanti sono la riapertura ai cani di sesso femminile e l'istituzione di poli formativi pre-corso, al fine di supportare gli aspiranti conduttori nella scelta del cucciolo da avviare alla formazione e impostarne la gestione in modo corretto. Risulta superfluo ricordare come i primi mesi di vita e lavoro siano determinanti per il successo finale.

Proprio al riguardo dei cani di sesso femminile sorge spontanea una riflessione: attualmente è obbligatoria la sterilizzazione per poterli accogliere nei corsi di formazione ed acquisire l'operatività. Per garantire un approccio più moderno al problema, non escludendo la possibilità di mantenere un patrimonio genetico importante al servizio dell'intero settore, sarà necessario trovare il giusto compromesso per salvaguardare le necessità operative e la capacità riproduttiva.

Art. 1) Istituzione e finalità

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico istituisce al proprio interno un Settore Cinofilo così articolato:

- Unità Cinofile da Ricerca in Valanga: U.C.V.;
- Unità Cinofile da Ricerca di Superficie: U.C.R.S.;
- Unità Cinofile Molecolari: U.C.R.M.;
- Unità Cinofile da Ricerca in Macerie/Catastrofe: U.C.R.C.

Il Settore è posto alle dirette dipendenze del Consiglio nazionale che provvede a nominare un Consigliere nazionale Referente o un Tecnico esperto di fiducia, con compiti di direzione e coordinamento dello stesso.

Art. 2) Unità Cinofila

L'Unità Cinofila (U.C.) è costituita da un conduttore, operatore del C.N.S.A.S. con qualifica di O.S.A. o superiore e da un cane, di sua proprietà o avuto in affidamento: dal proprio S.R./S.P. o dalla Direzione nazionale, provvisto di adeguata

copertura assicurativa. L'U.C. è inscindibile e l'eventuale scissione comporta la perdita automatica della qualifica operativa. La qualifica di U.C. viene rilasciata, dopo gli addestramenti e gli esami di cui agli articoli successivi, dalle Scuole nazionali o da altri Enti o Strutture nel campo cinofilo, italiani o esteri, riconosciuti dal C.N.S.A.S.

Art. 3) Bivalenze

Si definisce *Bivalente*, l'U.C. che ha conseguito l'operatività in almeno due specialità.

Salvo particolari deroghe in capo al Consiglio nazionale, le U.C. devono conseguire l'operatività in due o più specialità, al fine di renderle performanti durante tutto l'arco dell'anno. A tale scopo, sarà cura delle scuole di formazione agevolare la frequenza dei vari corsi alle U.C. che vi partecipano, ottimizzando i tempi.

Art. 4) Scuole nazionali

Il Settore Cinofilo si avvale di due Scuole nazionali riconosciute per la formazione di *Unità cinofile da ricerca in valanga* e *ricerca di superficie*. Le Scuole nazionali sono alle dirette dipendenze del Consiglio nazionale e coordinate dal Consigliere nazionale referente del settore o dal Tecnico esperto nominato. Operano in conformità con lo Statuto ed il Regolamento del Corpo con il compito di addestrare e verificare le U.C., gli Istruttori nazionali U.C. ed i Figuranti, rilasciando agli stessi, dopo l'espletamento della relativa formazione, la qualifica conseguita.

Art. 5) Direzione e composizione delle Scuole nazionali

Ogni Scuola nazionale è diretta e coordinata da una Direzione composta da:

- 1 - Direttore della Scuola nazionale;
- 2 - uno o più Vice Direttori della Scuola nazionale.

Art. 6) Funzioni delle Scuole nazionali

La Direzione della Scuola nazionale sovrintende e coordina tutte le attività della Scuola stessa ed in particolare:

- a) definisce i programmi formativi e cura l'organizzazione e la gestione dei corsi, stabilendo le linee guida e le metodologie di insegnamento del corpo Istruttori U.C.;
- b) in sinergia con le altre Scuole nazionali cura l'organizzazione dei corsi di formazione per Istruttori U.C. e Figuranti, nominando le commissioni di esame congiunte;
- c) cura la formazione, l'aggiornamento e la verifica degli Istruttori nazionali U.C., dei Figuranti e delle U.C.;
- d) cura la tenuta dei ruoli degli Istruttori nazionali U.C., dei Figuranti e delle U.C.;
- e) vigila sull'attività degli Istruttori nazionali U.C., dei Figuranti e delle U.C. e propone l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;
- f) cura la produzione di materiale didattico;
- g) collabora con la Scuola nazionale Tecnici nella formazione di Istruttori e Tecnici di ogni livello, principalmente sulle tecniche di ricerca di persone scomparse o sepolte su terreno impervio di varia natura;
- h) adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione della Scuola.

Art. 7) Direttori delle Scuole nazionali

Sono nominati dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. su proposta del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Devono possedere la qualifica di INU.C., provate capacità organizzative e gestionali, nonché consolidata esperienza nel campo cinofilo e nelle tecniche di soccorso in montagna. Devono avere un'anzianità di almeno cinque anni nel C.N.S.A.S.. I Direttori rappresentano le Scuole nazionali negli organismi del C.N.S.A.S. e, su mandato del Consiglio na-

zionale, sono tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento, convegni, incontri, manifestazioni nazionali e/o internazionali, al fine di migliorare le nozioni e l'affinamento delle tecniche di insegnamento delle Scuole nazionali. Convocano gli Istruttori U.C. ed i Figuranti, controllano ed applicano i regolamenti, le norme disciplinari ed operative durante i corsi.

Art. 8) Vice Direttori delle Scuole nazionali

Sono nominati dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio nazionale. I Vice Direttori, in possesso di una riconosciuta competenza tecnica e la qualifica di I.N.U.C., sostituiscono i Direttori in caso di impedimento di questi ultimi. I Vice Direttori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9) Corpo Docenti

È formato da docenti particolarmente esperti nelle singole materie, anche se non appartenenti al C.N.S.A.S. Sono nominati a tempo determinato dalle Direzioni delle Scuole nazionali in accordo con il Consigliere nazionale referente o il Tecnico esperto nominato.

Art. 10) Istruttori nazionali U.C.

Il Corpo degli Istruttori nazionali U.C. è formato da componenti il C.N.S.A.S., qualificati e attestati come Istruttori nazionali U.C. La qualifica di Istruttore Nazionale U.C., trascritta nel libretto personale, viene rilasciata dal Presidente nazionale del C.N.S.A.S. su proposta della Commissione di esame in base all'esito positivo della prova di esame. Gli Istruttori Nazionali U.C., di norma bivalenti, salvo deroghe assunte dal Consiglio nazionale, vengono iscritti in un unico ruolo nazionale, aggiornato congiuntamente dalle Direzioni delle Scuole del settore. Il Corpo Istruttori U.C. si riunisce in assemblea almeno una volta all'anno su convocazione del Consigliere nazionale referente o del Tecnico esperto nominato, per esaminare e discutere gli orientamenti tecnici e didattici, eventuali problemi gestionali e questioni di comune interesse.

Art. 11) Medici veterinari con incarico nazionale

Sono nominati dal Consiglio nazionale e messi a disposizione delle Scuole nazionali con il compito di:

- tenere lo schedario delle cartelle cliniche dei cani;
- gestire i problemi sanitari nell'ambito dei corsi nazionali;
- dare informazioni sanitarie alle singole U.C.;
- fornire docenze nell'ambito sanitario all'interno dei corsi;
- coordinarsi con i veterinari regionali e delle province autonome che seguono le U.C. sul territorio.

Art. 12) Formazione U.C.V. e U.C.R.S.

Per quanto attiene alle specialità della Ricerca in Valanga e Superficie, la fase di individuazione del cucciolo, l'affidamento al conduttore e l'avvio della formazione, vengono attuati attraverso un percorso comune svolto in poli formativi individuati per aree regionali e seguito da Istruttori Nazionali U.C.

La fase di addestramento per l'acquisizione del brevetto di specialità, è suddivisa in due anni, con un corso teorico-pratico specifico per ogni anno, programmato dalle Scuole nazionali.

L'U.C. che consegue l'attestato di idoneità di *Classe A*, può proseguire la fase di addestramento per conseguire la qualifica operativa ed il brevetto di *Classe B*.

L'U.C. in possesso dell'attestato di idoneità di *Classe A* non può eseguire operazioni di ricerca e soccorso.

L'U.C. che ha superato positivamente l'esame finale, riceve l'attestato e la qualifica sul libretto personale del brevetto di *Classe B*, necessario per eseguire operazioni di soc-

corso e ricerca alle dipendenze e sotto la responsabilità delle strutture regionali/provinciali o di zona del C.N.S.A.S.

I corsi teorico-pratici non potranno essere di durata inferiore ai sette giorni per ogni *Classe* e vi possono partecipare operatori regolarmente iscritti al C.N.S.A.S., con qualifica O.S.A. Il Consiglio nazionale può autorizzare la partecipazione ad appartenenti ad altre organizzazioni di soccorso.

Il cane all'inizio del corso deve avere un'età compresa tra i 6 ed i 18 mesi, avere caratteristiche morfo-funzionali atte al lavoro in montagna e su terreno impervio. Deve essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie richieste dalla Direzione della Scuola e comprovate da relativo certificato, deve essere iscritto all'anagrafe canina ed in possesso di passaporto europeo.

La domanda di iscrizione dell'U.C. ai corsi viene presentata dal Presidente Regionale o Provinciale del C.N.S.A.S., previa richiesta scritta del Delegato di Zona, del Medico veterinario e di un Istruttore nazionale U.C., che ne attestano l'idoneità alla frequenza del corso.

Per essere ammessa al corso di *Classe B* la U.C., già in possesso dell'attestato di idoneità di *Classe A*, deve dimostrare di essersi mantenuta in esercizio con la frequenza degli addestramenti regionali, provinciali o di zona precedenti il corso.

In casi particolari, durante lo svolgimento del corso di *Classe A*, su proposta dell'Istruttore nazionale U.C. a cui è affidata la U.C., la Direzione della Scuola può ammettere direttamente alla verifica per l'ottenimento del brevetto di *Classe B* una U.C. che dimostri formazione e maturità approfondite.

Durante i corsi nazionali, le U.C. affidate ad un solo Istruttore U.C. non devono superare le sei unità.

A giudizio insindacabile della Direzione della Scuola, saranno allontanate dal corso quelle U.C. che per comportamento del cane o del conduttore, siano di disturbo o provochino difficoltà per il regolare svolgimento dello stesso.

Art. 13) Esame per la qualifica di U.C.

La Commissione di esame è costituita da:

- il Presidente del C.N.S.A.S. o suo delegato;
- un funzionario del Dipartimento di Protezione Civile;
- il Direttore della Scuola nazionale;
- un Vicedirettore della Scuola nazionale;
- i docenti in un numero massimo di tre.

La Commissione di esame esprime una valutazione su ogni singolo conduttore in merito alle prove pratiche e teoriche.

La Commissione di esame è valida a tutti gli effetti quando sono presenti almeno cinque componenti.

Il Presidente del C.N.S.A.S., sentito il parere della Commissione di Esame, rilascia l'attestato ed il libretto personale ad ogni U.C. che abbia superato con profitto il corso.

Art. 14) Verifiche periodiche e scheda tecnica

L'operatività delle U.C. con brevetto di *Classe B* deve essere verificata da un Istruttore Nazionale U.C. nella normale attività all'interno del Servizio Regionale o Provinciale di competenza e una volta ogni due anni da un Istruttore Nazionale U.C. esterno al Servizio Regionale o Provinciale, designato dalla Direzione della Scuola di specialità.

L'Istruttore nazionale U.C. designato apporrà il risultato della verifica sul libretto personale dell'U.C. Nel caso in cui la verifica risulti negativa, l'U.C. potrà ripetere la verifica non prima di 30 giorni ed entro 90 giorni, anche presso un altro Servizio Regionale o Provinciale.

Qualora l'U.C. risulti negativa o assente anche alla seconda verifica biennale, con provvedimento della Direzione della Scuola, verrà definitivamente sospesa da ogni attività operativa perdendo la qualifica.

L'attività di addestramento e verifica, presso i SR/SP, dovrà essere documentata su un'apposita scheda tecnica siglata dall'Istruttore Nazionale U.C. incaricato, contenente le annotazioni sul lavoro svolto e depositata in copia presso il SR/SP di competenza.

Art. 15) Norme di comportamento

La qualifica di U.C. rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per finalità private, meglio specificate all'art 5 commi 7 e 8 dello Statuto del C.N.S.A.S. Ogni attività ad essa associata deve essere autorizzata dal Consiglio nazionale del C.N.S.A.S.

Ogni violazione o mancanza verrà sottoposta a quanto previsto dal Regolamento Generale e dal Regolamento Disciplinare del C.N.S.A.S. e nel frattempo sospesa da ogni attività operativa.

Art. 16) Formazione degli Istruttori Nazionali U.C.

Qualora se ne ravvisi la motivata necessità, congiuntamente le Direzioni delle Scuole nazionali, su mandato del Consiglio nazionale del C.N.S.A.S., organizzano un corso di formazione per Istruttori Nazionali U.C.

I candidati verranno individuati tra i conduttori di comprovata esperienza cinofila e capacità comunicativa.

Su convocazione delle Direzioni delle Scuole nazionali verranno avviati all'iter formativo, con la qualifica di *Allievo Istruttore U.C.* e dovranno sostenere un esame finale che ne certifichi la competenza.

La Commissione di esame sarà così composta:

- a) il Presidente del C.N.S.A.S. o suo delegato;
- b) i Direttori delle Scuole nazionali;
- c) i Vicedirettori delle Scuole nazionali;
- d) i docenti nel numero massimo di tre;
- e) un funzionario del Dipartimento di Protezione Civile.

Art. 17) Aggiornamento e verifica degli Istruttori nazionali U.C.

Le Scuole nazionali organizzano congiuntamente, di norma ogni biennio, un aggiornamento obbligatorio per gli Istruttori Nazionali U.C. al fine di mantenerne e migliorarne le conoscenze.

La frequenza di detti aggiornamenti è obbligatoria pena l'esclusione dai ruoli e la perdita della qualifica. In caso di motivata assenza il Consiglio nazionale può autorizzare la frequenza all'aggiornamento successivo.

Art. 18) Compiti dell'Istruttore nazionale U.C.

Gli Istruttori Nazionali U.C. dipendono direttamente dalle Scuole nazionali che ne tengono un elenco congiunto. Per quanto concerne le necessità operative e di addestramento di Zona, dipendono dal Servizio Regionale o Provinciale del C.N.S.A.S. e curano la preparazione e la verifica periodica delle U.C. del Servizio.

L'Istruttore Nazionale U.C. deve essere conduttore di un cane in possesso di brevetto operativo di classe B. Alla ces-

sata operatività l'INU.C. dovrà, entro il termine di due anni, iniziare la procedura di addestramento finalizzata ad ottenere un nuovo brevetto di Classe B. Scaduto il termine indicato, con delibera del CN del C.N.S.A.S., verrà sospesa la qualifica di INU.C..

Art. 19) Doveri e responsabilità dell'Istruttore nazionale U.C.

La qualifica di Istruttore nazionale U.C. rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per finalità private, come meglio specificato all'Art. 5, commi 7 e 8 dello Statuto del C.N.S.A.S. . Ogni attività ad essa associata, previa richiesta scritta, deve essere autorizzata dal Consiglio nazionale del C.N.S.A.S..

Eventuali violazioni, gravi negligenze o mancanze, su giudizio del Consiglio nazionale del C.N.S.A.S. determinano l'immediata sospensione dalla qualifica di Istruttore nazionale U.C., il ritiro del libretto personale e la segnalazione al Presidente del Servizio Regionale o Provinciale di appartenenza, al fine di adottare ulteriori ed eventuali sanzioni in base a quanto prescritto dal Regolamento Generale e dal Regolamento Disciplinare del C.N.S.A.S..

Art. 20) Allievo Istruttore

Gli Allievi Istruttori U.C. da avviare alla formazione per la qualifica di Istruttori Nazionali U.C., secondo quanto previsto dal Piano Formativo, vengono individuati congiuntamente dalle Direzioni delle Scuole, secondo i seguenti criteri:

- a) ottimi risultati tecnici conseguiti nelle fasi di formazione del proprio cane;
- b) autorevolezza e doti di comunicatività riconosciute;
- c) comprovata esperienza operativa.

Gli allievi Istruttori U.C. devono effettuare obbligatoriamente e preventivamente un periodo iniziale di affiancamento ad uno o più Istruttori Nazionali U.C. all'interno di un SR/SP, l'INU.C. di riferimento fornirà un parere vincolante per il prosieguo del percorso formativo.

Art. 21) Figuranti

Riconosciuta l'importanza del Figurante come collaboratore dell'Istruttore nazionale U.C. al fine di ottenere U.C. di qualità, si rende necessario predisporre uno specifico percorso formativo, la cui elaborazione ed esecuzione è affidata al Consigliere nazionale referente o al Tecnico esperto nominato in sinergia con le Direzioni delle Scuole ed i responsabili dei settori U.C.R.M. e U.C.R.C.

Art. 22) Norme Transitorie

I settori U.C.R.M. e U.C.R.C., al momento sperimentali, saranno oggetto di specifico regolamento che verrà steso al termine della fase, attualmente in corso, di prove pratiche ed organizzative.

Approvato dall'Assemblea nazionale il 26 maggio 2012.



REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE TECNICI SOCCORSO IN FORRA

Art. 1) Istituzione e finalità

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico istituisce la Scuola nazionale per Tecnici di soccorso in forra ai sensi dell'art.5 della Legge 21 marzo 2001 n°74.

a. La Scuola opera alle dirette dipendenze del Consiglio nazionale ed in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

b. La Scuola ha lo scopo di:

1. garantire la formazione, la verifica e l'aggiornamento delle figure formative, e tecnico/operative del settore Forre del C.N.S.A.S. secondo gli standard individuati dalla S.Na.For. che si avvale della consulenza della Commissione tecnica forre;

2. formare, verificare ed aggiornare il proprio corpo docente.

c. Per le attività sopra indicate la Scuola si avvale di un proprio corpo docente.

Art. 2) Piano formativo

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1, la S.Na.For. in collaborazione con il Consiglio nazionale, redige il Piano Formativo (di seguito P.F.) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S., con indicati i livelli di qualificazione delle figure operative e tecniche del settore forre.

Il P.F. viene recepito e adottato a livello locale con apposito atto deliberativo dai singoli Servizi reg./prov. Ogni tre anni il P.F. viene confermato, integrato o rinnovato secondo le modalità previste per la sua approvazione.

Art. 3) Struttura territoriale

La Scuola nazionale tecnici di soccorso in forra, ove lo ritenga opportuno, e su richiesta dei S.R./S.P. può articolarsi a livello locale in Scuole regionali, provinciali o interregionali, composte, dagli Istruttori Nazionali di Soccorso in Forra (di seguito I.N.For.) e dagli Istruttori Regionali di Soccorso in Forra (di seguito I.R.For.) appartenenti ai corrispondenti Servizi ed in regola con le verifiche periodiche.

La Direzione locale della scuola è affidata ad un I.N.For. (o I.R.For.) nominato su indicazione della S.Na.For. dal Presidente del Servizio di competenza o dai presidenti dei Servizi riuniti a livello interregionale.

Art. 4) Compiti della Scuola

La Scuola attua e sovrintende direttamente o per mezzo delle Scuole regionali a tutte le attività formative e didattiche del settore forre del C.N.S.A.S. ed in particolare:

1. cura la formazione, la verifica e l'aggiornamento del proprio Corpo docente;

2. definisce i programmi formativi specifici, redige il materiale didattico e la modulistica, garantendone il costante e puntuale aggiornamento;

3. organizza quando opportuno la selezione ed il Corso di formazione dei docenti indicati dai S.R./S.P.;

4. organizza quando opportuno la selezione ed il Corso di formazione dei tecnici di Soccorso in forra indicati dai S.R./S.P., nonché le verifiche periodiche per il mantenimento delle qualifiche;

5. cura la tenuta in ruolo del corpo docente e dei tecnici abilitati.

A livello locale la Scuola sovrintende alle attività formative di Delegazione ed organizza, su richiesta dei S.R./S.P. o interregionali i corsi di formazione e verifica per le figure ope-

orative.

Art. 5) Organismi della Scuola

L'attività della Scuola è svolta da:

- a. Direttore;
- b. Vice direttore;
- c. Corpo docente.

Art. 6) Direzione

La Scuola è diretta e coordinata da:

1. Direttore;
2. Vice direttore;
3. Tre I.N.For. nominati dall'Assemblea del corpo istruttori nazionali.

Alle riunioni della Direzione della scuola partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante del Consiglio nazionale appositamente nominato.

Art. 7) Compiti della Direzione

La Direzione ha il compito di programmare, pianificare e coordinare l'insieme delle attività della Scuola, pertanto:

1. organizza incontri tecnici nazionali per il confronto sulle nuove tecniche e nuovi materiali rivolto a tutti gli I.N.For. e I.R.For., al fine di uniformare l'insegnamento sulla base di nuove indicazioni;

2. emana indicazioni generali sull'applicazione delle norme di sicurezza, sull'utilizzo dei materiali, sulle tecniche di soccorso e vigila sul rispetto dei regolamenti dei ruoli tecnici;

3. organizza annualmente l'aggiornamento tecnico - didattico del Corpo istruttori;

4. propone soluzioni ai singoli Servizi regionali e provinciali per il miglioramento dell'operatività e l'organizzazione sul territorio del soccorso in forra;

5. organizza e controlla il mantenimento tecnico, operativo e didattico del Corpo istruttori;

6. designa il nominativo dell'I.N.For./I.R.For. preposto alla direzione dei corsi di formazione e verifica per la qualifica di O.S.F.;

7. convoca almeno una volta all'anno la riunione dei Direttori delle Scuole reg./prov. o interregionali;

8. indica al Consiglio nazionale i rappresentanti presso le altre Scuole nazionali C.N.S.A.S.;

9. cura, tramite la segreteria nazionale C.N.S.A.S., la tenuta dei ruoli del Corpo docente e dei tecnici abilitati;

10. vigila sull'attività degli istruttori e propone al Consiglio nazionale l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;

11. redige i verbali delle riunioni della Direzione e dell'Assemblea del corpo docente e li trasmette al Consiglio nazionale;

12. redige il programma tecnico delle attività da svolgere.

Art. 8) Direttore

Il Direttore della Scuola viene nominato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. su una rosa di tre nominativi formulati in ordine di preferenza e selezionati all'interno del corpo docente, la carica ha durata triennale, scade in concomitanza con le cariche direttive del C.N.S.A.S. ed è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi.

La carica di Direttore è incompatibile con qualunque carica elettiva superiore al Vice responsabile di zona.

Il Direttore della scuola deve avere provata esperienza e competenza nel soccorso in forra e deve essere inoltre iscritto al C.N.S.A.S. da almeno 10 anni.

Il Direttore coordina l'attività didattica della Scuola; verifica la corretta applicazione dei regolamenti e delle norme operative e disciplinari; individua i provvedimenti per il miglioramento della Scuola stessa; mantiene i rapporti con la Commissione forre del Soccorso speleologico e con le

Scuole nazionali esistenti; sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio nazionale i programmi didattici, il calendario degli eventi formativi ed il rendiconto economico.

Il Direttore rappresenta la Scuola all'interno degli organismi C.N.S.A.S. e su mandato del Consiglio nazionale partecipa a corsi di specializzazione, convegni, incontri e manifestazioni nazionali e/o internazionali al fine di garantire un costante aggiornamento della Scuola inerente le problematiche tecniche e didattiche; convoca la Direzione ne coordina l'attività, è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati.

Adotta direttamente i provvedimenti urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica da parte della Direzione.

Il Direttore convoca almeno due volte l'anno l'Assemblea degli I.N.For. e propone i nominativi dei componenti la direzione delle Scuole regionali, provinciali o interregionali.

Il Direttore è inoltre responsabile della formazione didattica e divulgativa del corpo docente.

Art. 9) Vice direttore

Il Vice direttore della Scuola viene nominato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. su indicazione del Direttore S.Na.For., la carica ha durata triennale, scade in concomitanza con le cariche direttive del C.N.S.A.S. ed è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi; la carica di Vice direttore è incompatibile con quella di Delegato e Vice delegato, deve essere inoltre iscritto al C.N.S.A.S. da almeno 10 anni.

Collabora totalmente con il Direttore alla gestione della Scuola e lo sostituisce in tutte le mansioni precedentemente individuate in caso di forzata assenza.

Art. 10) Corpo docente

Il Corpo docente della Scuola è costituito da:

- a. Istruttori nazionali di soccorso in forra;
- b. Istruttori regionali di soccorso in forra.

Art. 11) I.N.For. componenti la Direzione

Sono designati dall'Assemblea del corpo istruttori e nominati dal Consiglio nazionale, la durata del mandato è triennale, scade in concomitanza con gli organi direttivi C.N.S.A.S., e sono rinnovabili. Svolgono le mansioni che di volta in volta vengono loro assegnate dalla Direzione.

Art. 12) Assemblea I.N.For.

L'Assemblea degli istruttori è convocata e presieduta dal Direttore almeno una volta all'anno e svolge i seguenti compiti:

- a. concorre alla stesura dei programmi, del P.F. e dei suoi aggiornamenti;
- b. indica la rosa dei nominativi da proporre all'Assemblea nazionale per la nomina del Direttore;
- c. designa gli Istruttori nazionali componenti la Direzione;
- d. esprime parere sulla relazione annuale dell'attività svolta, da presentare al Consiglio nazionale;
- e. all'Assemblea partecipa il Rappresentante designato dal Consiglio nazionale.

Art. 13) Sospensione e revoca

L'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. può sospendere o revocare l'incarico al Direttore, ai Vice direttori e agli I.N.For., componenti la Direzione, nel caso di mancanze e inadempimenti o comportamenti gravi.

Art. 14) Sanzioni disciplinari

Il Direttore, il Vice direttore ed i componenti del corpo docente possono essere rimossi dal loro incarico su espressa richiesta di un membro della Direzione della scuola o del Consiglio nazionale per:

- a. inattività;
- b. dimissioni;
- c. mancata ed ingiustificata partecipazione ai corsi periodici di aggiornamento e formazione;
- d. comportamento non conforme allo Statuto ed al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

La proposta deve comunque essere portata al voto di ratifica dell'Assemblea del C.N.S.A.S.

Art. 15) Coordinamento scuole nazionali

Il Direttore della scuola partecipa ai lavori del Coordinamento nazionale scuole convocato e presieduto dal Presidente C.N.S.A.S. o da un Consigliere nazionale all'uopo delegato e composta dai Direttori delle scuole avente come finalità il coordinamento e l'uniformità delle attività formative di livello nazionale.

Art. 16) Logistica e materiali

La Scuola utilizzerà per le sue attività i magazzini specifici già esistenti dislocati sul territorio nazionale secondo le indicazioni della Scuola.

Art. 17) Sede

La sede amministrativa della Scuola è fissata presso la Sede centrale del C.N.S.A.S., il Direttore della scuola ha altresì la facoltà di fissare altrove la sede operativa qualora si rinvenissero sul territorio strutture in grado di garantire efficienza operativa e decoro.

RUOLI FORMATIVI

Istruttore nazionale di soccorso in forra

Art. 18) I.N.For., compiti doveri e responsabilità

a. L'I.N.For. svolge attività didattica sull'intero territorio nazionale alle dirette dipendenze della Direzione della Scuola.

b. L'I.N.For. può operare come formatore nei corsi basilari, nei corsi avanzati e nei corsi – esame per I.N.For. e I.R.For. Svolge inoltre funzioni ispettive nei casi previsti dal P.F.

c. L'I.N.For. partecipa alle attività della struttura territoriale di appartenenza; presta la propria collaborazione o consulenza tecnica su richiesta del Delegato e/o Presidente del Servizio reg./prov.

d. La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati né presso altri enti o associazioni; ogni attività ad essa associata deve essere autorizzata per iscritto dal Consiglio nazionale.

e. In caso di violazioni o gravi negligenze nei compiti ai quali è preposto, l'I.N.For. su delibera del Consiglio nazionale può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica in attesa degli esiti della procedura disciplinare.

Art. 19) Corso per I.N.For.

a. Il corso per I.N.For. è organizzato a livello nazionale.

b. I programmi del corso e le materie d'insegnamento sono fissati dalla Direzione della Scuola secondo quanto indicato dal P.F.

c. Il calendario del corso è predisposto dalla Direzione della scuola in conformità alle indicazioni impartite dal Consiglio nazionale.

d. La Direzione del corso è prerogativa del Direttore della scuola o di un componente della Direzione da lui designato.

e. Il Direttore del corso provvede ad individuare l'orga-

nico degli Istruttori nazionali e di eventuali docenti esterni in riferimento a quanto previsto dal P.F.

Art. 20) Ammissione ai corsi

a. La domanda d'iscrizione deve pervenire al Consiglio nazionale tramite i Presidenti dei Servizi reg./prov. di appartenenza.

b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti fissati dalla griglia di entrata, specificate nel P.F.

c. L'ammissione ai corsi è deliberata dal Consiglio nazionale.

Art. 21) Esami per I.N.For.

a. Gli allievi che hanno partecipato alla fase formativa del corso, devono superare con esito positivo le prove valutative previste.

b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli allievi che, per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 22) Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

a. il Presidente del C.N.S.A.S. o suo delegato, che la presiede;

b. il Direttore del corso;

c. la commissione di valutazione nominata dal direttore S.Na.For., all'interno del corpo docente (I.N.For.).

Art. 23) Nomina I.N.For.

a. Il Presidente C.N.S.A.S. viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di I.N.For.

b. L'I.N.For. è iscritto negli appositi ruoli nazionali.

Art. 24) Doveri, responsabilità, compiti dell'I.N.For.

a. L'I.N.For. deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-didattiche. In caso di esito negativo o mancata partecipazione la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita alla verifica successiva.

b. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

c. I risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale e presso la Segreteria centrale C.N.S.A.S.

Art. 25) Istruttori nazionali emeriti

Il Presidente nazionale può nominare all'atto della loro cessazione dal ruolo, Istruttori nazionali emeriti del C.N.S.A.S. quegli Istruttori che si siano particolarmente distinti nell'espletamento della loro attività su segnalazione del Direttore della Scuola.

Istruttore regionale soccorso in forra

Art. 26) Istruttore regionale: compiti, doveri, responsabilità

a. L'Istruttore Regionale di Soccorso in Forra (I.R.For.) svolge attività didattica presso la struttura periferica territoriale d'appartenenza alle dirette dipendenze del Servizio reg./prov.

b. L'I.R.For. può operare come formatore nei corsi basici (O.S.F.) oltre ad atti formativi e simulazioni pratiche.

c. L'I.R.For. è tenuto a partecipare a tutte le attività della Stazione/Delegazione d'appartenenza; presta la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni, su richiesta del Delegato e/o Presidente del

servizio reg./prov.

d. La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; ogni attività ad essa associata, con richiesta scritta deve essere autorizzata dal Consiglio del servizio reg./prov.

e. In caso di violazioni o di gravi negligenze nei compiti ai quali è preposto l'I.R.For., su delibera del Consiglio reg./prov. di appartenenza, sentito il parere del direttore S.Na.For., può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica, in attesa degli esiti del procedimento disciplinare.

Art. 27) Corso per I.R.For.

Il corso per I.R.For. è organizzato a livello reg./prov. od interregionale.

a. Il programma del corso e le materie d'insegnamento sono fissati dalla Direzione della Scuola.

b. Il calendario del corso è predisposto dal Servizio reg./prov. competente in conformità alle indicazioni impartite dalla Direzione della Scuola.

c. La Direzione della Scuola nazionale, in accordo con il Servizio reg./prov., nomina un I.N.For. alla Direzione del corso.

d. Il Direttore del corso, in accordo con il Servizio reg./prov. interessato provvede ad individuare l'organico degli Istruttori nazionali in riferimento a quanto dettato dal P.F.

Art. 28) Ammissione al corso

a. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Servizio reg./prov., tramite il Delegato e sentito il parere del Capostazione e del direttore S.Na.For.

b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti fissati dalla griglia di entrata, specificata nel P.F.

c. L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio del servizio reg./prov. di appartenenza.

Art. 29) Esame per I.R.For.

a. Gli aspiranti I.R.For. che hanno partecipato alla fase formativa del corso, devono superare con esito positivo le prove valutative previste.

b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli aspiranti I.R.For. che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 30) Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

a. il Presidente del Servizio reg./prov. o suo delegato, che la presiede;

b. il Direttore del corso (I.N.For.);

c. il Direttore della Scuola reg./prov. o interregionale, ove istituita;

d. la commissione di valutazione nominata dal direttore S.Na.For., all'interno del corpo docente (I.N.For.).

Art. 31) Nomina I.R.For.

a. Il Presidente del Servizio reg./prov. in riferimento alle valutazioni finali del corso, rilascia il libretto personale con la qualifica di I.R.For.

b. L'I.R.For. è iscritto negli appositi ruoli regionali e nazionali.

Art. 32) Aggiornamento

a. L'I.R.For. deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-didattiche. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita alla verifica successiva.

b. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

c. I risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale e negli appositi ruoli regionali e nazionali.

RUOLI TECNICO - OPERATIVI**Art. 33) Ruoli operativi**

Le figure professionali operative sono:

1. Operatore in Forra (O.F.);
2. Operatore di Soccorso in Forra (O.S.F.);
3. Tecnico di Soccorso in Forra (T.S.F.).

La figura professionale specialistica, riferita all'art. 6 della legge 21 marzo 2001 n. 74, è il T.S.F.

La certificazione dell'operatività è attestata sul libretto personale dal Presidente del Servizio reg./prov., in base alla valutazione espressa dalla Scuola, con preciso riferimento a quanto specificato dal P.F. adottato a livello locale.

*Tecnico di soccorso in forra***Art. 34) Compiti, doveri e responsabilità**

a. Il T.S.F. dipende dal Capostazione/Delegato o dal coordinatore delle operazioni ove previsto; esegue operazioni tecniche di soccorso e può assumere il compito di responsabile delle operazioni.

b. Il T.S.F. è tenuto a partecipare a tutte le attività di soccorso in forra programmate nel Servizio regionale di appartenenza e a prestare la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni e gli atti formativi di base, su richiesta del Capostazione o del Delegato.

Art. 35) Corso per T.S.F.

Il corso per T.S.F. è organizzato a livello nazionale.

Art. 36) Ammissione al corso

a. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Delegato dal Capostazione.

b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dalla griglia di entrata specificata nel P.F.

c. L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio di zona.

Art. 37) Esame per T.S.F.

a. L'allievo che ha partecipato alla fase formativa del corso, deve superare con esito positivo le prove previste.

b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli allievi che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 38) Nomina T.S.F.

a. Il Presidente del Servizio reg./prov. sentito il parere del Delegato e viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di T.S.F.

b. Il Tecnico di soccorso in forra è iscritto negli appositi ruoli regionali e nazionali.

Art. 39) Aggiornamento

a. Il T.S.F. deve partecipare agli aggiornamenti periodici al fine di mantenere l'operatività tecnica.

b. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita all'aggiornamento successivo.

c. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

d. I risultati degli aggiornamenti vengono riportati sul libretto personale.

*Operatore di soccorso in forra***Art. 40) Compiti, doveri e responsabilità**

a. L'O.S.F. dipende dal Capostazione/Delegato o dal coordinatore delle operazioni ove previsto; esegue operazioni tecniche di soccorso secondo le indicazioni del responsabile delle operazioni.

b. L'O.S.F. è tenuto a partecipare a tutte le attività della stazione di appartenenza, ed a prestare la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni e gli atti formativi di base di soccorso in forra, su richiesta del Capostazione o del Delegato.

Art. 41) Corso per O.S.F.

Il corso per O.S.F. è organizzato a livello regionale o di delegazione.

Art. 42) Ammissione al corso

a. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Delegato dal Capostazione.

b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dalla griglia di entrata specificata nel P.F.

c. L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio di zona.

Art. 43) Esame per O.S.F.

a. L'allievo che ha partecipato alla fase formativa del corso, deve superare con esito positivo le prove valutative previste.

b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli allievi che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 44) Nomina O.S.F.

a. Il Presidente del Servizio reg./prov. sentito il parere del Delegato e viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di O.S.F.

b. L'Operatore di soccorso in forra è iscritto negli appositi ruoli regionali.

Art. 45) Aggiornamento

a. L'O.S.F. deve partecipare agli aggiornamenti periodici al fine di mantenere l'operatività tecnica.

b. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita all'aggiornamento successivo.

c. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

d. I risultati degli aggiornamenti vengono riportati sul libretto personale.

*Operatore in forra***Art. 46) Compiti, doveri e responsabilità**

a. L'O.F. dipende dal Capostazione/Delegato o dal Coordinatore delle operazioni ove previsto; è abilitato esclusivamente:

1. alla progressione in forra finalizzata alla ricerca di dispersi ed infortunati ed alla loro stabilizzazione;
 2. al trasporto dei materiali e delle attrezzature ;
 3. al recupero in sicurezza di persone bloccate, ma autonome nella progressione individuale.
- b. l'O.F. opera esclusivamente secondo le indicazioni del responsabile delle operazioni.
- c. L'O.F. è tenuto a partecipare a tutte le attività della stazione di appartenenza, ed a prestare la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni e gli atti formativi di base di soccorso in forra, su richiesta del Capostazione o del Delegato.

Art. 47) Corso per O.F.

Il corso per O.F. è organizzato a livello regionale o di delegazione.

Art. 48) Ammissione al corso

- a. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Delegato dal Capostazione.
- b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dalla griglia di entrata specificata nel P.F.
- c. L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio di zona.

Art. 49) Esame per O.F.

- a. L'allievo che ha partecipato alla fase formativa del corso, deve superare con esito positivo le prove valutative previste.
- b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli allievi che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 50) Nomina O.F.

- a. Il Presidente del Servizio reg./prov. sentito il parere del Delegato e viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di O.F.
- b. L'Operatore in forra è iscritto negli appositi ruoli regionali.

Art. 51) Aggiornamento

- a. L' O.F. deve partecipare agli aggiornamenti periodici al fine di mantenere l'operatività tecnica.
- b. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita all'aggiornamento successivo.
- c. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

d. I risultati degli aggiornamenti vengono riportati sul libretto personale.

Art. 52) Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 18 marzo 2006 con applicazione immediata per i nuovi Iscritti.
2. A far data dal 31 dicembre 2010 il presente Regolamento si considera applicato all'intera struttura.

3. In deroga a quanto previsto dal P.F. allegato ed in considerazione della necessità di permettere l'avvio delle attività della Scuola per la data indicata, si stabilisce che il primo nucleo di Istruttori Nazionali di Soccorso in Forra (I.N.For.), fissato in un numero massimo di 10, sia nominato direttamente dal Consiglio nazionale del C.N.S.A.S. scegliendoli tra i nominativi proposti dalla S.Na.Te. e dalla Commissione forre del Soccorso speleologico che abbiano comprovata esperienza tecnico – didattica ed un consistente curriculum di attività torrentistica pluriennale dimostrabile.

4. In deroga all'Art. 16 si dispone che sino al momento in cui la Scuola nazionale non disporrà di propri magazzini, vengano utilizzati quelli delle Zone speleologiche e delle Stazioni alpine ospitanti gli eventi o quelli delle Scuole regionali; sarà compito del Direttore della Scuola provvedere alla costituzione del magazzino nazionale compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

5. In deroga a quanto previsto dal P.F. allegato ed in considerazione della necessità di permettere l'avvio delle attività dei Servizi reg./prov. per la data indicata, si stabilisce che un primo nucleo di aspiranti T.S.F., sia individuato direttamente dalla S.Na.For., sentiti anche i Servizi reg./prov. Attraverso un evento formativo-valutativo, finalizzato all'accertamento della necessaria competenza, i candidati potranno quindi accedere alla qualifica di T.S.F., o di O.S.F.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i Servizi reg./prov. e le Delegazioni individueranno i nominativi dei volontari da inserire provvisoriamente nei ruoli di O.S.F. ed O.F. fino a conferma della qualifica che avverrà in occasione del primo evento di mantenimento come previsto da P.F.

Art. 47) Norme finali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vale quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Approvato dall'Assemblea nazionale del 18 marzo 2006.



REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE MEDICI PER EMERGENZA AD ALTO RISCHIO NELL'AMBIENTE ALPINO

Normativa di riferimento

Statuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

Regolamento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

Legge n° 74 del 29 marzo 2001 "Disposizioni per favorire l'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico";

Art. 1) Istituzione

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento, e in conformità a quanto stabilito dalla legge n° 74 il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico istituisce la "Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente alpino".

Art. 2) Finalità

la Scuola per medici ad alto rischio in ambiente alpino ha le seguenti finalità:

- definizione delle linee guida per la qualifica e l'aggiornamento delle figure Sanitarie per emergenza ad alto rischio nell'ambiente alpino;
- certificazione dell'operatività medico/alpinistica del medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente alpino e delle altre figure sanitarie;
- definizione delle linee guida per la formazione, qualifica e l'aggiornamento dei Volontari tecnici C.N.S.A.S.
- definizione di linee guida, raccomandazioni o indicazioni sull'impiego di presidi, materiali sanitari, e quant'altro sia inerente all'attività sanitaria in ambito C.N.S.A.S.

Accedono ai corsi della Scuola tutti i medici e i sanitari che hanno superato il livello 1 del Piano Formativo allegato (all.1).

La sede della Scuola è fissata presso la sede centrale del CNSAS, attualmente in via Petrella 19, Milano.

Art. 3) Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente Alpino

La Scuola è alle dirette dipendenze del Consiglio Nazionale, ed opera in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 4) Direzione della Scuola

La Scuola è diretta e coordinata, da:

- Presidente del C.N.S.A.S. o suo delegato;
- Direttore;
- 1 Vice Direttore;
- il Coordinatore Nazionale Medici;
- 1 istruttore della S.Na.Te. con funzioni di consulenza;
- 1 docente (anche esterno al C.N.S.A.S.) indicato dalla Commissione Medica.

Tenendo in considerazione le finalità della Commissione Medica Alpina del C.N.S.A.S. e della Scuola, la figura del Direttore si può anche identificare con il Coordinatore Nazionale della Commissione stessa.

Art. 5) Direttore della Scuola

E' nominato dall'Assemblea del C.N.S.A.S., su proposta del Presidente e sentiti i Coordinatori Medici dei Servizi Regionali e Provinciali, per quanto attiene alle province di Trento e Bolzano. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Deve avere provate capacità organizzative e gestionali,

nonché provata competenza specifica nel soccorso in montagna e preferibilmente nel campo dell'area critica, ed appartenere al C.N.S.A.S. da almeno 5 anni.

Il Direttore della Scuola, su mandato del Consiglio Nazionale organizza la partecipazione a corsi di specializzazione, convegni, incontri e manifestazioni nazionali e/o internazionali al fine di migliorare le nozioni, le tecniche di insegnamento e di far conoscere l'attività della Scuola Nazionale e del C.N.S.A.S.

Il Direttore della Scuola ha i seguenti compiti:

- organizzazione dei corsi di abilitazione e aggiornamento per i medici ed il personale sanitario non medico del C.N.S.A.S.;
- convocazione degli istruttori nazionali e dei docenti per l'organizzazione dei corsi;
- in collaborazione con la Segreteria Nazionale del C.N.S.A.S., tenuta ed aggiornamento della documentazione della Scuola;
- previo accordo con il Consiglio Nazionale, gestione delle pubbliche relazioni della Scuola;
- gestione dei contatti con le altre Scuole esistenti e con il Coordinamento Speleologico;
- gestione, in accordo con la Direzione della Scuola e la Commissione Nazionale, del budget assegnato annualmente alla Scuola;
- pianificazione, in accordo con la Direzione della Scuola, delle linee guida per la qualifica e l'aggiornamento dei medici e del personale sanitario non medico del Soccorso Alpino del C.N.S.A.S.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola può avvalersi della collaborazione di Ospedali, Università ed Enti di Formazione scientificamente accreditati; può altresì avvalersi della collaborazione di soggetti qualificati per lo svolgimento di corsi interni su argomenti inerenti l'emergenza in ambiente alpino.

Art. 6) Vice Direttore della Scuola

E' nominato dall'Assemblea del C.N.S.A.S., su proposta del Presidente e sentiti i Coordinatori medici dei Servizi Regionali e Provinciali. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Deve avere provate capacità organizzative e gestionali, nonché provata competenza specifica nel soccorso in montagna, ed appartenere al C.N.S.A.S. da almeno 3 anni.

Il Vice Direttore della Scuola, in collaborazione e su mandato del Direttore, ha i seguenti compiti:

- programmazione specifica dei corsi e stesura del programma;
- organizzazione logistica;
- in accordo con il Direttore, assegnazione dei Docenti nell'ambito delle varie specialità;
- gestione dei contatti con la Segreteria nazionale del C.N.S.A.S. per la stesura e l'aggiornamento dei programmi della Scuola.

Art. 7) Istruttore della S.Na.Te.

E' indicato dalla Direzione della S.Na.Te., in accordo con la Direzione della Scuola, nell'ambito dei rapporti di collaborazione fra le due Scuole allo scopo di garantire un idoneo iter formativo tecnico per i medici ed il personale sanitario non medico.

Ha il compito di fornire l'assistenza degli Istruttori Nazionali e/o Regionali necessari allo svolgimento dei corsi in funzione del programma da svolgere ed in base alle esigenze del corso.

Art. 8) Corpo Docente

Il Direttore della Scuola, previo accordo con il Consiglio Nazionale, ha la facoltà di stipulare convenzioni con Università, Fondazioni, Istituti e con ogni struttura in grado di ga-

rantire un rapporto formativo con la Scuola Nazionale Medici ad Alto Rischio in Ambiente Alpino.

Il Corpo Docenti sarà individuato sulla base del programma del corso; nell'ambito dei Corpi Docenti sarà inoltre individuato, in accordo con il Coordinamento Nazionale, un Docente che farà parte della Direzione della Scuola.

Art. 9) Organizzazione dei Corsi

I programmi e le materie di insegnamento dei vari corsi sono stabilite dalla Direzione della Scuola; ai corsi possono partecipare medici ed eventualmente personale sanitario non medico regolarmente iscritto al C.N.S.A.S. nonché, su autorizzazione del Consiglio Nazionale, medici appartenenti ad altri Enti ed Organizzazioni dello Stato, sia nazionali che esteri, oltre che personale appartenente ad altre Organizzazioni di Soccorso alpino esteri; le competenze economiche relative alla partecipazione a questi corsi sono a carico degli Enti ed Organizzazioni di appartenenza.

Sono ammessi ai corsi i medici ed il personale sanitario non medico che risponde ai requisiti minimi contenuti nel Piano Formativo, allegato a questo regolamento.

Alla fine dei corsi, i candidati saranno sottoposti ad un esame teorico ed eventualmente pratico, destinato a valutare le conoscenze apprese durante lo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni. E' prevista, per ogni corso, la richiesta di accreditamento ECM.

L'esito del corso sarà riportato sul Libretto Personale del partecipante.

Art. 10) Libretto Personale

Ogni medico avrà in dotazione il proprio Libretto Personale, in cui sarà riportato tutto il percorso formativo sostenuto, e il risultato dei corsi frequentati, oltre alla attività professionale esercitata e all'operatività svolta in ambito del C.N.S.A.S.

Art. 11) Operatività dei medici e del personale sanitario non medico

L'operatività del Medico e del personale sanitario non medico risponde alle norme di regolamento generale (art.7 art.9 art.10 art. 11 art. 12).

Art. 12) Collaborazione dei medici e del personale sanitario

I medici ed il personale sanitario non medico del C.N.S.A.S. devono offrire la loro collaborazione su mandato delle Direzioni Regionali e Provinciali del C.N.S.A.S., in accordo con i Coordinatori medici. Devono inoltre collaborare con le strutture periferiche del C.N.S.A.S. al fine di favorire il miglioramento della formazione del corpo volontario.

Art. 13) Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vale quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dall'Assemblea del C.N.S.A.S., su proposta della Commissione medica e del Consiglio Nazionale.

- Approvato dall'Assemblea nazionale Coccaglio 9 maggio 2009. ●



REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE MEDICI PER EMERGENZA AD ALTO RISCHIO NELL'AMBIENTE IPOGEO

Art 1) Istituzione e finalità

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico istituisce la *Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo*.

Finalità:

a. definizione delle linee guida per la qualifica e l'aggiornamento del medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

b. certificazione dell'operatività medico/speleologica del medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo.

Accedono ai corsi della Scuola tutti i medici e i sanitari che hanno superato il livello 1 del Piano formativo allegato (all.1).

La sede della Scuola è fissata presso la Sede centrale del C.N.S.A.S., attualmente in via Petrella 19, Milano.

Art 2) Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo

La Scuola è alle dirette dipendenze del Consiglio nazionale, ed opera in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 3) Direzione della Scuola

La Scuola è diretta e coordinata, da:

1. Direttore;
2. Vice direttore.

Il Direttore ed il Vice vengono indicati dalla Commissione medica speleologica e ratificati dall'Assemblea del Coordinamento speleologico.

Tenendo in considerazione le identiche finalità della Commissione medica speleologica del C.N.S.A.S. e della Scuola, la figura del Direttore si identifica con il Coordinatore nazionale della Commissione stessa.

Art. 4) Direttore della Scuola

Il Direttore coordina l'attività didattica della Scuola, mantiene i contatti con le altre Scuole esistenti e con il Coordinamento speleologico.

Il Direttore presenta al Responsabile nazionale speleologico un preventivo di spesa e un consuntivo rispettivamente

ad inizio e fine anno.

Il Direttore della Scuola, in riferimento al punto 7 del Piano formativo nazionale, sentiti i pareri dei membri della Commissione medica speleologica, traccia le linee guida per la qualifica e l'aggiornamento dei medici del Soccorso speleologico del C.N.S.A.S.

Il Direttore della Scuola traccia altresì le linee guida per l'aggiornamento e la qualifica del personale sanitario non medico tenendo conto delle rispettive competenze ed autonomie in ottemperanza alle vigenti leggi e normative.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola può avvalersi della collaborazione di Ospedali, Università ed Enti di formazione scientificamente accreditati; può altresì avvalersi della collaborazione di soggetti qualificati per lo svolgimento di corsi interni su argomenti inerenti l'emergenza in ambiente ipogeo.

Art 5) Operatività dei membri della Co.Med.

Il Direttore della Scuola certifica annualmente l'operatività speleologica/sanitaria dei membri della Commissione medica speleologica del C.N.S.A.S. sulla base dell'aggiornamento, certificato, da ciascuno svolto; l'operatività del Direttore è certificata dal Responsabile nazionale.

Per ottenere l'operatività il membro della Commissione medica speleologica deve obbligatoriamente partecipare annualmente ad almeno un incontro di aggiornamento o esercitazione nazionale della Commissione più un corso o stage di aggiornamento su argomento inerente l'emergenza o frequenza di reparti di area critica o retraining di qualifiche ottenute.

Art 6) Mantenimento delle qualifiche

Il Direttore conserva per ogni membro della Commissione medica la documentazione riguardante l'aggiornamento svolto, nonché brevi note tecniche annualmente fornite dai rispettivi Delegati, responsabili del mantenimento dell'addestramento tecnico come indicato dal livello 3 del Piano formativo allegato.

La mancanza del mantenimento di quanto indicato al livello 3 del Piano formativo implica la perdita dell'operatività.

Art. 7) Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Approvato dall'Assemblea nazionale il 23 marzo 2002. ●



REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE TECNICI

Art. 1) Istituzione e finalità

Il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico istituisce la Scuola nazionale Tecnici di Soccorso Alpino (di seguito S.Na.Te.) ai sensi dell'art. 5 della legge 21 marzo 2001 n. 74:

a. la S.Na.Te. opera alle dirette dipendenze del Consiglio nazionale del C.N.S.A.S. in conformità allo Statuto ed al Regolamento del Corpo;

b. la S.Na.Te. ha per scopo la formazione la verifica e l'aggiornamento delle figure formative, operative e tecniche del settore alpino del C.N.S.A.S.;

c. la S.Na.Te. può formare, aggiornare e verificare su richiesta dei Servizi reg./prov. il personale del Servizio Sanitario nazionale (S.S.N.) per quanto concerne le competenze proprie del C.N.S.A.S. (art. 2 e 4 Legge 21 marzo 2001 n. 74);

d. la S.Na.Te. può formare, su incarico del Consiglio nazionale, il personale di altre organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino (art. 4 comma 4 Legge 21 marzo 2001 n. 74), all'uopo convenzionate con il C.N.S.A.S.

Art. 2) Piano formativo

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1, il Consiglio nazionale, su indicazioni della S.Na.Te., redige il Piano Formativo (di seguito P.F.) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del C.N.S.A.S., con indicati i livelli di qualificazione delle figure operative e tecniche del settore alpino.

Il P.F. viene recepito e adottato a livello locale con apposito atto deliberativo dai singoli Servizi reg./prov. che possono apportare, d'intesa con la S.Na.Te., integrazioni, modifiche o deroghe sulla base di specifiche esigenze operative locali, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale del C.N.S.A.S.

Ogni tre anni il P.F. viene confermato, integrato o rinnovato secondo le modalità previste per la sua approvazione.

Art. 3) Struttura territoriale

a. Su delibera dei singoli Servizi reg./prov., la S.Na.Te. si articola in Scuole reg./prov. o Interregionali, composte dagli Istruttori Nazionali Tecnici (di seguito I.N.Tec.) e dagli Istruttori Regionali Tecnici (di seguito I.R.Tec.) appartenenti ai corrispondenti Servizi.

b. La Direzione locale della scuola è affidata ad un I.N.Tec. o I.R.Tec. nominato dal Presidente del Servizio di competenza o dai presidenti dei Servizi riuniti a livello interregionale.

Art. 4) Corpo docente

Il Corpo docente della S.Na.Te. è costituito da:

- a. Istruttori nazionali tecnici;
- b. Istruttori regionali tecnici;
- c. docenti incaricati.

Art. 5) Compiti della scuola a livello nazionale

La S.Na.Te. attua e sovrintende tutte le attività formative e didattiche del settore tecnico alpino ed in particolare:

a. cura la formazione, la verifica e l'aggiornamento dei propri docenti;

b. definisce i programmi formativi specifici;

c. organizza periodicamente, su richiesta del Consiglio nazionale, la selezione attitudinale ed il corso di formazione e verifica per aspiranti I.N.Tec.;

d. organizza periodicamente, su richiesta dei Presidenti reg./prov., la selezione attitudinale ed il corso di formazione e verifica per aspiranti I.R.Tec.;

e. redige e adotta il materiale didattico e la modulistica garantendone il costante e puntuale aggiornamento;

f. cura la tenuta dei ruoli degli I.N.Tec. e degli I.R.Tec. e la registrazione delle qualifiche conseguite e delle verifiche per il loro mantenimento sull'apposito libretto personale di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 2001 n. 74;

g. sperimenta ed adotta i materiali e le attrezzature tecniche del settore alpino del C.N.S.A.S.;

h. su richiesta del Consiglio nazionale indica una rosa di nominativi per la nomina di rappresentanti presso le sotto commissioni della C.I.S.A./I.K.A.R. ed altri organismi di livello nazionale ed internazionale.

Art. 6) Compiti della Scuola a livello locale

La S.Na.Te. attua e sovrintende direttamente ovvero per mezzo delle Scuole reg./prov. e interregionali, laddove istituite, le attività formative e didattiche del settore tecnico alpino in ambito locale ed in particolare:

a. sovrintende alle attività formative di Delegazione e di Stazione;

b. organizza, su richiesta dei Servizi reg./prov. i corsi di formazione e verifica per le figure operative previste dal piano formativo;

c. cura la tenuta dei ruoli del personale operativo e la registrazione delle qualifiche conseguite e delle verifiche per il loro mantenimento sull'apposito libretto personale di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 2001 n. 74;

d. organizza, su richiesta dei Servizi reg./prov., l'aggiornamento e la verificare del personale del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) per quanto concerne le competenze proprie del C.N.S.A.S. (art. 2 e 4 Legge 21 marzo 2001 n. 74), in regime di convenzione.

Art. 7) Direzione

La Direzione a livello nazionale è composta da:

- a. un Direttore;
- b. due Vice direttori;

c. fino ad un terzo del Corpo istruttori nazionali designati dall'Assemblea degli Istruttori;

d. un rappresentante del Consiglio nazionale appositamente designato; la posizione è incompatibile con la qualifica di I.N.Tec.

Art. 8) Compiti della Direzione

La Direzione ha il compito di programmare, pianificare e coordinare l'insieme delle attività della Scuola, pertanto:

a. concorre alla definizione dei Piani formativi territoriali in accordo con i Servizi reg./prov. secondo gli indirizzi generali stabiliti dal P.F., tenuto conto delle specifiche tecniche di ogni Delegazione;

b. organizza incontri tecnici nazionali per il confronto sulle nuove tecniche e nuovi materiali rivolto a tutti gli I.N.Tec. e I.R.Tec., al fine di uniformare l'insegnamento sulla base di nuove indicazioni;

c. emana indicazioni generali sull'applicazione delle norme di sicurezza, sull'utilizzo dei materiali, sulle tecniche di soccorso e vigila sul rispetto dei regolamenti dei ruoli tecnici;

d. organizza annualmente l'aggiornamento tecnico-didattico degli Istruttori tecnici nazionali;

e. designa in accordo con i Presidenti dei Servizi reg./prov. il Direttore dei corsi di qualifica e di mantenimento di sua competenza;

f. organizza e controlla il mantenimento tecnico, operativo e didattico degli Istruttori tecnici nazionali;

g. designa, in accordo con i Presidenti dei Servizi reg./prov., gli I.N.Tec. per la direzione dei corsi di formazione e verifica per la qualifica di Istruttore regionale tecnico (I.R.Tec.);

h. convoca almeno una volta all'anno la riunione dei Direttori delle Scuole reg./prov. o Interregionali;

i. designa, in accordo con i Presidenti dei Servizi reg./prov., l'I.N.Tec. preposto alla direzione dei corsi per la qualifica ed il mantenimento operativo, del personale sanitario dei poli di elisoccorso adibiti al volo SAR;

l. indica al Consiglio nazionale i rappresentanti presso le altre Scuole nazionali C.N.S.A.S.;

m. cura la tenuta dei ruoli degli I.N.Tec. e degli I.R.Tec.;

n. vigila sull'attività degli I.N.Tec., e propone al Consiglio nazionale l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;

o. vigila sull'attività degli I.R.Tec. e propone ai Presidenti dei Servizi reg./prov. l'adozione di provvedimenti disciplinare nei loro confronti;

p. adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione della S.Na.Te.;

q. redige i verbali delle riunioni della Direzione e dell'Assemblea degli I.N.Tec. e li trasmette al Consiglio nazionale.

Art. 9) Direttore

a. Il Direttore è nominato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. su una rosa di tre nominativi formulata dal Corpo istruttori nazionali tecnici dopo l'emanazione delle linee guida.

b. L'incarico ha durata triennale e scade in concomitanza alle cariche direttive del C.N.S.A.S., ed è rinnovabile.

c. Deve appartenere almeno da due anni al Corpo istruttori della S.Na.Te. con la qualifica di I.N.Tec.

d. Deve avere provate capacità organizzative e gestionali verificabili attraverso il curriculum vitae.

e. Sulla base delle linee guida e degli obiettivi indicati dal Consiglio nazionale presenta il programma per la loro realizzazione.

f. Il Direttore rappresenta la S.Na.Te. all'interno degli organismi C.N.S.A.S. e su mandato del Consiglio nazionale partecipa a corsi di specializzazione, convegni, incontri e manifestazioni nazionali e/o internazionali al fine di garantire un costante aggiornamento della Scuola inerente le problematiche tecniche e didattiche.

g. Il Direttore convoca la Direzione ne coordina l'attività, è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati. Adotta direttamente i provvedimenti urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica da parte della Direzione.

h. Il Direttore designa il vicario tra i due Vice direttori.

i. Il Direttore convoca almeno due volte l'anno l'Assemblea degli I.N.Tec.

l. Il Direttore vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti e sulle norme disciplinari ed operative durante le attività di formazione e di verifica.

m. Il Direttore trasmette ogni anno, entro e non oltre il 15 gennaio, la relazione consuntiva dell'attività svolta nel precedente anno e riferisce trimestralmente al Consiglio nazionale in merito all'applicazione delle linee programmatiche.

n. Il Direttore partecipa, su invito del Presidente nazionale, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea nazionale senza diritto di voto.

Art. 10) Vice direttori

a. I Vice direttori sono nominati dall'Assemblea nazionale su proposta del Direttore.

b. L'incarico ha durata triennale e scade in concomitanza alle cariche direttive del C.N.S.A.S., ed è rinnovabile.

c. In caso di impedimento o assenza il Direttore è sostituito dal Vice direttore vicario.

Art. 11) I.N.Tec. membri della Direzione

Sono designati, fino ad un massimo di 1/3 del Corpo istruttori, dall'Assemblea degli I.N.Tec. e nominati dal Consiglio nazionale, la durata del mandato è triennale, scade in concomitanza con gli organi direttivi C.N.S.A.S., sono rieleggibili. Svolgono le mansioni che di volta in volta vengono loro assegnate dalla Direzione.

Art. 12) Assemblea I.N.Tec.

L'Assemblea degli istruttori è convocata e presieduta dal Direttore almeno due volte all'anno e svolge i seguenti compiti:

a. concorre alla stesura dei programmi, del P.F. e dei suoi aggiornamenti;

b. indica la rosa dei nominativi da proporre all'Assemblea nazionale per la nomina del Direttore, dopo l'insediamento e la successiva emanazione delle linee guida;

c. designa gli Istruttori nazionali membri della Direzione;

d. esprime parere sulla relazione annuale delle attività da presentare al Consiglio nazionale;

e. all'Assemblea partecipa il rappresentante designato dal Consiglio nazionale.

Art. 13) Sospensione e revoca

L'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. può sospendere o revocare l'incarico al Direttore, ai Vice direttori e agli I.N.Tec., membri della Direzione, nel caso di mancanze e inadempimenti o comportamenti difformi agli indirizzi e alle direttive del Consiglio nazionale.

Tali provvedimenti sono inappellabili.

Art. 14) Coordinamento scuole nazionali

Il Direttore della S.Na.Te. partecipa ai lavori del Coordinamento nazionale scuole convocato e presieduto dal Presidente C.N.S.A.S. o da un Consigliere nazionale all'uopo delegato e composta da i Direttori delle scuole avente come finalità il coordinamento e l'uniformità delle attività formative di livello nazionale.

Istruttore nazionale tecnico

Art. 15) I.N.Tec., compiti doveri e responsabilità

a. L'I.N.Tec. svolge attività didattica sull'intero territorio nazionale alle dirette dipendenze della Direzione della S.Na.Te.

b. L'I.N.Tec. può operare come formatore nei corsi basilari, nei corsi avanzati nei corsi ed aggiornamenti per tecnici di elisoccorso e nei corsi – esame per I.N.Tec. e I.R.Tec. Svolge inoltre funzioni ispettive nei casi previsti dal P.F.

c. L'I.N.Tec. partecipa alle attività della struttura territoriale di appartenenza; presta la propria collaborazione o consulenza tecnica su richiesta del Delegato e/o Presidente del Servizio reg./prov.

d. La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati né presso altri enti o associazioni; ogni attività ad essa associata deve essere autorizzata per iscritto dal Consiglio nazionale.

e. In caso di violazioni o gravi negligenze nei compiti ai quali è preposto, l'I.N.Tec. su delibera del Consiglio nazionale può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica in attesa degli esiti della procedura disciplinare.

Art. 16) Corso per I.N.Tec.

a. Il corso per I.N.Tec. è organizzato a livello nazionale.

b. I programmi del corso e le materie d'insegnamento sono fissati dalla Direzione della S.Na.Te. secondo quanto indicato dal P.F.

c. Il calendario del corso è predisposto dalla Direzione S.Na.Te. in conformità alle indicazioni impartite dal Consiglio nazionale.

d. La Direzione del corso è prerogativa del Direttore della Scuola o di un componente della Direzione S.Na.Te. da lui designato.

e. Il Direttore del corso provvede ad individuare l'organico degli Istruttori nazionali e di eventuali docenti esterni in riferimento a quanto previsto dal P.F.

Art. 17) Ammissione ai corsi

a. La domanda d'iscrizione deve pervenire al Consiglio nazionale tramite i Presidenti dei Servizi reg./prov. di appartenenza.

b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti fissati dalla griglia di entrata, specificate nel P.F.

c. L'ammissione ai corsi è deliberata dal Consiglio nazionale.

Art. 18) Esami per I.N.Tec.

a. Gli Allievi che hanno partecipato alla fase formativa del corso, devono superare con esito positivo le prove valutative previste.

b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli Allievi che, per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 19) Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

a. il Presidente del C.N.S.A.S., o suo delegato, che la presiede;

b. il Direttore del corso;

c. il Corpo docente.

Art. 20) Nomina I.N.Tec.

a. Il Presidente C.N.S.A.S. viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di I.N.Tec.

b. L'I.N.Tec. è iscritto negli appositi ruoli nazionali.

Art. 21) Doveri, responsabilità compiti dell'I.N.Tec.

a. L'I.N.Tec. deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-didattiche. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita alla verifica successiva.

b. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

c. I risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale.

d. Nello svolgimento delle attività istituzionali l'I.N.Tec. è tenuto ad indossare la divisa ufficiale.

Art. 22) Istruttori nazionali emeriti

Il Presidente nazionale può nominare all'atto della loro cessazione dal ruolo, Istruttori nazionali emeriti del C.N.S.A.S. quegli Istruttori che si siano particolarmente distinti nell'espletamento della loro attività su segnalazione del Direttore della scuola.

RUOLI FORMATIVI

Istruttore regionale tecnico

Art. 23) Istruttore regionale tecnico compiti, doveri, responsabilità

a. L'Istruttore Regionale Tecnico (I.R.Tec.) svolge attività didattica presso la struttura periferica territoriale d'appartenenza alle dirette dipendenze del Servizio reg./prov.

b. L'I.R.Tec. può operare come formatore nei corsi basici ed in corsi avanzati oltre ad atti formativi e simulazioni pratiche.

c. L'I.R.Tec. è tenuto a partecipare a tutte le attività della Stazione d'appartenenza; presta la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni, su richiesta del Delegato e/o Presidente del Servizio reg./prov.

d. La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; ogni attività ad essa associata, con richiesta scritta deve essere autorizzata dal Consiglio del Servizio reg./prov.

e. In caso di violazioni o di gravi negligenze nei compiti ai quali è preposto, l'I.R.Tec., su delibera del Consiglio reg./prov. di appartenenza, può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica, in attesa degli esiti del procedimento disciplinare.

Art. 24) Corso per I.R.Tec.

Il corso per I.R.Tec. è organizzato a livello reg./prov. od interregionale.

a. Il programma del corso e le materie d'insegnamento sono fissati dalla Direzione della S.Na.Te., in accordo con il Presidente del Servizio reg./prov., secondo quanto indicato dal P.F., adeguato alle esigenze delle specifiche realtà territoriali.

b. Il calendario del corso è predisposto dal Servizio reg./prov. competente in conformità alle indicazioni impartite dalla Direzione della S.Na.Te.

c. La Direzione della S.Na.Te. in accordo con il Servizio reg./prov. nomina un I.N.Tec. alla Direzione del corso.

d. Il Direttore del corso, in accordo con il Servizio reg./prov. interessato provvede ad individuare l'organico degli Istruttori nazionali in riferimento a quanto dettato dal P.F.

Art. 25) Ammissione al corso

a. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Servizio reg./prov., tramite il Delegato e sentito il parere del Capostazione.

b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti fissati dalla griglia di entrata, specificate nel P.F.

c. L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio del Servizio reg./prov. di appartenenza.

Art. 26) Esame per I.R.Tec.

a. Gli aspiranti I.R.Tec. che hanno partecipato alla fase formativa del corso, devono superare con esito positivo le prove valutative previste.

b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli aspiranti I.R.Tec. che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 27) Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

a. il Presidente del Servizio reg./prov. o suo delegato, che la presiede;

b. il Direttore del corso;

c. il Direttore della Scuola reg./prov. o interregionale, ove istituita;

d. il Corpo docente.

Art. 28) Nomina I.R.Tec.

a. Il Presidente del Servizio reg./prov. in riferimento alle valutazioni finali del corso, rilascia il libretto personale con la qualifica di I.R.Tec.

b. L'I.R.Tec. è iscritto negli appositi ruoli regionali e nazionali.

Art. 29) Aggiornamento

a. L'I.R.Tec. deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-didattiche. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita alla verifica successiva.

b. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

c. I risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale.

RUOLI TECNICO-OPERATIVI**Art. 30) Ruoli operativi**

Le figure professionali operative sono:

a. Operatore di Soccorso Alpino (di seguito O.S.A.);

b. Tecnico di Soccorso Alpino (di seguito Te.S.A.);

c. Tecnico di Elisoccorso (di seguito T.E.).

Le figure professionali specialistiche riferite all'art. 6 della legge 21 marzo 2001 n. 74, sono il Te.S.A. e il T.E.

La certificazione dell'operatività è attestata sul libretto personale dal Presidente del Servizio reg./prov., in base alla valutazione espressa dalla S.Na.Te., con preciso riferimento a quanto specificato dal P.F. adottato a livello locale.

*Operatore di soccorso alpino***Art. 31) compiti, doveri e responsabilità**

a. L'O.S.A. dipende dal Capostazione; esegue operazioni tecniche di soccorso secondo le indicazioni del responsabile delle operazioni.

b. L'O.S.A. è tenuto a partecipare a tutte le attività della Stazione d'appartenenza e a prestare la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni, su richiesta del Capostazione e del Delegato.

Art. 32) Corso per O.S.A.

a. Il corso per O.S.A. è organizzato a livello di Delegazione.

b. Il programma e le materie sono definiti dal Direttore del corso in accordo con il Presidente del Servizio reg./prov. secondo quanto indicato dal P.F.

c. Il Delegato nomina un Direttore per ogni corso.

Art. 33) Ammissione al corso

a. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Delegato dal Capostazione.

b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dalla griglia di entrata specificata nel P.F.

c. L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio di zona.

Art. 34) Esame per O.S.A.

a. L'allievo che ha partecipato alla fase formativa del corso, deve superare con esito positivo le prove valutative previste.

b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli Allievi che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 35) Nomina di O.S.A.

a. Il Presidente del Servizio reg./prov. sentito il parere del Delegato e viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di O.S.A.

b. L'O.S.A. è iscritto negli appositi ruoli regionali.

Art. 36) Aggiornamento

a. L'O.S.A. deve partecipare agli aggiornamenti periodici al fine di mantenere l'operatività tecnica.

b. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita all'aggiornamento successivo.

c. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

d. I risultati degli aggiornamenti vengono riportati sul libretto personale.

*Tecnico di soccorso alpino***Art. 37) Compiti, doveri e responsabilità**

a. Il Te.S.A. dipende dal Capostazione; esegue operazioni tecniche di soccorso e può assumere il compito di responsabile delle operazioni.

b. Il Te.S.A. è tenuto a partecipare a tutte le attività della Stazione d'appartenenza e a prestare la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni e gli atti formativi di base, su richiesta del Capostazione o del Delegato.

Art. 38) Corso per Te.S.A.

a. Il corso per Te.S.A. è organizzato a livello di Delegazione.

b. Il programma e le materie sono definiti dal Direttore del corso in accordo con il Presidente del Servizio reg./prov. secondo quanto indicato dal P.F.

c. Il calendario del corso è predisposto dalla Delegazione.

d. La Scuola locale, in accordo con il Delegato, nomina il direttore del corso.

Art. 39) Ammissione al corso

a. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Delegato dal Capostazione.

b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dalla griglia di entrata specificata nel P.F.

c. L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio di zona.

Art. 40) Esame per Te.S.A.

a. L'allievo che ha partecipato alla fase formativa del corso, deve superare con esito positivo le prove previste.

b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli allievi che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 41) Nomina Te.S.A.

a. Il Presidente del Servizio reg./prov. sentito il parere del Delegato e viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di Te.S.A.

b. Il Tecnico di soccorso alpino è iscritto negli appositi ruoli regionali.

Art. 42) Aggiornamento

a. Il Te.S.A. deve partecipare agli aggiornamenti periodici al fine di mantenere l'operatività tecnica.

b. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita all'aggiornamento successivo.

c. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

d. I risultati degli aggiornamenti vengono riportati sul libretto personale.

*Tecnico di elisoccorso***Art. 43) Compiti, doveri e responsabilità**

a. Il T.E. dipende dal Consiglio del Servizio reg./prov.; esegue operazioni tecniche di elisoccorso e può assumere il compito di responsabile delle operazioni.

b. Il T.E. è tenuto a partecipare a tutte le attività della Stazione d'appartenenza e a prestare la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni e gli atti formativi, su richiesta del Delegato o del Presidente del Servizio reg./prov.

Art. 44) Corso per T.E.

a. Il corso per T.E. è organizzato a livello di Servizio reg./prov.

b. Il programma e le materie, sono definiti dal Direttore del corso in accordo con il Presidente del Servizio reg./prov. secondo quanto indicato dal P.F.

c. Il calendario del corso è predisposto dal Servizio reg./prov.

d. La S.Na.Te. nomina il direttore in accordo con il Presidente reg./prov.

Art. 45) Ammissione al corso

a. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Servizio reg./prov., tramite il Delegato sentito il parere del Capostazione.

b. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dalla griglia di entrata specificata nel P.F. Nei Servizi reg./prov. composti da sole Stazioni speleologiche, la S.Na.Te. provvede ad indicare i requisiti minimi necessari per l'ammissione.

c. L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio del Servizio reg./prov.

Art. 46) Esame per T.E.

a. L'allievo che ha partecipato alla fase formativa del corso per T.E., deve superare con esito positivo le prove previste dal P.F. Nel caso di Servizi reg./prov. composti da sole Stazioni speleologiche la S.Na.Te. provvede ad adeguare le prove alle necessità territoriali.

b. A giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli allievi che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 47) Nomina T.E.

a. Il Presidente del Servizio reg./prov. viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di T.E.

b. Il T.E. è iscritto negli appositi ruoli regionali.

Art. 48) Aggiornamento

a. Il T.E. deve partecipare agli aggiornamenti e verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-operative. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquistata alla verifica successiva.

b. La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

c. I risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale.

Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 01/01/2003 con applicazione immediata per i nuovi Iscritti.

a. Entro il 31/01/2003 i Servizi reg./prov. e le Delegazioni, individuano, secondo il P.F., le fasce di collocazione per i volentari in organico al 01/01/2003.

b. Entro il 31/12/2005 i Servizi reg./prov. attuano, in accordo con la S.Na.Te., e con le Scuole locali appositi moduli formativi e di verifica, per quanto di loro competenza;

c. Le figure formative attualmente operanti devono essere verificate in via prioritaria e comunque non oltre il 31/12/2003.

d. Fino a che ciascun Servizio reg./prov., ovvero i Servizi che decidono di costituirsi in consorzio per la gestione di Scuola interregionale, non disporranno di almeno un I.N.Tec. appartenente ai propri organici, le funzioni attribuite a tale figura nel P.F. sono assunte da un I.R.Tec., nominato dal Servizio reg./prov. su parere favorevole della Direzione della S.Na.Te., che designa un I.N.Tec. referente in affiancamento.

e. A far data dal 31/12/2005 il presente Regolamento si considera applicato all'intera Struttura.

*Approvato dall'Assemblea nazionale a Dalmine,
1 dicembre 2002.*

SOCCORSO ALPINO

Marchio registrato



REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE TECNICI SOCCORSO SPELEOLOGICO

Art. 1) Istituzione e finalità

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico istituisce la Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico (di seguito S.Na.T.S.S.).

La S.Na.T.S.S. ha lo scopo di:

1. garantire la formazione, la certificazione, la verifica e l'aggiornamento delle figure formative, tecnico-operative del settore speleologico del C.N.S.A.S.;

2. garantire la formazione, la verifica e l'aggiornamento dei propri Istruttori nazionali (I.N.Tec.S.) ed Istruttori regionali (I.R.Tec.S.);

3. divulgare le tecniche più avanzate sviluppate nel campo del soccorso speleologico.

Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, la S.Na.T.S.S. si avvale del Piano formativo adottato dal Soccorso speleologico ed allegato al presente regolamento con indicati i livelli di qualificazione delle figure di cui al punto 1 e 2.

La S.Na.T.S.S. è alle dirette dipendenze del Coordinamento speleologico del C.N.S.A.S., ed opera in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.N.S.A.S e delle leggi che lo regolano.

La S.Na.T.S.S., su incarico del Consiglio nazionale, può formare personale di altre organizzazioni.

Art. 2) Struttura territoriale

Per garantire una maggiore efficienza didattica la S.Na.T.S.S. si avvale di strutture formative locali organizzate in Scuole regionali che si occupano della formazione, della verifica, della certificazione e dell'aggiornamento dei Tecnici fino al raggiungimento della qualifica di Tecnico di soccorso speleologico, nei tempi e nei modi previsti dal Piano formativo.

E' compito di ogni Zona speleologica l'organizzazione e la gestione della relativa Scuola regionale.

I Regolamenti delle Scuole regionali saranno redatti da ogni Zona speleologica in conformità al presente Regolamento, allo Statuto ed al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Nelle Zone speleologiche il cui territorio comprenda più di una regione, può essere costituita una unica Scuola interregionale.

Art. 3) Organismi della S.Na.T.S.S.

L'attività della S.Na.T.S.S. è svolta da:

- a. Direttore;
- b. Vice direttore;
- c. corpo docente.

Art. 4) Direttore

Il Direttore viene nominato dal Coordinamento speleologico e ratificato dall'Assemblea del C.N.S.A.S.

L'incarico ha durata triennale e termina in concomitanza con la naturale scadenza delle cariche direttive del Coordinamento speleologico. Il Direttore è eleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.

Il Direttore deve possedere la qualifica di I.N.Tec.S. da almeno 2 anni ed avere provate capacità organizzative e gestionali.

La carica di Direttore è incompatibile con qualunque carica elettiva superiore al Vice responsabile di Zona.

Il Direttore:

- a. coordina l'attività della Scuola e ne è responsabile;
- b. rappresenta la S.Na.T.S.S. negli organismi del C.N.S.A.S. e, su mandato del C.N., all'esterno del C.N.S.A.S.;
- c. redige, in accordo con il Vice direttore e sentito il parere del Corpo docente, i programmi didattici e il calendario delle attività e li presenta annualmente all'assemblea del coordinamento speleologico;
- d. redige e presenta annualmente il rendiconto economico all'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S.;

e. mantiene i rapporti con il Coordinamento speleologico, le Commissioni del Soccorso speleologico e con le altre Scuole del C.N.S.A.S. anche avvalendosi di componenti dell'organico della S.Na.T.S.S. specificatamente incaricati;

f. è responsabile della formazione tecnica e didattica del Corpo docente;

g. organizza periodicamente (in accordo con il Coordinamento speleologico) la selezione ed il corso di formazione per aspiranti I.R.Tec.S ed I.N.Tec.S.;

h. verifica la corretta applicazione dei regolamenti e delle norme operative e disciplinari;

i. individua i provvedimenti per il miglioramento della Scuola;

l. presenta con cadenza biennale al Coordinamento speleologico il resoconto delle attività dei singoli istruttori con la valutazione del relativo indice di profitto individuale necessaria al mantenimento della qualifica di I.N.Tec.S. come previsto dal Piano formativo;

m. organizza le attività formative della Scuola in accordo col Coordinamento speleologico.

Il Direttore decade dall'incarico per dimissioni o su espressa richiesta di tre componenti del Coordinamento speleologico o di almeno tre componenti del corpo docente della scuola, per:

1. inattività;
2. comportamento non conforme al presente regolamento.

La proposta deve comunque essere portata al voto del Consiglio nazionale e ratificata dall'Assemblea del C.N.S.A.S.

Art. 5) Vice direttore

Il Vice direttore viene nominato dal Coordinamento speleologico su indicazione dell'Assemblea degli I.N.Tec.S. e ratificato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S.

L'incarico ha durata triennale e termina in concomitanza con la naturale scadenza delle cariche direttive del Coordinamento speleologico. Il Vice direttore è eleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.

Il Vice direttore deve possedere la qualifica di I.N.Tec.S.

La carica di Vice direttore è incompatibile con quella di Direttore della S.Na.T.S.S., di Responsabile nazionale del Coordinamento speleologico, di Vice responsabile nazionale del Coordinamento speleologico, di Responsabile di zona e di Vice responsabile di zona.

Il Vice direttore collabora con il Direttore alla gestione della Scuola e lo sostituisce in tutte le mansioni in caso di assenza o impedimento.

La perdita della qualifica di I.N.Tec.S. comporta l'automatico decadimento dall'incarico.

Il Vice direttore decade dall'incarico per dimissioni o, su espressa richiesta di un membro del Coordinamento speleologico o di almeno tre componenti del corpo docente della scuola, per:

1. inattività;
2. comportamento non conforme al presente regolamento.

La proposta deve comunque essere portata al voto del Consiglio nazionale e ratificata dall'Assemblea del C.N.S.A.S.

Art. 6) Corpo docente

Per l'addestramento e la formazione, la S.Na.T.S.S. si avvale di un proprio corpo docente eventualmente coadiuvato da esperti esterni.

Il corpo docente è formato:

1. dai tecnici in possesso della qualifica di I.N.Tec.S. come identificata dal Piano formativo;
2. dai Direttori delle scuole regionali in carica;
3. dai responsabili didattici delle Commissioni speleologiche che ne prevedano l'incarico.

Gli I.N.Tec.S. attuano i programmi didattici e le attività previste dalla Scuola secondo le disposizioni del Direttore.

Ai Direttori delle scuole regionali è affidato il compito di:

1. garantire l'uniformità didattica ed il collegamento delle rispettive strutture locali con la S.Na.T.S.S.;

2. certificare la formazione e l'aggiornamento dei Tecnici di soccorso speleologico come stabilito dal Piano formativo e dall'articolo 2 del presente Regolamento;

3. certificare, su mandato scritto del Direttore della S.Na.T.S.S., la formazione e l'aggiornamento dei Tecnici per quanto attiene la formazione tecnica avanzata di competenza della Scuola nazionale, secondo quanto stabilito dal Piano formativo.

Ai responsabili didattici delle Commissioni speleologiche è affidato il compito di:

1. garantire il coordinamento tra le attività delle rispettive commissioni e quello della S.Na.T.S.S.;

2. certificare la formazione e l'aggiornamento delle relative figure specialistiche come stabilito dal Piano formativo.

Art. 7) Assemblea degli Istruttori Nazionali Tecnici soccorso Speleologico (I.N.Tec.S.S.)

L'Assemblea viene convocata e presieduta almeno due volte all'anno dal Direttore della scuola.

Compito dell'assemblea è quello di concorrere alla stesura dei programmi formativi e didattici della Scuola e concorrere all'aggiornamento del P.F.

L'Assemblea indica almeno due nominativi da proporre all'Assemblea del coordinamento speleologico per la nomina del Vice direttore.

Art. 8) Organico delle Scuole regionali

Il Direttore e il corpo docente delle Scuole regionali sono scelti e selezionati tra i tecnici aventi la qualifica di Istruttore regionale o di Istruttore nazionale come definite dal Piano formativo e dai rispettivi regolamenti regionali.

Per garantire il collegamento e l'uniformità didattica tra le strutture formative locali e quella nazionale la formazione e la certificazione del corpo docente è affidata alla Scuola nazionale.

Art. 9) Logistica e materiali

La scuola utilizzerà per le proprie attività i magazzini specifici già esistenti, utilizzando per quanto mancante i magazzini delle Scuole regionali e delle Zone speleologiche.

Art. 10) Norme transitorie

Per il triennio 2004-2006, in deroga a quanto previsto dall'art.7, il Direttore e il corpo docente delle Scuole regionali sono scelti e selezionati tra i tecnici di provata esperienza tecnico-didattica individuati nelle singole Zone speleologiche e nominati dai Delegati.

RUOLI FORMATIVI

Istruttore regionale tecnici soccorso speleologico

Art. 11) Compiti, doveri e responsabilità

L'Istruttore regionale tecnici soccorso speleologico (I.R.Tec.S.S.) svolge la propria attività didattica presso la struttura territoriale di appartenenza alle dirette dipendenze del Responsabile di zona.

L'I.R.Tec.S.S. è tenuto a partecipare alle attività addestrative della Stazione di appartenenza.

La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; in caso di violazioni o di gravi negligenze, l'I.R.Tec.S.S., su delibera del Consiglio del servizio reg./prov., può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica, in attesa degli esiti del provvedimento disciplinare.

Art. 12) Formazione per I.R.Tec.S.S.

La formazione degli I.R.Tec.S.S. è organizzata periodicamente dalla S.Na.T.S.S. secondo le modalità indicate nel P.F.

Ad insindacabile giudizio del Direttore della S.Na.T.S.S. possono essere allontanati dalle attività gli aspiranti I.R.Tec.S.S., che per il loro comportamento siano di disturbo al regolare svolgimento dei corsi.

Art. 13) Aggiornamento

L'I.R.Tec.S.S. deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-didattiche. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita alla verifica successiva.

La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

I risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale.

Istruttore nazionale tecnici soccorso speleologico

Art. 14) Compiti, doveri e responsabilità

L'Istruttore Nazionale Tecnici Soccorso Speleologico (I.N.Tec.S.S.) svolge la propria attività didattica sull'intero territorio nazionale alle dirette dipendenze della Direzione della S.Na.T.S.S.

L'I.N.Tec.S.S. è tenuto a partecipare alle attività addestrative della Stazione di appartenenza.

La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; in caso di violazioni o di gravi negligenze, l'I.N.Tec.S.S., su delibera del Consiglio del servizio reg./prov., può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica, in attesa degli esiti del provvedimento disciplinare.

Art. 15) Formazione per I.N.Tec.S.S.

La formazione degli I.N.Tec.S.S. è organizzata periodicamente dalla S.Na.T.S.S. secondo le modalità indicate nel P.F.

La direzione delle attività formative è assunta dal Direttore della S.Na.T.S.S.

Il programma viene stabilito dalla S.Na.T.S.S. secondo quanto indicato nel P.F.

Ad insindacabile giudizio del Direttore della S.Na.T.S.S. possono essere allontanati gli aspiranti I.N.Tec.S.S. che per il loro comportamento siano di disturbo al regolare svolgimento dei corsi.

Art. 16) Ammissione in ruolo degli I.N.Tec.S.S.

L'I.N.Tec.S.S. viene ammesso in ruolo dopo l'effettuazione della verifica secondo P.F. e dopo approvazione della Commissione di valutazione all'uopo istituita.

Art. 17) Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione è costituita da:

a. Responsabile nazionale soccorso speleologico (o suo delegato) che la presiede;

b. Direttore della scuola;

c. tre I.N.Tec.S.S. nominati dal Direttore della scuola.

Art. 18) Aggiornamento

L'I.N.Tec.S.S. deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-didattiche. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita alla verifica successiva.

La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

I risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale.

Approvato dall'Assemblea nazionale il 18 marzo 2006.



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE TECNICI DI SOCCORSO SPELEOSUBACQUEO

Art. 1) Istituzione e finalità

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico istituisce la Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso speleosubacqueo (di seguito S.Na.T.S.Sub.).

La S.Na.T.S.Sub. ha lo scopo di:

garantire la formazione, la certificazione, la verifica e l'aggiornamento delle figure formative, tecnico-operative del settore speleosubacqueo del C.N.S.A.S.;

garantire la formazione, la verifica e l'aggiornamento dei propri Istruttori Nazionali (I.N.Te.S.Sub.);

divulgare le tecniche più avanzate sviluppate nel campo del soccorso speleosubacqueo.

Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, la S.Na.T.S.Sub. si avvale del Piano Formativo adottato dalla Commissione Speleosubacquea (di seguito Com.Sub.).

La S.Na.T.S.Sub. è alle dirette dipendenze del Coordinamento Speleologico, ed opera in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

La S.Na.T.S.Sub., su incarico del Consiglio Nazionale, può formare personale di altre organizzazioni.

Art. 2) Organismi della S.Na.T.S.Sub.

L'attività della SNaTSSub è svolta da:

- Direttore;
- Vice Direttore;
- Corpo Docente.

Art. 3) Direttore

Il Direttore viene nominato dal Coordinamento Speleologico.

L'incarico ha durata triennale e termina in concomitanza con la naturale scadenza delle cariche direttive del Coordinamento Speleologico. Il Direttore è eleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.

Il Direttore deve possedere la qualifica di I.N.Te.Sub. da almeno 2 anni ed avere provate capacità organizzative e gestionali.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di Responsabile Nazionale del Coordinamento Speleologico, di Vice Responsabile Nazionale del Coordinamento Speleologico, di Responsabile di Zona e di Vice Responsabile di Zona, Coordinatore della Com.Sub. Il Direttore:

- coordina l'attività della Scuola e ne è responsabile;
- rappresenta la S.Na.T.S.Sub. negli organismi del C.N.S.A.S. e, su mandato del C.N., all'esterno del C.N.S.A.S.;
- redige, in accordo con il Vice Direttore e sentito il parere del Corpo Docente, il calendario delle attività e li presenta annualmente al Coordinamento Speleologico e alla Com.Sub.;

- redige annualmente il rendiconto economico ;
- mantiene i rapporti con il Coordinamento Speleologico e con la Com.Sub., le Commissioni del Soccorso Speleologico e con le altre Scuole del C.N.S.A.S. anche avvalendosi di membri dell'organico della S.Na.T.S.Sub. specificatamente incaricati;

- è responsabile della formazione tecnica e didattica del Corpo Docente;

- organizza periodicamente la selezione ed il corso di formazione per Aspiranti I.N.Te.Sub.

- verifica la corretta applicazione dei regolamenti e delle norme operative e disciplinari;

- individua i provvedimenti per il miglioramento della Scuola;

- presenta con cadenza biennale al Coordinamento Speleologico e alla Com.Sub. il resoconto delle attività dei singoli istruttori con la valutazione del relativo indice di profitto individuale necessaria al mantenimento della qualifica di I.N.Te.Sub. come previsto dal Piano Formativo;

- organizza le attività formative della Scuola;

Il Direttore decade dall'incarico per dimissioni o su espressa richiesta di almeno tre membri del corpo docente della scuola, per:

- inattività;
- comportamento non conforme al presente regolamento.

La proposta deve comunque essere portata al voto del Coordinamento Speleologico.

Art. 4) Vice Direttore

Il Vice Direttore viene nominato dal Coordinamento Speleologico su indicazione del Corpo Docente.

L'incarico ha durata triennale e termina in concomitanza con la naturale scadenza delle cariche direttive del Coordinamento Speleologico. Il Vice Direttore è eleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.

Il Vice Direttore deve possedere la qualifica di I.N.Te.Sub.

La carica di Vice Direttore è incompatibile con quella di Direttore della S.Na.T.S.Sub., di Responsabile Nazionale del Coordinamento Speleologico, di Vice Responsabile Nazionale del Coordinamento Speleologico, di Responsabile di Zona e di Vice Responsabile di Zona, Coordinatore della Com.Sub.

Il Vice Direttore collabora con il Direttore alla gestione della Scuola e lo sostituisce in tutte le mansioni in caso di assenza o impedimento.

La perdita della qualifica di I.N.Te.Sub. comporta l'automatico decadenza dall'incarico.

Il Vice Direttore decade dall'incarico per dimissioni o, su espressa richiesta di almeno tre membri del corpo docente della scuola, per:

- inattività;
- comportamento non conforme al presente regolamento.

La proposta deve comunque essere portata al voto del Coordinamento Speleologico.

Art. 5) Corpo Docente

Per l'addestramento e la formazione, la S.Na.T.S.Sub. si avvale di un proprio Corpo Docente eventualmente coadiuvato da esperti esterni.

Il Corpo Docente è formato dai tecnici in possesso della qualifica di I.N.Te.Sub.;

Gli I.N.Te.Sub. attuano i programmi didattici e le attività previste dalla Scuola secondo le disposizioni del Direttore.

Art. 6) Assemblea degli Istruttori Nazionali

Tecnici Soccorso Speleosubacqueo (I.N.Te.Sub.)

L'Assemblea viene convocata e presieduta almeno una volta all'anno dal Direttore della Scuola.

Compito dell'assemblea è quello di concorrere alla stesura dei programmi formativi e didattici della Scuola e concorrere all'aggiornamento del P.F.

Art. 7) Logistica e materiali

La scuola utilizzerà per le proprie attività i materiali della Com.Sub.

Art. 8) Norme transitorie

Per il triennio 2008 - 2010 , il Corpo Docente viene scelto e selezionato tra i Tecnici di provata esperienza tecnico - didattica individuati del Coordinamento Speleologico.

*Istruttore Nazionale
Tecnici Soccorso Speleosubacqueo*

Art. 9) Compiti, doveri e responsabilità

L'Istruttore Nazionale Tecnici Soccorso Speleosubacqueo (I.N.Te.Sub.) svolge la propria attività didattica sull'intero territorio nazionale alle dirette dipendenze della Direzione della S.Na.T.S.Sub.

L'I.N.Te.Sub. è tenuto a partecipare alle attività addestrative della Com.Sub.

La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; in caso di violazioni o di gravi negligenze, l'I.N.Te.Sub., su delibera del Coordinamento Speleologico può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica, in attesa degli esiti del provvedimento disciplinare.

Art. 10) Formazione per I.N.Te.Sub.

La formazione degli I.N.Te.Sub. è organizzata periodicamente dalla S.Na.T.S.Sub. La direzione delle attività formative è assunta dal Direttore della S.Na.T.S.Sub.

Il programma viene stabilito dalla S.Na.T.S.Sub.

Ad insindacabile giudizio del Direttore della S.Na.T.S.Sub. possono essere allontanati gli Aspiranti I.N.Te.Sub. che per il loro comportamento siano di disturbo al regolare svolgimento dei corsi.

Art. 11) Ammissione in ruolo degli I.N.Te.Sub.

L'I.N.Te.Sub. viene ammesso in ruolo dopo l'effettuazione della verifica secondo P.F. e dopo approvazione della Commissione di valutazione all'uopo istituita.

Art. 12) Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione è costituita da:

- Responsabile Nazionale del Soccorso Speleologico, o suo delegato che lo presiede;
- Direttore della scuola;
- Tre I.N.Tec.S. nominati dal Direttore della scuola.

Art. 13) Aggiornamento

L'I.N.Te.Sub. deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-didattiche. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita alla verifica successiva.

La qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione.

I risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale.

Approvato Assemblea nazionale Coccaglio 13 giugno 2010.



Legge 26 gennaio 1963, n° 91 - G.U. 26/02/98 n° 55
Riordinamento del Club alpino italiano

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano".

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2

Il Club alpino italiano provvede, nell'ambito delle facoltà statutarie, a mantenere in efficienza, in conformità alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.

Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortunati nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti.

Art. 3

La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n° 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguarda le guide alpine od i portatori alpini.

Oltre al possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.

Art. 4

Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministero per la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministero per il turismo e spettacolo, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Art. 5

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6

L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Art. 7

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparate alle Amministrazioni dello Stato.

Le equiparazioni alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 8

Il ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine dei sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Art. 9

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 10

Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11

Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

Art. 12

Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI - FOLCHI - TAVIANI - BOSCO -
 LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI -
 ANDREOTTI - GUI - RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Legge 24 dicembre 1985, n° 776 - G.U. 30/12/85 n° 305
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n°91, elevato, da ultimo, con legge 29 novembre 1980, n° 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio

Art. 2

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n° 91, è sostituito dal seguente:

"Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del

Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri e i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività alla cui lettera d);

f) all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 Legge 17 maggio 1983, n° 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonché corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI



Legge 11 agosto 1991, n° 266 - G.U. 22/08/91 n° 196
Legge-quadro sul volontariato

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi generali cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2. che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuita delle cariche associative nonché la gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro auto-

no esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con le polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e prodotti marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2. sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri e condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso uditi i difensori della parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quindi connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis e aggiunto il seguente:

"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65, 110 del testo unico delle imposte sui red-

diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'attività, decide il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento dalle organizzazioni stesse.

Art. 11

Diritto all'informazione

ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci

rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, e autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'ac-

cantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificare l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per potere espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Legge 18 febbraio 1992, n° 162 - G.U. 26/02/92 n° 47
Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione
delle relative operazioni di soccorso

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (C.A.I.) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a Lit. 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3., pari a Lit. 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.

Art. 2

1. Il regolamento per l'attuazione della presente Legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Il regolamento, in particolare, detta norme:

a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;

b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità;

c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;

d) sulle modalità ed i termini per le richieste di rimborso, nonché per la liquidazione dell'indennità spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.

Art. 3

1. Al C.A.I. è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del C.A.I., di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.

Art. 4

1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli art. 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni.

2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo impiegati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali e aree protette.

Art. 5

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni a bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

(*) *l'articolo 1, comma 4 e l'articolo 3, comma 1, sono stati modificati dalla legge n. 74 del 2001 (art. 8).*



Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

24 febbraio 1992

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 17 marzo 1992**Testo integrale****Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1)***(Testo aggiornato con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)*

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1-bis. Servizio nazionale della protezione civile (7)

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(7) Articolo premesso dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (8) (9).

(8) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(9) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

3. Attività e compiti di protezione civile (10)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (11).

(10) Articolo così sostituito dalla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(11) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

3-bis. Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (12)

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali

di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza (13).

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(12) Articolo inserito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 settembre 2012.

3-ter. Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze(14)

1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(14) Articolo inserito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

[1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato] (15) (16).

(15) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Peraltro, il citato art. 87 è stato successivamente abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(16) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

5. Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Mi-

nistri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza (17) (18) (19).

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni (20).

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (21).

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari (22).

3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione] (23).

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del

comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente (24).

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione (25).

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi (26).

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione (27).

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali (28).

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n.

827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater (29).

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo (30).

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (31).

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Di-

partimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato (32).

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso (33) (34).

5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio (35).

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (36) (37).

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo (38).

(17) Comma sostituito dal n. 1) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(18) Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

(20) Comma aggiunto dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(21) Comma modificato dalla lett. a) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e sostituito dal n. 3) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(22) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(23) Comma abrogato dal numero 5) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(24) Comma così sostituito dal numero 6) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(25) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(26) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(27) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(28) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(29) Il presente comma - aggiunto dal comma 8-quater dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, sostituito dal comma 5 dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e modificato dalla lettera b) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - è stato così modificato dal numero 8) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come

modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Per lo schema di rendiconto previsto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2009.

(30) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 17, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(31) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal numero 9) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

(32) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e sostituito dal n. 10) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

(33) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2012.

(35) Comma aggiunto dal numero 11) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(36) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(37) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(38) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 3 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (39).

(39) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781 e l'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956.

7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

[1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile] (40) (41).

(40) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Peraltro, il citato art. 87 è stato successivamente abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(41) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

8. Consiglio nazionale della protezione civile

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:

- a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio (42).

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

- a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
- b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
- c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
- d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato (43) (44)

(42) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 50.

(43) Il Consiglio nazionale della protezione civile è stato soprappreso dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(44) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione (45) (46).

(45) Per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione prevista dal presente articolo vedi il regolamento approvato con D.M. 18 maggio 1998, n. 429.

(46) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

10. Comitato operativo della protezione civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

- a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
- b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
- c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
- d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni (47).

(47) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

11. Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (48).

(48) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781 e l'art. 1 O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956.

12. Competenze delle regioni

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni

colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (49).

(49) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

13. Competenze delle province

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto (50).

(50) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

14. Competenze del prefetto

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno (51);

b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia (52);

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 (53).

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso (54).

(51) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(52) Lettera così sostituita dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(53) Comma così modificato dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(54) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile (55).

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale (56).

3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali (57).

3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti (58).

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (59).

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile (60).

(55) Comma così modificato dal numero 1) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(56) Comma così modificato dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(57) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(58) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(59) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(60) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante (61).

(61) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività (62).

(62) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

18. Volontariato

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge (63).

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi (64) (65):

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica (66);

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile (67);

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (68) (69).

(63) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(64) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(65) Per la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile vedi il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

(66) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(67) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(68) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(69) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

19. Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (ca-

pitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (70).

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1 (71).

5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione (72) (73).

(70) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 8-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(71) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(72) Comma aggiunto dall'art. 8-ter, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(73) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 30, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

20. Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile (74)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni (75).

2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51 (76).

(74) Articolo così sostituito dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(75) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 8 marzo 2013.

(76) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

21. Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge (77).

(77) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. ●



Legge 27 dicembre 1997, n° 449 - G.U. 30/12/97 n° 302
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

Omissis ...

Art. 17

Disposizioni tributarie in materia di veicoli

28. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia e antincendio" sono aggiunte le seguenti: "a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché agli organismi equivalenti, esistenti in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano."

Omissis ...

Art. 177

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. L'uso dei predetti dispositivi e' altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

Art. 24

Disposizioni in materia di riscossione

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino avente sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

Omissis ...

Legge 27 febbraio 2009, n. 13 - G.U. 28/02/09 n°49

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009

(omissis)

Art. 8

Disposizioni in materia di protezione civile

5-ter. Gli articoli 9 e 10 della regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

Legge 21 marzo 2001, n. 74 - G.U. 29/02/01 n°74
"Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2001
 aggiornamenti in vigore dal 28 febbraio 2010

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del *Club alpino italiano* (CAI).

2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine;

nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.

3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.

4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

Art. 2

(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.

Art. 3

(Attività del CNSAS)

1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.

Art. 4

(Attività specialistiche)

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.

2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.

3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.

4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.

5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

Art. 5

(Scuole nazionali)

1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;

b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;

f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;

g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;

h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

Art. 6

(Figure professionali specialistiche)

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

a) tecnico di soccorso alpino;

b) tecnico di elisoccorso;

c) unità cinofila da valanga;

d) unità cinofila da ricerca in superficie;

e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

g) tecnico di soccorso speleologico;

h) tecnico di soccorso in forra;

i) direttore delle operazioni di soccorso.

Art. 7

(Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

Art. 8

(Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «1.000 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni annue», e le parole: «500 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni annue».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni», le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - G.U. 31/12/02 n. 305 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria)

Omissis ...

Art. 80

39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi, è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S. del C.A.I. ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtiroil (AVS). Al C.N.S.A.S. ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

Omissis ...

Decreto n° 3/053/13 EMER
Regolamentazione Unità cinofile da valanga

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
 DELLA PROTEZIONE CIVILE**

DECRETA

Art. 1

Per la individuazione delle Unità Cinofile da valanga da utilizzare in interventi di protezione civile il Ministro della protezione civile si avvale delle strutture C.A.I. - C.N.S.A. e delle procedure di selezione impiegate dallo stesso.

Art. 2

La Commissione d'esame costituita presso la Scuola nazionale addestramento cani da valanga del C.A.I. - C.N.S.A. per la selezione delle Unità Cinofile menzionate in premessa, è integrata da un funzionario del Dipartimento.

Art. 3

Al termine dell'esame la Commissione rilascerà ad ogni partecipante la pagella di giudizio (all. A) e, se l'esito della prova è stato favorevole, provvederà all'inoltro della documentazione all'Ufficio del Ministro per il Coordinamento della protezione civile per la registrazione nell'apposito Elenco Ufficiale delle Unità Cinofile da Soccorso.

La Commissione rilascerà, altresì, quale brevetto operativo, un libretto di identificazione contenente sul frontespizio l'intestazione "Dipartimento della Protezione Civile - C.A.I. - Corpo nazionale Soccorso Alpino" e nell'interno la dizione "Unità cinofila da ricerca su valanghe iscritta nell'Elenco Ufficiale delle Unità Cinofile da soccorso del Dipartimento della Protezione Civile".

Art. 4

Il brevetto operativo di cui all'articolo precedente ha validità annuale e può essere rinnovato previa verifica operativa da parte del C.A.I.

Gli esiti della verifica verranno comunicati tempestivamente al Dipartimento della Protezione Civile.

Roma, lì 30.04.1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI ●

VISTO il decreto-legge 12 novembre 1982 convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982 n° 938;
 VISTO l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984 n° 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984 n° 363;
 VISTO l'ordinanza n° 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984;
 CONSIDERATO che con decreto n° 1/053/13 EMER del 25 marzo 1986 sono stati approvati i regolamenti elaborati dal Comitato di esperti costituito con ordinanza n° 547 del 24 maggio 1985 per la selezione delle Unità Cinofile per la ricerca di persone in superficie e sotto le macerie;
 RITENUTO che occorre regolamentare, altresì, la selezione delle Unità Cinofile per la ricerca di persone travolte da valanga al fine della loro utilizzazione in interventi di protezione civile;
 CONSIDERATO che il C.A.I. - C.N.S.A. opera da molti anni in tale settore provvedendo alla formazione delle Unità Cinofile da valanga mediante corsi biennali con il rilascio di brevetto al termine del II° anno di corso, nonché alla verifica operativa annuale;
 RITENUTO che per l'individuazione delle Unità Cinofile da valanga da utilizzare in interventi di protezione civile ci si possa avvalere delle strutture C.A.I. - C.N.S.A. e delle procedure di selezione impiegate dallo stesso;
 RITENUTO, a tal fine, di dover integrare la Commissione d'esame presso la Scuola nazionale addestramento cani da valanga del C.A.I. - C.N.S.A., con un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;



**Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992
G.U. 31/03/92 n° 76**

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che detta norme in materia di assistenza sanitaria per l'anno 1992;

VISTO il comma 1 della richiamata norma che autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale sulla base dei limiti e principi di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e);

VISTA la deliberazione del CIPE in data 3 agosto 1990 che ha disciplinato, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le priorità degli interventi relativi all'emergenza sanitaria ed al rischio anestesiológico anche utilizzando con vincolo di destinazione le risorse in conto capitale del Fondo sanitario nazionale;

VISTO l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41;

VISTO il documento tecnico di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 gennaio 1992;

VISTO il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1992;

RITENUTO che, nelle more della definizione degli standard organizzativi e dei costi unitari dei livelli di assistenza uniformi di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la Conferenza Stato-regioni in data 7 febbraio 1992 ha definito l'intesa sul livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria;

RITENUTO che le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

DECRETA

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria.

Art. 1

Il livello assistenziale di emergenza sanitaria

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale è costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2

Il sistema di emergenza sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano le attività di urgenza e di emergenza sanitaria articolate su:

- a) il sistema di allarme sanitario;
- b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.

Art. 3

Il sistema di allarme sanitario

1.11 sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.

2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio.

3. L'attivazione della centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unità sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del "118".

4. Le centrali operative sono organizzate, di norma su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere più centrali operative, è necessario assicurare il coordinamento tra di esse.

5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.

6.11 dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto.

Art. 4

Competenze e responsabilità nelle centrali operative

1. La responsabilità medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area dell'emergenza.

2. La centrale operativa è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Queste devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.

Art. 5

Disciplina delle attività

1. Gli interventi di emergenza sono classificati con appositi codici. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce criteri e requisiti cui debbono attenersi le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti interessati.

2. L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

3. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della sanità.

Art. 6

Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura:

- a) il servizio di pronto soccorso;
- b) il dipartimento di emergenza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza.

Art. 7

Le funzioni di pronto soccorso

1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto.

2. La responsabilità delle attività del pronto soccorso e il collegamento con le specialità di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con documentata esperienza nel settore.

Art. 8

Le funzioni del dipartimento di emergenza

1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche:

- a) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;
- b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimazione.

2. Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornaliere.

3. La responsabilità delle attività del dipartimento e il coordinamento con le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con documentata esperienza nel settore.

Art. 9

Le funzioni regionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario regionale, determinano, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria, con riferimento alle indicazioni del parere tecnico fornito dal Consiglio

superiore di sanità, in data 12 febbraio 1991, e determinano le attribuzioni dei responsabili dei servizi che compongono il sistema stesso.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente determina altresì le modalità di accettazione dei ricoveri di elezione in relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza. Con il medesimo provvedimento sono determinate le dotazioni di posti letto per l'assistenza subintensiva da attribuire alle singole unità operative.

Art. 10

Prestazioni dal personale infermieristico

1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.

Art. 11

Onere del trasporto di emergenza

1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso.

Art. 12

Attuazione

1. All'attuazione di quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome.

2. Le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come priorità agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Conferenza Stato regioni verifica le iniziative assunte. Lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma, nonché le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo di attuare il sistema di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte la Conferenza Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto dal Ministro della sanità e dal Presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei servizi. L'accordo di programma può essere attivato anche prima della verifica, su richiesta della regione e provincia autonoma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
 DE LORENZO,
Ministro della Sanità
 MARTINAZZOLI,
Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ●

Decreto 24 marzo 1994, n° 379 - G.U. 17/06/94 n° 140
Regolamento recante norme sui volontari
del soccorso alpino e speleologico

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTA la legge 18 febbraio 1992, n° 162, recante provvedimenti per i volontari del soccorso alpino e speleologico;

VISTO, in particolare, l'art. 2 che prevede l'emanazione di un regolamento attuativo recante disposizioni, sull'accertamento dell'avvenuto impiego e dell'astensione dal lavoro dei volontari, sulle caratteristiche di tale impiego, nonché sulle modalità e termini per le richieste di rimborso della retribuzione e di corresponsione dell'indennità;

VISTO l'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n° 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

VISTA la comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17 comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2483-III/4 del 21 febbraio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni relative all'impiego dei volontari

1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.

2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui al comma 1, è rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni medesime sono state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente competenti, o dai loro delegati.

3. Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite il delegato di zona, alla predetta autorità amministrativa locale il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione delle operazioni effettuate.

4. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari, deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attività lavorativa.

5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico-sezione particolare del Club alpino italiano, trasmette annualmente agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli istituti previdenziali interessati, i nominativi dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Art. 2

volontari lavoratori dipendenti

1. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n° 162 per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne domanda alla competente sede provinciale dell'istituto di competenza.

2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione.

3. La domanda deve contenere le generalità del lavoratore che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, l'importo della retribuzione corrisposta, nonché l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo stesso datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro.

4. Il datore di lavoro presso cui è occupato il volontario è tenuto per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o esercitazioni, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro.

5. Gli istituti previdenziali, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, inviano la richiesta di rimborso al ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla domanda di rimborso devono essere allegati le dichiarazioni del presidente e dell'organo di controllo dell'Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 3

volontari lavoratori autonomi

1. I volontari che siano lavoratori autonomi al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992 n° 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione.

3. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve essere allegata, l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal lavoro resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n° 15.

4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una volta determinato l'ammontare dell'indennità spettante al volontario, sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, richiede apposita apertura di credito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale procedendo quindi al pagamento dell'indennità all'avente diritto.

5. Ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento per le attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.

Art. 4

Disciplina transitoria

1. Per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative esercitazioni, effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1992, n° 162 e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica italiana del presente regolamento di attuazione, le domande di cui agli articoli 2 e 3, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla suindicata data di pubblicazione.

2. Le domande devono contenere gli elementi di cui all'art. 2, comma 3, per i lavoratori dipendenti e di cui all'art. 3, comma 3, per i lavoratori autonomi; l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, è sostituita da una dichiarazione di responsabilità del volontario, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n° 15.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI
Visto, il Guardasigilli: CONSO

*Registrato alla corte dei conti il 31 maggio 1994.
Registro n° 1 Lavoro, foglio n° 139.*



Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
G.U. 2 gennaio 1998 n° 1
Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;

VISTA la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;

ACQUISITO il parere della summenzionata Commissione parlamentare;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo

SEZIONE I

Modifiche alla disciplina degli enti
non commerciali in materia di imposte sul reddito
e di imposta sul valore aggiunto

Art. 1

Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuare l'oggetto esclusivo o principale di attività

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti."

Art. 2

Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi."

2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Art. 3

Determinazione dei redditi e contabilità separata

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto."

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti."

Art. 4

Regime forfetario di determinazione del reddito

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:

"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni

sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi:

1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;

2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;

2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”.

Art. 5

Enti di tipo associativo

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesseraati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corri-

spettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effet-

tuate da enti di tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;

b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”;

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell’articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell’articolo 4, settimo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111, è inserito il seguente:

“Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.”.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:

“Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”.

Art. 7

Enti non commerciali non residenti

1. All’articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: “senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109”.

Art. 8

Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

Art. 9

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull’incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, a condizione che l’ente dichiarati nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul red-

dito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 10

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell’arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11*Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni*

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Art. 12*A agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:

"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile."

Art. 13*Erogazioni liberali*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti

dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";

b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";

c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis".

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare

direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizza l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Art. 14

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);";

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";

2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";

3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".

Art. 15

Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 16

Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Art. 17

Esenzioni dall'imposta di bollo

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)."

Art. 18

Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative."

Art. 19

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità di pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 20

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilità", sono inserite le seguenti: ", nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del de-

creto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 21

Esenzioni in materia di tributi locali

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Art. 22

Agevolazioni in materia di imposta di registro

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrono le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.".

Art. 23

Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacoliche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Art. 24

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),";

b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,";

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,".

Art. 25

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.".

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Art. 26

Norma di rinvio

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Art. 27*Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale*

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

Art. 28*Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori*

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Art. 29*Titoli di solidarietà*

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 30*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997. ●



Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419

GU 15/11/99, n. 268

**Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali,
a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;

VISTI l'articolo 11, comma 1, lettera b), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere della commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Omissis ...

Art. 6

Disposizioni relative a enti particolari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente autonomo Volturmo e' soppresso e posto in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasferire alla regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1° gennaio 2000, le azioni della Societa' anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l'Ente e' unico azionista. E' fatta salva la facolta' degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'ente stesso entro il termine fissato per la liquidazione, ovvero prevederne la trasformazione in struttura associativa, anche in forma societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo personale, forme di continuita' del rapporto di lavoro pubblico presso la regione Campania.

2. Le funzioni previste dall'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e la definizione delle norme regolamentari sono esercitate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Istituto possono contribuire le regioni, sulla base di apposite convenzioni. Il presidente dell'Istituto presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza una relazione sull'attivita' svolta.

3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attivita' di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico.

4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade (ANAS) e' riordinato sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge delega. L'Ente e' autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire societa' miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonché ad esercitare le attivita' di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni.

5. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L'ISMEA puo' costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riordinato anche sulla base dei principi di cui all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la formazione della proprieta' contadina sono applicabili le forme di mobilita' nel pubblico impiego.

6. In sede di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 13, sono riconosciute, nell'ambito dell'organizzazione del Club alpino italiano (C.A.I.), forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol s.p.a. continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio, del 19 gennaio 1999.

8. E' estesa all'Agenzia spaziale italiana, con le modalita' ed i limiti ivi previsti, l'autorizzazione concessa all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativamente alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro.

9. La CONSOB, senza oneri per la finanza pubblica e con corrispondente riduzione dell'aliquota prevista per il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, puo' bandire concorsi interni, connotati da adeguate modalita' selettive, per l'immissione in ruolo, in numero massimo di venti unita', di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio alla data del 1 luglio 1998.

Omissis ...

**Decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 2001, n.194
Regolamento recante nuova disciplina
della partecipazione delle organizzazioni
di volontariato alle attività di protezione civile**

**IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA**

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

VISTO l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
recante norme in materia di volontariato di protezione civile;

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato;

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTI gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

CONSIDERATA l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile è soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;

TENUTO conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

SULLA proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.

Art. 2

Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini

1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.

2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.

4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.

5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.

6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.

7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.

8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente considerati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.

9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità mon-

tane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.

Art. 3

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi

1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art. 4

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini

1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti, tra cui scuola superiore della pubblica amministrazione, Università, Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruità dei costi indicati.

3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art. 5

Criteri e procedure per la concessione dei contributi

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;

b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;

c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata.

Art. 6

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;

b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati;

c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.

Art. 7

Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:

a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;

b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni.

Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.

5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia, con le medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

Art. 8

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità

1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione.

2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare:

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;

b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;

c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;

d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;

e) l'ambito territoriale di operatività.

4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 9

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in

attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata

almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accredito del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

Art. 10

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

Art. 11

Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.

2. Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 12

Comitato nazionale di volontariato di protezione civile

1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata anche attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da:

a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;

b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, secondo modalità determinate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).

3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.

Art. 13

Estensione benefici

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria

collaborazione in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Art. 14

Norma di copertura

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.

Art. 15

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 16

Norma abrogativa

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è abrogato.

Art. 17

Norma finale

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO,

Presidente del Consiglio dei Ministri

BIANCO,

Ministro dell'interno

BASSANINI,

Ministro per la funzione pubblica

VISCO,

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

LOIERO,

Ministro per gli affari regionali

TURCO,

Ministro per la solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 55

(D.P.C.M. del 9 novembre 2012 a pag. 93)



**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto 2 marzo 2002**

Dipartimento della Protezione civile

**COSTITUZIONE DEL COMITATO OPERATIVO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-ter e 3-quater della predetta legge n. 401/2001 concernenti il Comitato operativo della protezione civile, che rinviano ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, per la relativa costituzione, organizzazione e funzionamento;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali, e ritenuto che il Comitato in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del Comitato in questione e alla disciplina delle relative modalità organizzative e di funzionamento;

DECRETA

Art. 1

Costituzione

1. È costituito il Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attività di emergenza.

Art. 2

Composizione

1. Il Comitato è presieduto dal Capo Dipartimento della protezione civile ed è composto:

- a) da tre rappresentanti del Dipartimento stesso;
- b) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) da un rappresentante delle Forze armate;
- d) da un rappresentante delle Forze di polizia;

- e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- f) da un rappresentante della Croce rossa italiana;
- g) da un rappresentante del Ministero della salute;
- h) da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino;
- j) da un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- k) da un rappresentante dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17 della legge n. 225/1992, designato dal Presidente della Commissione nazionale grandi rischi;
- l) da un rappresentante del CNR;
- m) da un rappresentante dell'ENEA;
- n) da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente.

3. In caso di impedimento o assenza del Capo Dipartimento il Comitato è presieduto dal Vice capo Dipartimento della Protezione civile.

4. Alla nomina dei componenti il Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 3

Funzionamento

1. Il Comitato si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile e opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il comitato può operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), e n).

2. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal presidente con preavviso di almeno tre giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Nei casi di urgenza o emergenza la convocazione può essere effettuata anche via fax o telefonicamente.

3. Il Comitato dura in carica tre anni.

4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.

5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 4

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 1992, n. 259, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA ●

NORMATIVA DI RIFERIMENTO TLC RADIO

Norme di riferimento del settore oltre a quelle già presenti nella pubblicazione

Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2000
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
Supplemento Ordinario n.45 - Gazzetta Ufficiale n.65 del 18
marzo 2000 e successive modifiche

Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 269
*Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
 le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali
 di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento
 della loro conformità.*

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - GU n. 214
del 15 settembre 2003 Supplemento Ordinario n. 150
Codice delle comunicazioni elettroniche.

La nuova autorizzazione, n. **349446/TAR**, con decorrenza
 01/01/06 ha validità fino al 31/12/2015.

I canali autorizzati sono:

169,8125	MHz
161,300	MHz
169,4125	MHz
169,475	MHz
169,500	MHz
169,800	MHz

Rimangono attivi i seguenti canali:

71,500 MHz	tutto il territorio nazionale
71,550 MHz	tutto il territorio nazionale
68,750 Mhz	territorio nazionale
	ad esclusione Valle d'Aosta
71,575 Mhz	solo Valle d'Aosta
72,975 Mhz	solo Valle d'Aosta



Direttiva del 9 novembre 2012 - G.U. 01/02/13 n° 27

indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile 9 novembre 2012. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile» e, in particolare, l'articolo 18, che al comma 1 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile, e l'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 7), che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile», con il quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenute nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 225/1992;
- Considerato che il predetto Regolamento contiene la disciplina generale delle modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile relativamente alla definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla promozione e realizzazione delle attività formative ed addestrative finalizzate al miglioramento della capacità operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonché alla partecipazione delle organizzazioni alle attività operative in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge n. 225/1992;
- Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;
- Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, che prevede che il Presidente del Consiglio dei

Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi, anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attività del volontariato di Protezione Civile, precisando, anche alla luce dell'applicazione pratica riscontrata a partire dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi e modalità di attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;

- Dato atto che sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;

- Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio 2012 con le quali hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente, il Presidente della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per quanto di interesse delle due strutture operative;

- Considerato che taluni temi trattati nei presenti indirizzi operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione degli «Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile», svoltisi a Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento conclusivo approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi al contenuto dei medesimi;

- Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata istituita con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 21 giugno 2012;

Adotta i seguenti indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile

Premesse e finalità.

Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile e dei sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione come struttura operativa consente alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le attività previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati.

La legislazione tutela l'autonomia del volontariato, anche nel particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione tra gli obiettivi primari in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali.

Il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito «Regolamento») è uno strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli interventi in emergenza, alle attività di previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli istituti in esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi sia nelle attività preparatorie e formative che in quelle di intervento operativo, anche nelle emergenze di più vaste dimensioni.

È ora necessario procedere al consolidamento dei risultati conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del volontariato di Protezione Civile nell'ambito del Servizio nazionale istituito nel 1992.

I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nelle diverse forme associative che la legge consente, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alle attività di formazione ed addestramento nella stessa materia.

Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono articolati in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono essere attribuite *latu sensu* al mondo dell'operatività su scala locale o regionale. L'ultima (lettera c.) è, invece, rappresentativa del mondo dell'operatività su scala nazionale. Nelle more della piena attuazione delle disposizioni contenute in materia di Protezione Civile nel cosiddetto «federalismo amministrativo», varato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, nonché disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto opportuno assimilare ed omogeneizzare la trattazione di tutte le attività da svolgersi a cura dei volontari di Protezione Civile, indipendentemente dall'ambito territoriale ed operativo di riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza dello Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, le Regioni e le Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo la piena funzionalità degli istituti contenuti nel regolamento anche a livello locale.

Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile, nel predetto quadro ordinamentale vengono emanati specifici indirizzi operativi con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

- valorizzare la partecipazione delle organizzazioni nello svolgimento di tutte le attività previste dalla legge n. 225/1992;
- promuovere l'assunzione da parte delle Regioni e degli Enti locali della piena responsabilità delle funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di Protezione Civile, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento;
- semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 e finalizzate a consentire la piena partecipazione delle organizzazioni alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in vista o in occasione degli eventi oggetto della legge n. 225/1992, nonché le attività formative ed addestrative nei medesimi campi;
- promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura dell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del Regolamento.

1. Elenco nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile (Art. 1 d.P.R. n. 194/2001)

1.1. L'Elenco nazionale

Le organizzazioni che intendono partecipare alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'articolo 2 della legge n. 225/1992, come integrati dalle disposizioni in materia di interventi all'estero (decreto-legge n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005) nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento.

Possono essere iscritte nell'elenco nazionale le organizzazioni aventi i requisiti specificati dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento, nelle diverse forme organizzative ed articolazioni operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i gruppi comunali di Protezione Civile.

L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento è costituito dalla sommatoria:

- degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti «elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile»;
- dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto «elenco centrale del volontariato di Protezione Civile».

L'accesso ai benefici previsti dal Regolamento è consentito a tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale, fin dal momento dell'iscrizione.

Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.

Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione agli elenchi territoriali o all'elenco centrale deve essere verificato periodicamente, secondo tempistiche di aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori a tre anni.

1.2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile

Le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile, ossia nell'elenco della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati, affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunali di Protezione Civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di Protezione Civile disponibili sul territorio di competenza.

L'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.

L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile:

- a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale;
- b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
- c) i gruppi comunali e intercomunali;
- d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.

Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.

Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio in

caso di emergenze nazionali, le articolazioni locali di organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale di cui alla lettera d), al momento dell'iscrizione devono comunicare esplicitamente la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Le predette comunicazioni devono essere notificate contestualmente anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al fine di consentire la necessaria ottimizzazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio sia in occasione di emergenze di rilievo locale sia per il supporto e la partecipazione alle attività ordinarie di Protezione Civile a livello comunale, ivi comprese quelle previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

Le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:

a. assenza di fini di lucro;
b. esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile;

c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (1), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);

3. aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non è necessaria in fase di prima iscrizione).

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) è inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base: 4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative. Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attività od eventi di rilievo nazionale. In tal caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la Regione di appartenenza, che provvede altresì al conseguente coordinamento operativo.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alle sezioni delle organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell'elenco centrale.

L'iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi territoriali è disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali.

Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di Protezione Civile agli indirizzi operativi qui esposti, le Regioni provvedono ai necessari adempimenti entro il termine di 180 giorni previsto dal paragrafo 3 dei presenti indirizzi.

1.3. L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile, e le eventuali rispettive sezioni locali e articolazioni territoriali come di seguito specificate, possono operare in caso di eventi o attività di rilievo nazionale.

L'iscrizione nell'elenco centrale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte dell'autorità nazionale di Protezione Civile (il Dipartimento della Protezione Civile), anche ai fini del-

l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile:

a) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 diffuse in più regioni o province autonome;

b) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome;

c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e b) prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;

d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile.

Le modalità per richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale sono disciplinate dal Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, assicurando la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate.

I requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:

a. assenza di fini di lucro;
b. esplicitazione, dello svolgimento di attività di Protezione Civile;

c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (2), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;

3. rilevanza operativa nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:

– in fase di prima iscrizione:
• dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;
• partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile;

• strutturazione organizzativa che presenti un'effettiva capacità di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;
• possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;

• capacità specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;

– ai fini della conferma periodica dell'iscrizione:
• conferma dei requisiti su elencati;

• partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio.

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) è inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:

4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche con riferimento ad attività diverse da quelle finalizzate agli interventi di emergenza (quali la diffusione della conoscenza di Protezione Civile, l'informazione alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni che venga mantenuta la caratteristica di unitarietà del meccanismo di mobilitazione.

L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione diffusa in più regioni può comportare il riconoscimento anche delle sezioni locali ed articolazioni territoriali segnalate dalla struttura nazionale dell'organizzazione medesima come operative per attività di rilievo nazionale, vale a dire incluse nel dispositivo di mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al riguardo si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al necessario coordinamento informativo delle articolazioni locali delle organizzazioni che risultino iscritte anche negli elenchi territoriali.

L'aggiornamento della segnalazione delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attività di rilievo nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di emergenza possono essere segnalate anche ulteriori sezioni od articolazioni, purché in possesso dei necessari requisiti. La segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale, ove essa risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.

In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi volti ad assicurare la possibile contestuale operatività di sezioni od articolazioni locali sia nell'ambito della rispettiva colonna mobile regionale o provinciale, sia nell'ambito della colonna mobile nazionale dell'organizzazione di appartenenza, predisponendo altresì idonee procedure per garantire la tempestiva circolazione delle relative comunicazioni e, in caso di attivazione, la necessaria informazione alla Regione di provenienza dell'organizzazione.

La cancellazione dall'elenco centrale è disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.

1.4. Gestione informatizzata dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e la sua pubblica consultazione, il Dipartimento della Protezione Civile e le strutture di Protezione Civile delle Regioni mettono a punto strumenti e modalità per la gestione informatizzata degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale, avendo cura, in particolare, di assicurare la tempestiva circolazione e la piena condivisione delle informazioni utili nei casi di duplice operatività locale e nazionale.

Il Dipartimento della Protezione Civile e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli indirizzi forniti nel presente paragrafo 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile e delle loro organizzazioni (Articoli 9 e 10 d.P.R. n. 194/2001)

L'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è finalizzata alla partecipazione delle medesime alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi elencati nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992 e alle attività addestrative e formative nel medesimo campo.

L'attivazione deve contenere:

- l'evento o l'attività di riferimento;
- la decorrenza;
- il termine delle attività (in caso di interventi di emergenza può essere specificato che essa è valida fino a cessata esigenza);

- le modalità di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l'autorità od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza; in situazioni di emergenza, come precisato in seguito, l'individuazione del soggetto incaricato del rilascio degli attestati può essere effettuata successivamente;

- l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9, nei limiti temporali previsti dall'articolo 9, comma 1, mediante la quantificazione in giornate/uomo di presenza autorizzate, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;

- l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma 3, lettera b, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;

- l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari o delle organizzazioni di volontariato attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di lavoro interessati.

L'attivazione che, in caso o in vista di situazioni di emergenza, viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o più degli elementi suindicati, deve essere ratificata nel più breve tempo possibile con l'indicazione di quanto necessario per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti. Ove necessario, è possibile procedere all'accreditamento ed al rilascio dell'attestazione di partecipazione anche ai volontari che non necessitano dell'applicazione dei benefici previsti ai sensi dell'articolo 9.

2.1. Attività formative ed addestrative.

Per quanto riguarda le attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini l'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 medesimo, avviene sempre a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uso disponibili. Per attività formative ed addestrative promosse a livello locale, le Regioni interessate possono concorrere con proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono rivolgere istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure vigenti (3). Le sezioni locali e le articolazioni territoriali delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive strutture nazionali, informando contestualmente le strutture di Protezione Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle procedure vigenti e, in particolare, l'obbligo di presentare la relazione finale dell'attività formativa o addestrativa, sarà considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione di proposte per l'organizzazione di ulteriori attività della medesima natura.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attività formative o addestrative a livello locale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive Regioni, ovvero per il tramite degli Enti locali ove a ciò espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.

Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie procedure.

2.2. Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi.

Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) del richiamato articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili, ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziata.

Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento, l'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di Protezione Civile delle Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziata, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio da quantificare sulla base delle attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.

2.2.1. Attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale

L'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e - per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni - delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale è disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale attivazione può essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero su richiesta delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.

L'eventuale coinvolgimento in attività di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole di autonomia. L'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile, avviene nell'ambito delle disponibilità di bilancio alle scopo destinate.

2.2.2. Attività ed interventi di rilievo locale e regionale

L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di Protezione Civile.

L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione territorialmente competente.

Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorità locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia

- ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune), nel rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilità. La disciplina delle relative procedure è rimessa alle singole Regioni.

2.3. Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale

Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:

- eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale);

- attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio.

In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 2.2.2.

2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, mantenendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla coper-

tura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

2.3.2. La ricerca di persone disperse

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile. Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/1992.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.

Le attività di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilità del coordinamento degli interventi è attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano più autorità diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel più generale ambito dell'intervento relativo alla specifica emergenza e dovrà articolarsi con riferimento alle strutture e modalità di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.

La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso può accadere che le autorità competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione Civile. Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unità cinofile addestrate per la ricerca in superficie.

L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:

- la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorità competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell'autorità competente così individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;

- la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente

competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovrà comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;

- la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale è rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi con l'autorità richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento. In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potrà avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovrà aver cura che l'individuazione dell'autorità responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001

Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adeguata ai presenti indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.

3. Entrata in vigore e aggiornamento

Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla data della loro adozione, consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di volontariato di Protezione Civile ai principi in essi contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

L'applicazione dei presenti indirizzi è oggetto di valutazione triennale, anche al fine dell'adozione di eventuali correttivi o integrazioni.

Roma, 9 novembre 2012

Il Presidente: Monti

Note:

(1) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.

(2) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.

(3) Attualmente la circolare vigente è stata adottata in data 2 agosto 2011, prot. n. DPC/VOL/46576, ed è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile nella sezione dedicata al Volontariato. Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121.

**Nota del Capo Dipartimento del 30 aprile 2013:
disposizioni sull'istituzione dell'elenco centrale e
degli elenchi territoriali delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile**

Oggetto: Istituzione dell'elenco centrale e degli elenchi territoriali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - attuazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2013.

Come è noto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha recentemente adottato una Direttiva contenente specifici indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - dello febbraio 2013 e le disposizioni in essa contenute divengono operative decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, vale a dire a partire dal prossimo 31 luglio 2013.

Tra le diverse misure oggetto della Direttiva, particolare rilevanza assumono quelle contenute nel paragrafo 1, con il quale è stata rideterminata la composizione ed articolazione dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194. L'iscrizione in tale elenco (costituito dalla sommatoria dell'elenco centrale e degli elenchi territoriali) costituisce il presupposto essenziale ed irrinunciabile per l'accesso a tutti i benefici e le misure previste nel Regolamento.

Il paragrafo 1.2, in particolare, individua i requisiti ai quali devono corrispondere, sull'intero territorio nazionale, gli elenchi territoriali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile gestiti dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, ovvero dalle Province delle altre Regioni, secondo i diversi ordinamenti interni. L'iscrizione in tali elenchi costituisce, senza ulteriori adempimenti, condizione sufficiente per l'accesso ai benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del richiamato D.P.R. 194/2001. Tale iscrizione costituisce, altresì, condizione necessaria per consentire la partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alle attività in vista o in occasione di eventi di carattere locale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni. Tale partecipazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del richiamato Regolamento, a decorrere dal 31 luglio prossimo rientra nella competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome.

Le Regioni e le Province Autonome procederanno, pertanto, entro il 31 luglio prossimo, ove necessario, all'adeguamento delle proprie disposizioni che regolamentano l'istituzione e la tenuta degli elenchi territoriali, come concordato in sede di espressione dell'intesa sulla Direttiva presidenziale.

Entro la medesima data il Dipartimento concorderà con ciascuna Regione e Provincia Autonoma le modalità tecniche per assicurare l'accessibilità e la consultazione degli elenchi territoriali mediante il sito istituzionale del Dipartimento medesimo, come previsto dal paragrafo 1.4 della Direttiva.

Il paragrafo 1.3 della Direttiva specifica i requisiti di cui devono disporre le organizzazioni di volontariato per poter essere iscritte all'elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, gestito direttamente dallo scrivente Dipartimento, e stabilisce che le relative modalità devono essere distinte per le 4 categorie di organizzazioni in esso individuate:

a) strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1 991 e diffuse in più Regioni o Province Autonome;

b) strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più Regioni o Province Autonome;

c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e b) prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;

d) strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.

Le organizzazioni che ritengono di appartenere ad una delle 4 categorie su elencate dovranno attestare il possesso dei requisiti specificati al paragrafo 1.3 della Direttiva, compilando la domanda di iscrizione allegata alla presente comunicazione (scaricabile dal sito istituzionale di questo Dipartimento) ed integrandola con la documentazione ivi specificata.

La domanda di iscrizione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere trasmessa, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, allo scrivente Dipartimento all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro il 31 maggio 2013, onde consentire l'effettuazione delle necessarie attività istruttorie e di verifica.

Il Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile procederà alla verifica delle domande di iscrizione, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi nelle sedi operative delle organizzazioni ovvero la richiesta di integrazione della documentazione prodotta, al fine di poter procedere, attraverso un esame degli elementi specifici dell'Organizzazione richiedente, in chiave di efficacia dell'intervento, alla prima edizione dell'elenco centrale entro il giorno 31 luglio 2013, data in cui l'attuale elenco unico cesserà di avere efficacia.

Le domande di iscrizione che perverranno oltre tale data saranno comunque considerate ai fini di successive integrazioni dell'elenco.

A decorrere dal 31 luglio 2013, le organizzazioni che riterranno di disporre dei requisiti necessari per l'accesso all'elenco centrale potranno presentare la propria domanda di iscrizione in ogni momento, sempre utilizzando la modulistica allegata alla presente comunicazione ed inviandola esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it. Il Dipartimento procederà, nei tempi più rapidi possibili, all'effettuazione dell'istruttoria e delle verifiche necessarie e alle conseguenti comunicazioni.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile con adeguata evidenza e le Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province Autonome sono invitate ad assicurarne la massima diffusione, con riferimento al proprio ambito territoriale.

Il Capo del Dipartimento
Franco GABRIELLI ●

**ACCORDO TECNICO PER LA RICERCA E SOCCORSO
tra lo Stato Maggiore della Difesa ed
il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico
del Club Alpino Italiano**

Art. 1*Generalità*

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente accordo.

Per l'esecuzione del presente accordo gli Enti interessati sono:

- per la Difesa: le Forze Armate;
- per il C.A.I.: il C.N.S.A.S. con le proprie Delegazioni di zona.

L'impiego del personale della Difesa deve conformarsi totalmente alle direttive in vigore delle singole Forze Armate.

In riferimento al Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa (M.D.) ed il Club Alpino Italiano (C.A.I.) del 1994, i rispettivi Rappresentanti hanno revisionato la "Convenzione SAR del 1970" con l'emanazione del presente "Accordo Tecnico SAR".

Art. 2*Oggetto e finalità*

1. Il presente atto disciplina i rapporti tra le Forze Armate ed il C.N.S.A.S. in ordine:

- all'attività addestrativa finalizzata a mantenere un adeguato grado di interoperabilità tra le due organizzazioni, ricercando utili sinergie per mantenere un'elevata capacità operativa congiunta, con lo scopo di consentire il soddisfacimento dei compiti delle Forze Armate e del C.N.S.A.S.;

- al concorso delle Squadre del C.N.S.A.S. in supporto alle esigenze del Servizio SAR dell'Aeronautica Militare per incidenti a velivoli militari su terra e, più in generale, in supporto alle Forze Armate, nei casi in cui queste concorrono alle altre attività di salvaguardia della vita umana impiegando propri elicotteri;

- all'impiego degli aeromobili del comparto Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica), in supporto alle esigenze del C.N.S.A.S. per incidenti alpinistici, speleologici e speleosubacquei.

Art. 3*Obblighi delle parti contraenti*

1. Il C.N.S.A.S. interviene, su richiesta delle articolazioni dedicate delle Forze Armate nei casi di cui all'articolo 2, comma 1. secondo alinea, con personale e mezzi forniti dalle Delegazioni di Zona del C.N.S.A.S., le quali si avvalgono sinergicamente dell'opera delle proprie strutture territoriali.

2. Nei casi di incidenti ed infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali e/o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, su richiesta del C.N.S.A.S., IT-AOC del COA:

- dispone ed impiega, compatibilmente con i prioritari compiti d'istituto, gli aeromobili dell'Aeronautica Militare;

- richiede l'intervento degli aeromobili delle altre Forze Armate alle rispettive articolazioni dedicate, compatibilmente con i prioritari compiti d'istituto.

La struttura organica del COA è riportata, per la parte di interesse, nell'allegato del presente accordo.

3. Le modalità per la richiesta di intervento per operazioni di Ricerca e Soccorso, sono le seguenti:

a. nei casi di cui al primo comma, l'elemento di organizzazione militare competente richiederà al Delegato di Zona direttamente competente o per il tramite della Centrale Opera-

tiva del S.U.E.M. 118 (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) territorialmente interessata, l'intervento di squadre attrezzate segnalando a mezzo telefono con successiva conferma scritta:

- località dell'incidente o rotta presunta tenuta dall'aeromobile;

- natura dell'incidente o fase di "allarme aeronautico" in corso (Incerfa, Alerfa, Detresfa);

- caratteristiche peculiari dell'aeromobile (colore, forma, dimensioni);

- numero di persone a bordo dell'aeromobile;

- zone di probabilità (area di ricerca);

- mezzi interessati alle operazioni SAR, con loro eventuale recapito telefonico e nominativo radio;

- necessità di supporto logistico (punti di atterraggio, illuminazione, scout da imbarcare per la ricerca aerea, mezzi di comunicazione, frequenza di coordinamento, ecc.);

- ogni altro elemento ritenuto utile per le operazioni.

b. In caso di incidente di cui al secondo comma, il Delegato di Zona, direttamente o tramite l'operatore del C.N.S.A.S. presso la Centrale Operativa del S.U.E.M. 118 competente per territorio, richiederà all'IT-AOC del COA l'intervento di aeromobili a mezzo telefono, con successiva conferma scritta, segnalando:

- località e zona dell'incidente;

- natura dell'incidente;

- numero di persone coinvolte nell'incidente;

- natura dell'intervento richiesto (trasporto materiali, trasporto squadre soccorso, evacuazione feriti, ecc.);

- condizioni meteo sulla zona di interventi;

- ogni altro elemento utile per le operazioni.

4. Tutto il traffico radio-telegrafico, comprensivo di quello via fax ed e-mail, relativo alle operazioni di soccorso avrà la qualifica "O" (messaggi di Soccorso e Salvezza Vite Umane - S.V.H. - Sauvetage Vies Humaines) e, pertanto, dovrà essere effettuato con la procedura prevista per detta qualifica secondo le norme internazionali.

5. Ogni qualvolta una Delegazione o una Stazione di Soccorso Alpino e Speleologico, ovvero una Centrale Operativa del S.U.E.M. 118, viene a conoscenza di un incidente aereo verificatosi nella zona di propria giurisdizione, dovrà intervenire immediatamente con tutti i propri mezzi per le prime operazioni di ricerca e soccorso, dandone contemporaneamente comunicazione all'IT-AOC del COA e al Comando Carabinieri prossimo al luogo dell'evento.

6. Ogni qualvolta l'IT-AOC del COA viene a conoscenza di un incidente di cui al secondo comma, in accordo agli art. 8 e 14 del Regolamento trasporti sanitari - Edizione 1976 allerta e/o impiega i mezzi disponibili, dandone contemporaneamente comunicazione con il mezzo più rapido al Delegato di Zona del C.N.S.A.S. direttamente o per il tramite della Centrale Operativa del S.U.E.M. 118 competente per territorio.

7. Entro il mese di aprile di ogni anno il C.N.S.A.S. provvederà ad inviare agli SS.MM. delle Forze Armate ed al COA gli elenchi aggiornati delle Delegazioni, e delle Centrali Operative del S.U.E.M. 118, ove presente il proprio operatore. Tali elenchi dovranno essere comprensivi di:

- numero e ubicazione delle Stazioni di ogni Zona;

- numero delle piazzole di elisoccorso operative e loro individuazione tramite coordinate geografiche e G.P.S. (Global Position System);

- indirizzo postale ed e-mail, numero telefonico e fax di ogni Delegazione, ovvero del Delegato, dei Vice Delegati e dei Capi Stazione;

- ogni altra notizia o elemento ritenuto utile per un efficace e pronto intervento (con particolare riguardo ai sistemi radio in dotazione).

Provvede inoltre, contestualmente al loro rinnovo, a dare notizia agli Stati Maggiori delle Forze Armate ed al COA delle polizze assicurative attivate di cui al successivo punto 13.

8. Il C.N.S.A.S. renderà disponibili attrezzature e materiali necessari ad effettuare gli interventi o le operazioni di soccorso. Quest'ultimi dovranno essere compatibili con le norme in uso presso la Forza Armata che ha garantito il concorso del mezzo aereo.

9. Le Organizzazioni del comparto Difesa metteranno a disposizione del C.N.S.A.S., durante la fase corrente di operazioni reali o di esercitazioni, il materiale eventualmente necessario e disponibile.

10. Verranno annualmente presi accordi diretti, in sede delle riunioni di cui al successivo comma 15, tra le Organizzazioni del comparto Difesa ivi rappresentate e il C.N.S.A.S. per l'effettuazione di esercitazioni programmate nella misura che sarà ritenuta opportuna. Lo scopo è quello di garantire un adeguato livello di interoperabilità fra le varie strutture e il mantenimento delle rispettive capacità operative.

L'attività addestrativa congiunta fra singoli Reparti del comparto Difesa e le strutture territoriali del C.N.S.A.S., sarà direttamente gestita dalle articolazioni dedicate di Forza Armata.

11. Al fine di rendere più stretta la collaborazione operativa tra le rispettive organizzazioni, potranno essere:

- scambiate pubblicazioni, schemi, norme, manuali e schede tecniche riguardanti il soccorso in montagna e gli aeromobili impiegati;
- ceduti a titolo gratuito, se disponibili, materiali cartografici su idonei supporti cartacei o informatici;
- resi disponibili tecnici qualificati in occasione di corsi, convegni e conferenze.

12. Il C.A.I./C.N.S.A.S. stipula, rinnovandole alla scadenza, idonee polizze per assicurare il proprio personale contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività previste dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S. e dalle leggi vigenti in materia, incluso l'eventuale infortunio aeronautico derivante dall'imbarco e trasporto su qualunque tipo di aeromobile impegnato in operazioni ed esercitazioni di soccorso, compresi gli infortuni occorsi durante l'utilizzo del verricello, del gancio baricentrico, della corda doppia ed ogni altro strumento e mezzo idoneo al soccorso ed addestramento all'esterno dell'aeromobile, e per la responsabilità civile derivante per danno cagionati a terzi.

Relativamente allo svolgimento di esercitazioni congiunte con personale e mezzi dell'A.D., il C.A.I./C.N.S.A.S. provvede altresì a stipulare di volta in volta idonea polizza assicurativa per danni cagionati a terzi in nome proprio ma per conto e nell'interesse esclusivo del Ministero della Difesa.

Dell'avvenuta attivazione delle polizze di cui ai precedenti commi, il delegato di zona provvede dare riscontro al responsabile dell'A.D. dell'esercitazione.

13. Per le sole finalità del presente Accordo e allo scopo di facilitare le comunicazioni durante la fase corrente delle operazioni di ricerca e soccorso. Il C.N.S.A.S. può utilizzare le frequenze radio della Difesa impiegate per la missione. Con le stesse modalità e principi il C.N.S.A.S. autorizza le Organizzazioni del comparto Difesa all'uso delle proprie frequenze radio.

14. Allo scopo di verificare che le finalità e gli obiettivi del presente Accordo siano raggiunti e in linea con i criteri di efficienza, efficacia e sicurezza è istituita, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 8 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa ed il C.A.I. stipulato il 24 marzo 1994, una "Sottocommissione Tecnica SAR" permanente formata da 8 Rappresentanti:

- uno designato dallo Stato Maggiore della Difesa;
- due dall'Aeronautica Militare;
- uno dall'Esercito Italiano;
- uno dalla Marina Militare;
- uno dal Club Alpino Italiano;
- due dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

La Sottocommissione viene formalmente convocata, senza costi aggiuntivi per il Ministero della Difesa, due volte all'anno con almeno 30 giorni di anticipo dalla data congiuntamente prescelta:

- nel mese di giugno convocazione A.M. - COA;
- nel mese di novembre convocazione C.N.S.A.S.

Eventuali incontri straordinari della suddetta Commissione potranno essere richiesti dalle parti a seguito di particolari/eccezionali esigenze e non potranno comportare costi aggiuntivi per il Ministero della Difesa. I verbali delle riunioni di cui sopra dovranno essere inviati a SMD, agli SS.MM. di Forza Armata al C.A.I. ed al C.N.S.A.S. a cura dell'AM-COA (quella di giugno) e del C.N.S.A.S. (quella di novembre).

Della suddetta Commissione, almeno un membro dell'A.M. ed uno del C.N.S.A.S.-C.A.I. dovranno partecipare alle rispettive "principali" esercitazioni internazionali e nazionali in qualità di osservatori e valutatori delle procedure/tecniche in vigore.

15. Le parti si impegnano a cooperare ed addestrarsi in un'ottica di massima integrazione operativa dandosi reciprocamente atto che i materiali, le attrezzature e le procedure sono quelle di uso corrente ed impiegate dalle rispettive organizzazioni che se ne assumono le relative responsabilità.

Art. 4

Oneri finanziari

Il concorso/supporto fornito dalle Parti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 del presente accordo si deve intendere a titolo oneroso ovvero gratuito qualora l'attività richiesta, da valutare caso per caso, sia ritenuta strumentale per il mantenimento delle rispettive capacità operative ed addestrative. Nel caso di intervento a titolo oneroso, il ristoro degli oneri finanziari ed economici sostenuti da ciascuna delle parti potrà avvenire anche facendo ricorso all'istituto della permuta, fermo restando che gli oneri del pagamento delle rispettive spese per le comunicazioni postali, telefoniche, telegrafiche e telematiche restano a carico delle rispettive Parti.

Art. 5

Obblighi previdenziali e dipendenza funzionale del personale

Le parti contraenti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si applichino le norme previdenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

Il personale della Difesa e quello del C.N.S.A.S., interessato alle attività oggetto del presente atto, rimane alle dirette dipendenze dell'Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporre insindacabilmente.

Art. 6

Responsabilità connessa con l'attività di volo

Qualora dall'attività oggetto del presente accordo, e a seguito d'incidenti o inconvenienti gravi di volo, derivino danni al personale delle Parti contraenti, ciascuna Parte si fa carico dei danni occorsi al proprio personale, secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione per il risarcimento del danno nei confronti del C.A.I./C.N.S.A.S. e/o del personale appartenente allo stesso nel caso di comportamenti imputabili a dolo o colpa.

Fatto salvo quando previsto per le esercitazioni di soccorso di cui all'art. 3 punto 12, qualora dall'attività oggetto del presente accordo, e in particolare a seguito d'incidenti o inconvenienti gravi di volo, derivino danni agli aeromobili impiegati, a terzi trasportati non appartenenti alle Amministrazioni contraenti, a terzi sulla superficie o da urto tra aeromobili, ciascuna Parte si fa carico di tutti i danni causati dal proprio personale, fermo restando il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione per il risarcimento del danno nei confronti del C.A.I./C.N.S.A.S. e/o del personale appartenente allo stesso nel caso di comportamenti imputabili a dolo o colpa.

Art. 7*Incidenti e inconvenienti di volo*

Le Parti convengono che gli incidenti e gli inconvenienti di volo connessi all'espletamento delle attività di cui al presente accordo saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva ISV-2. edizione 2000 e successivi aggiornamenti.

Art. 8*Salvaguardia dei compiti istituzionali*

Le Forze Armate forniscono il concorso di cui al presente atto in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedure fornite dal C.N.S.A.S., impiegando le strutture, le attrezzature e il personale necessario, compatibilmente con l'assolvimento dei prioritari compiti d'istituto.

Art. 9*Recesso unilaterale e sospensione temporanea*

L'A.D. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal presente accordo:

- informandone, anche con minimo preavviso, il C.N.S.A.S. per sopravvenuto interesse pubblico, per cause di forza maggiore o per inadempimento degli obblighi della controparte (in quest'ultimo caso dopo che sia rimasta senza effetto l'intimazione al rispetto delle suddette obbligazioni ai sensi dell'art. 1454 c.c.);

- informandone, con congruo preavviso (entro 90 giorni), il C.N.S.A.S. nel caso in cui la prosecuzione dell'accordo condizioni il preminente assolvimento dei compiti d'istituto da parte degli Enti e del personale delle Forze Armate, o per cause non dipendenti dalle Forze Armate.

Il recesso può essere parziale ove riguardi il ritiro dalle attività oggetto della presente convenzione di una o più delle componenti aeree appartenenti a ciascuna F.A.

L'A.D. si riserva, inoltre, la possibilità di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli obblighi e impegni derivanti dall'accordo per cause di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.

Il C.N.S.A.S. rinuncia espressamente a ogni pretesa di risarcimento e d'indennizzo nonché di porre in essere azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni/concorsi oggetto dell'accordo, fatto salvo il diritto all'eventuale ristoro delle prestazioni già eseguite.

Art. 10*Risoluzione consensuale*

Il presente atto può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto all'eventuale ristoro delle prestazioni già eseguite. In riferimento alle cause ed alle modalità di risoluzione dell'accordo si fa in ogni caso esplicito rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 11*Previsioni attinenti alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro*

Nelle relazioni di servizio, le Parti contraenti s'impegnano a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e le norme inerenti la tutela delle informazioni classificate e del Segreto di Stato, con particolare riguardo all'art. 256 e seguenti del Codice Penale, al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e alla L. n. 124 del 3 agosto 2007.

L'accesso di personale del C.N.S.A.S. alle aree, impianti e mezzi delle Forze Armate è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso la Difesa.

Art. 12*Attività svolte dal personale della Difesa*

Il personale della Difesa chiamato a svolgere occasionalmente attività presso le strutture del C.N.S.A.S. deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità militare o civile competente e il suo impiego può essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle attività istituzionali dell'A.D. che rivestono comunque carattere di priorità.

Art. 13*Registrazione ed eventuali oneri fiscali*

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione dell'accordo, a termine della Legge n. 790 del 27.12.1975 e successive modificazioni, sono a totale carico della Controparte richiedente. Il relativo importo deve essere versato entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente atto sul c/c postale n. 871012, intestato alla Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale di Roma - via dei Mille, n. 52 sul Capo. XVI, Capitolo 3573 del bilancio d'entrata dello Stato. L'attestato di versamento deve essere consegnato allo Stato Maggiore Difesa.

Art. 14*Durata ed eventuale rinnovo o revisione dell'accordo*

Il presente accordo entra in vigore dalla data della firma ed ha la durata di 4 (quattro) anni. Le parti s'impegnano, già da ora, a ridiscutere almeno entro novanta giorni dallo spirare di detto termine i contenuti e le modalità dell'eventuale rinnovo dell'accordo.

In mancanza di una espressa scambievole volontà di rinnovo, l'accordo s'intenderà estinto allo scadere del termine dei 4 (quattro) anni.

Il presente atto potrà essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività dei contraenti.

Art. 15*Controversie*

Qualunque divergenza riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo sarà affrontata e risolta tra le parti, ove possibile, a livello di Delegazioni locali del C.N.S.A.S. ed Enti Operativi delle Forze Armate, salvo che non sia ritenuto necessario il coinvolgimento delle Autorità Superiori.

In mancanza di una composizione bonaria della controversia le parti potranno fare ricorso alla competente Autorità giudiziaria.

11 marzo 2014

*Per lo Stato Maggiore della Difesa
Il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa
Gen. C.A. Danilo ERRICO
Per il Club Alpino Italiano
Il Presidente Nazionale del C.N.S.A.S.
Piergiorgio BALDRACCO* ●

Protocollo di intesa fra il Ministero della Difesa (M.D.) ed il Club Alpino Italiano (C.A.I.)

PREMESSO che il ministero della Difesa e il Club alpino italiano, di seguito indicati anche quale "Parti", intendono stabilire rapporti di reciproca collaborazione al fine di contribuire alla salvaguardia della vita di quanti operano e soggiorno in montagna, nonché a promuovere tutte le iniziative miranti ad una migliore e più ampia conoscenza geografica e scientifica e alla tutela dell'ambiente montano;

CONSIDERATO che gli obiettivi prefissati costituiscono un interesse pubblico preminente la cui salvaguardia esige la consapevole partecipazione di tutti i cittadini e la più stretta collaborazione tra tutti gli enti pubblici e privati, che si interessano alle specifiche problematiche;

CONSIDERATO che il ministero della Difesa già svolge, per i propri fini, particolari attività nei settori di interesse e che, essendo titolare di vaste competenze ed avendo a disposizione mezzi ed attrezzature, può fornire un contributo, diretto ed indiretto, nell'attività di interesse pubblico propria del Club alpino italiano, compatibilmente con le preminenti esigenze di carattere istituzionale;

CONSIDERATO allo stesso Club alpino italiano può fornire un utile apporto di conoscenze al ministero della Difesa nel campo della prevenzione e sicurezze montagna;

CONSIDERATO inoltre che le attività istituzionali di informazione, formazione e assistenza svolte dal Club alpino italiano a favore di quanti frequentano e/o aspirano alla frequentazione della montagna, rivestono carattere di particolare interesse ed utilità per il ministero della Difesa;

CONVENGONO di addivenire alla sottoscrizione del presente protocollo di intesa, secondo le seguenti modalità:

Art. 1

il MINISTERO DELLA DIFESA ed il CLUB ALPINO ITALIANO potranno in essere tutte le iniziative necessarie per sviluppare le seguenti collaborazioni:

- nel campo della meteorologia, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione dai rischi valanghivi;
- nel campo dell'alpinismo, dell'escursionismo e delle attività connesse al soccorso alpino;
- nel campo della protezione controllo dell'ambiente montano, non dello sviluppo e della diffusione di una sua migliore conoscenza a carattere geografico e scientifico;
- nel campo della informazione per assicurare ai cittadini, che sempre più numerosi vi si avvicinano, la conoscenza necessaria ad un corretto e sicuro approccio alla montagna.

Art. 2

Di aspetti organizzativi ed esecutivi delle collaborazioni disciplinati dal presente protocollo saranno definiti su base annuale in ambito Commissione Mista, di cui al successivo art. 8, attraverso la stesura di direttive e di programmi concordati tra gli Enti Militari interessati ed il C.A.I., d'intesa, per quanto riguarda le attività di soccorso, con il Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.).

Art. 3

La collaborazione nel campo della meteorologia sarà sviluppata secondo le sotto indicate modalità:

- a) il MINISTERO DELLA DIFESA si impegna:
- A concedere al C.A.I. i bollettini meteorologici emessi a cura del Servizio Meteomont del 4° Corpo d'Armata alpino in collaborazione con il Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare;
 - a garantire, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, e compatibilmente con le esigenze prioritarie delle Forze Armate, la presenza di istruttori militari ai corsi organizzati dal C.A.I. nel campo della nivologia;

- ad ammettere il personale del C.A.I. alla frequenza di corsi e seminari di interesse meteorologico organizzati da enti dipendenti dal Ministero della Difesa;

- a promuovere iniziative comuni per l'elaborazione e la produzione di documenti monografici su temi specifici riguardanti il settore della neve e delle valanghe;

- a garantire la disponibilità della documentazione tematica a prodotta nel campo della cartografia tematica delle valanghe e della meteorologia.

b) il CLUB ALPINO ITALIANO si impegna:

- ad utilizzare i bollettini meteorologici emessi dal Servizio Meteomont del 4° Corpo d'Armata alpino in collaborazione con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica militare, ad uso dei soci del Sodalizio e citandone in ogni caso la provenienza;

- a garantire, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, la partecipazione di istruttori del proprio Servizio Valanghe ai corsi organizzati da Enti dipendenti dal ministero della Difesa nel campo della nivologia;

- ad ammettere personale militare alla frequenza di corsi e seminari di interesse nivologico organizzati dal C.A.I.;

- al riconoscimento ed alla parificazione delle qualifiche di "Osservatore meteorivometrico del Servizio Meteomont" e di "Esperto Militare della neve e delle valanghe" alle equivalenti qualifiche rilasciate in ambito C.A.I.;

- a rendere disponibile eventuale materiale divulgativo e didattico, pubblicazioni e testi scientifici prodotti dal C.A.I. nel settore della neve e delle valanghe.

Art. 4

La collaborazione nel campo delle attività alpinistiche del soccorso alpino verrà sviluppata attraverso le sotto riportate modalità:

a) il MINISTERO DELLA DIFESA si impegna:

- a fornire, qualora ne venga fatta esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze prioritari e delle Forze Armate, il concorso di proprio personale nelle attività di controllo e manutenzione di itinerari e sentieri di interesse escursionistico ed alpinistico;

- a concorrere, qualora ne venga fatta esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze prioritari e delle Forze Armate, al trasporto di personale e materiale per i lavori presso i rifugi del C.A.I.;

- a favorire le attività alpinistiche sviluppate dal C.A.I. nell'ambito dei programmi promozionali giovanili, garantendo la disponibilità di basi logistiche e distaccamenti alpinistici, sul subordinatamente alle esigenze istituzionali di reparti militari;

- a valutare favorevolmente i particolari requisiti e eventualmente posseduti dai chiamati al servizio di leva e documentati dal C.A.I. ai fini del reclutamento nelle truppe alpine;

- al riconoscimento delle qualifiche rilasciate dal C.A.I. (Istruttori e Aiuto Istruttore) ai fini del loro utilizzo nell'attività didattica delle truppe alpine;

- a fornire concorso di elicotteri, qualora ne venga fatta esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze prioritari delle Forze Armate, per le attività di addestramento del personale del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, nonché per le operazioni di soccorso negli incidenti in montagna;

- a promuovere iniziative comuni per l'elaborazione e la produzione di documenti monografici su itinerari alpinistici ed escursionistici;

b) il CLUB ALPINO ITALIANO si impegna:

- a fornire, su esplicita richiesta, e subordinatamente alle proprie esigenze istituzionali, istruttori della Scuola Centrale di Alpinismo e di Scialpinismo ai corsi di addestramento alpinistico organizzati da enti militari;

- a consentire la partecipazione di personale militare ai corsi di addestramento sul soccorso alpino organizzati dal C.A.I. sia a livello nazionale che regionale;
- a collaborare per una corretta gestione delle vie alpinistiche ferrate aperte ed attrezzate da personale militare;
- al riconoscimento ed alla pacificazione delle qualifiche militari nel settore alpinistico e scialpinistico alle equivalenti rilasciate in ambito C.A.I., secondo modalità e ruoli che verranno individuati e proposti da apposita Sottocommissione, di cui al successivo Art. 8;
- a la messa a disposizione dei lavori predisposti nell'ambito del gruppo per l'uniformità didattica con particolare riferimento agli sviluppi del cosiddetto progetto "Università della montagna e master per medico di montagna".

Art. 5

Nel campo della protezione e controllo dell'ambiente montano si darà corso alle seguenti collaborazioni:

a) il MINISTERO DELLA DIFESA si impegna, qualora ne venga fatta esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze prioritarie delle Forze Armate, sentito od occorra il Ministero dell'Ambiente:

- a fornire il concorso di personale e mezzi per la predisposizione di un servizio di monitoraggio dell'ambiente montano, con particolare riferimento alle variazioni dei ghiacciai;
- a concorrere ad azioni comuni di recupero e ripristino di zone di valore ambientale, nonché di prevenzione, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
- a fornire il concorso di mezzi aerei per rilievi aerofotogrammetrici e fotografici delle zone soggette a controllo;
- a concorrere alla realizzazione di cartografia tematica relativa a ai territori sottoposti al servizio di monitoraggio ambientale;

- a concorrere al trasporto di personale e materiale per rilievi di carattere scientifico, con particolare riguardo all'ambiente glaciale e periglaciale;

b) il CLUB ALPINO ITALIANO si impegna:

- ad organizzare le attività connesse con la predisposizione di un servizio di monitoraggio ambientale;
- a provvedere alla formazione tecnica del personale militare nel settore del monitoraggio dell'ambiente e del controllo dei ghiacciai;
- ad organizzare e gestire un archivio centrale relativo alle campagne di monitoraggio ambientale e effettuato;
- a rendere disponibile la documentazione tecnica e scientifica prodotta;

- a contribuire all'educazione dei cittadini ai problemi della tutela e salvaguardia dell'ambiente montano, promuovendo conferenze e seminari e eventualmente anche presso gli Enti militari, comunque sempre nel pieno riconoscimento delle inderogabili e esigenze delle F.A. circa la necessità di disporre di adeguate aree ad estrattive che consentano di svolgere i propri compiti istituzionali;

- a promuovere iniziative comuni per terra la produzione di articoli a stampa (o con qualsiasi altra forma adatta ad un'ampia diffusione) di carattere scientifico atti a diffondere i risultati e le conoscenze acquisite a seguito delle ricerche svolte in collaborazione.

Art. 6

- Nel campo dell'informazione il MINISTERO DELLA DIFESA ed il CLUB ALPINO ITALIANO svolgeranno congiuntamente attività miranti a:

- pubblicare sui propri organi di stampa e mediante le proprie strutture editoriali notizie, articoli, mappe, guide, studi e ricerche di interesse per le attività istituzionali di due enti;
- promuovere e organizzare iniziative culturali pertinenti alla montagna, quali proiezioni cinematografiche, conferenze, incontri, mostre fotografiche, in sedi militari e/o civili, volte a

risvegliare e coinvolgere l'interesse di ampie fasce di pubblico con particolare riguardo alle leve giovanili;

- promuovere e organizzare manifestazioni dimostrativo e per illustrare e sottolineare il significato e l'importanza dell'impiego di tecniche alpinistiche;
- ideare, promuovere e realizzare documentari didattici ed opere filmiche estrattive ed intraprendere le necessarie azioni per la loro opportuna diffusione.

Per il raggiungimento di questi specifici fini il Ministero della Difesa e il Club alpino italiano metteranno a disposizione le risorse intellettuali e materiali dei settori che si dedicano alle pubblicazioni e alla comunicazione per immagini, nonché altri organi tecnici interessati alla realizzazione delle iniziative in oggetto.

Art. 7

Il concorso di personale e di mezzi previsti dagli articoli 4 e 5, di norma definito su base annuale nell'ambito della Commissione di cui al successivo articolo 8, e da intendersi concesso a titolo oneroso, alle condizioni previste dalla specifica normativa vigente in materia per l'Amministrazione della Difesa.

Art. 8

Per le attività istruttoria e di coordinamento relativa all'attuazione del presente protocollo, e costituita una Commissione mista e paritetica, la cui composizione è riportata in allegato. Detta Commissione, qualora necessario, potrà avvalersi di apposite Sottocommissioni Tecniche.

Roma, li 24 marzo 1994

Il Ministro della Difesa

Il Presidente Generale
del Club alpino italiano

Allegato al Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa ed il Club alpino italiano

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA (DI CUI ALL'ARTICOLO 8)

MINISTERO DELLA DIFESA

Capo Delegazione:

Vice Comandante del 4° C.A. alp (è già rappresentante della Difesa in ambito Consiglio Direttivo C.A.I.)

Membri:

- rappresentante di SMD; rappresentante di SME; rappresentante di SMA; rappresentante del 4° C.A. alp. (Sottocapo SM operativo); rappresentante dell' I.G.M.

CLUB ALPINO ITALIANO

Capo Delegazione:

Dott. Ing. Gianfranco GIBERTONI, Vice presidente Generale

Membri:

- Geom. Gabriele Bianchi, Vice presidente Generale C.A.I.
- Dott. Ing. Luciano GILARDONI, Direttore Scuola Centrale di Scialpinismo
- Dott. Ing. Mario BERTOLACCINI, Direttore Scuola Centrale di Alpinismo
- Sig. Ernesto BASSETTI, Presidente del Servizio Valanghe Italiano (SVI/C.A.I.)
- Sig. Luciano FILIPPI, Esperto del Servizio Valanghe Italiano (SVI/C.A.I.)

ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra il
CORPO NAZIONALE DI SOCCORSO
ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.)
ed il
SOCCORSO ALPINO DELLA GUARDIA DI FINANZA
(S.A.G.F.)

Il **Corpo della Guardia di Finanza** rappresentato dal Comandante della Scuola Alpina di Predazzo, Col. Stefano Murari

ed
il **Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico** rappresentato dal Presidente, Dott. Piergiorgio Baldracco,

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- **L. 01.04.81 n. 121**, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Art. 16);
- **L. 26.01.63 n. 91**, Riordinamento del Club alpino italiano;
- **L. 24.12.85 n. 776**, Nuove disposizioni sul Club alpino italiano;
- **L. 24.02.92 n. 225**, Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- **L. 21.03.01 n. 74**, Disposizioni per favorire l'attività svolta dal C.N.S.A.S. e successive modifiche e integrazioni;
- **L. 27.12.02 n. 289**, articolo 80;
- **D.M.Finanze 20.04.93**, Individuazione delle unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza cui demandare le attività di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zone di media e alta montagna;
- **Direttiva del P.C.M. 29.11.12**, Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile.

RICONOSCIUTO il pluriennale impegno del C.N.S.A.S. nell'attività di soccorso alpino e speleologico ed il consolidato impegno del S.A.G.F. nelle attività di soccorso in ambiente di media ed alta montagna, nonché il rispettivo patrimonio di competenze e professionalità;

RITENUTO che i valori e le reciproche obbligazioni assunte dalle parti con la Dichiarazione di Principio del 12.06.1996 siano tuttora valide e pienamente attuali e che, anzi, esse debbano essere arricchite e ulteriormente sviluppate adeguandole all'evoluzione degli scenari di riferimento;

CONSIDERATO che, nell'interesse reciproco e più in generale nell'interesse della collettività, debba essere attribuita la massima priorità al rafforzamento della collaborazione nelle attività operative in ambienti impervi, anche attraverso la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione;

RITENUTO che, per conseguire l'obiettivo sopraindicato, sia necessario condividere i rispettivi patrimoni di esperienze e perfezionare un accordo di reciproca collaborazione operativa,

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI COOPERAZIONE

Articolo 1
Oggetto e ambito dell'applicazione

Le premesse sono parte integrante del presente accordo, con il quale il S.A.G.F. ed il C.N.S.A.S., di seguito denominati "le parti", si impegnano a perseguire in unità d'intenti, gli obiettivi della massima efficienza, tempestività e sicurezza nelle attività operative.

Per le finalità di cui al punto 1, le parti, ferma restando la rispettiva autonomia organizzativa e gestionale, promuovono

le opportune forme di collaborazione nella comunicazione, programmazione, organizzazione e pianificazione dell'allertamento in attività operative, ispirandosi in ogni caso a quanto contemplato dai vigenti riferimenti normativi in merito al coordinamento nelle operazioni.

Le parti si impegnano a promuovere, promulgare e sostenere in ogni sede e circostanza i contenuti del presente accordo.

Articolo 2
Formazione ed addestramento

Allo scopo di conseguire sempre più elevati livelli di professionalità del personale, le parti riconoscono l'utilità di ogni possibile iniziativa volta allo scambio di conoscenze ed esperienze, alla messa a disposizione di propri esperti qualificati e di adeguate strutture didattiche.

Le parti si impegnano a promuovere la partecipazione dei rispettivi operatori, anche attraverso le rispettive articolazioni territoriali, ad incontri formativi, corsi di formazione, aggiornamento tecnico e standardizzazione promossi da entrambe le organizzazioni attraverso calendarizzazioni condivise degli eventi formativi citati, mettendo gratuitamente nella reciproca disponibilità i mezzi di soccorso ed i supporti logistici (con riferimento alle normative vigenti per quanto riguarda l'accesso di personale civile presso strutture militari), sia nei casi di attività formative che di intervento reale.

Articolo 3
Allertamento e modalità operative

1. Le parti si impegnano a concordare le modalità operative di allertamento reciproco e d'intervento con procedure da definire con separati protocolli operativi regionali per tutte le emergenze che si verifichino in zone impervie del territorio nazionale.

2. Fatta salva la responsabilità diretta di ciascuna Organizzazione nella gestione dei propri operatori, in caso di intervento congiunto di squadre appartenenti ai due Corpi, per il coordinamento delle operazioni si applicherà quanto previsto dai riferimenti normativi richiamati in premessa.

3. Il responsabile C.N.S.A.S., valutato il teatro operativo, può richiedere l'ausilio di uomini, unità cinofile e mezzi del S.A.G.F. e di altri mezzi, anche aerei, del Corpo della Guardia di Finanza, che interverranno sulla base delle qualifiche tecniche e specialistiche possedute. In particolare, la collaborazione sarà richiesta, compatibilmente con i tempi richiesti per l'intervento, qualora si versi in situazioni di rilievo per la Polizia Giudiziaria, per la quale il personale SAGF riveste le qualifiche di Ufficiale/Agente. Sono invece esclusi gli interventi in occasione di grandi calamità di competenza del Dipartimento di Protezione Civile.

4. Le strutture del S.A.G.F. sono attivate di norma, attraverso il numero unico di pubblica utilità 117 che fa capo alle centrali operative territorialmente competenti ovvero attraverso utenze telefoniche o radio appositamente predisposte e concordate.

5. Le strutture del C.N.S.A.S. sono attivate di norma, attraverso le centrali operative 118 territorialmente competenti, ovvero attraverso utenze telefoniche o radio appositamente predisposte e concordate.

Articolo 4
Commissione paritetica

1. E' istituita una commissione paritetica avente i seguenti compiti:

- monitorare e verificare i risultati raggiunti sul territorio in termini di sincronismo, efficacia ed efficienza delle attività operative sviluppate in attuazione del presente accordo. Tali verifiche hanno cadenza semestrale per il primo anno e, successivamente, annuale;
- elaborare le calendarizzazioni degli eventi formativi;

• dirimere eventuali controversie insorte tra le due organizzazioni, senza poteri disciplinari.

2. La commissione è costituita da sei componenti, tre per ciascuna delle parti. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti effettuano la designazione dei propri rappresentanti nella commissione, ed indicano la prima riunione. La commissione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Articolo 5

Durata, revisione e risoluzione dell'accordo di cooperazione

1. Il presente accordo è valido a tempo indeterminato.

2. Le parti si impegnano a procedere di intesa alla revisione dell'accordo qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative e di carattere innovativo o integrativo, ovvero, migliorarne gli aspetti orga-

nizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.

3. Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento in forma scritta da entrambe le parti. In questo caso si intende abrogata dopo un mese dalla data di comunicazione della risoluzione.

Il presente documento è costituito da n° 03 pagine.

Milano, 12 luglio 2014

*Il Presidente del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico*
Pier Giorgio Baldracco
*Il Comandante della Scuola Alpina
della Guardia di Finanza*
Col. Stefano Murari ●

ACCORDO DI COOPERAZIONE CFS • ACCORDO DI COOPERAZIONE CFS • ACCORDO DI COOPERAZIONE CFS

Accordo di cooperazione tra il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e il Corpo Forestale dello Stato

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione, con la quale il C.F.S. e il C.N.S.A.S., di seguito denominati "le parti", si impegnano a perseguire in unità d'intenti, gli obiettivi della massima efficienza, tempestività e sicurezza nelle attività operative.

2. Per le finalità di cui al punto 1, le parti, ferma restando la rispettiva autonomia organizzativa e gestionale, promuovono le opportune forme di collaborazione nella comunicazione, programmazione, organizzazione e pianificazione dell'allertamento in attività operative, ispirandosi in ogni caso a quanto contemplato dai vigenti riferimenti normativi in merito al coordinamento nelle operazioni.

3. Le parti si impegnano a promuovere, promulgare e sostenere in ogni sede e circostanza i contenuti della presente convenzione.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente accordo gli interventi legati a specifiche attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria di autonoma iniziativa o su incarico della magistratura di esclusiva competenza e gestione del C.F.S.

Art. 2

Formazione e addestramento

1. Allo scopo di conseguire sempre più elevati livelli di professionalità del personale, le parti riconoscono l'utilità di ogni possibile iniziativa volta allo scambio di conoscenze ed esperienze, alla messa a disposizione di propri esperti qualificati e di adeguate strutture didattiche.

2. Le parti si impegnano a promuovere, anche tramite le rispettive articolazioni territoriali, corsi di formazione e di aggiornamento tecnico ed esercitazioni nonché lo scambio di informazioni tecniche, mettendo gratuitamente i mezzi di soccorso nella reciproca disponibilità, sia per gli interventi, sia per le attività formative realizzate in comune.

Art. 3

Allertamento

1. Le parti si impegnano a concordare le modalità operative di allertamento reciproco e d'intervento, con procedure da definire con separati protocolli operativi regionali per tutte le emergenze nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e

nelle zone impervie del territorio nazionale. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del seguente accordo gli interventi di urgenza ed emergenza sanitaria, regolati dall'art. 2 della Legge 2 marzo 2001 n. 74, per i quali i Servizi Regionali e Provinciali del C.N.S.A.S. hanno in essere apposite convenzioni con le Regioni e Province autonome ad eccezione dei casi in cui sia necessario l'ausilio di uomini e mezzi del CFS che intervengono sulla base delle qualificazioni tecniche e specialistiche possedute, con preciso riferimento al S.A.F. (Soccorso Alpino Forestale) e al C.O.A. (Centro Operativo Aereo).

2. Sono altresì salve le competenze del Dipartimento di Protezione Civile, qualora vi siano grandi calamità.

3. Le strutture del C.F.S. sono attivate di norma attraverso il numero unico di chiamata di emergenza 1515 ovvero attraverso utenze telefoniche o radio appositamente predisposte.

4. Le strutture del C.N.S.A.S. sono attivate di norma attraverso le centrali operative 118 territorialmente competenti, ovvero attraverso utenze telefoniche o radio appositamente predisposte.

Art. 4

Modalità operative

Le strutture ed il personale del C.F.S. e del C.N.S.A.S. effettuano gli interventi secondo procedure che verranno stabilite in appositi protocolli operativi regionali.

Art. 5

Forme aggiuntive di collaborazione

Nell'ambito delle procedure operative le strutture periferiche del C.F.S. e del C.N.S.A.S., a livello locale, possono concludere forme aggiuntive di collaborazione attraverso gli specifici protocolli operativi regionali che verranno approvati dalla commissione paritetica di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

Commissione paritetica

1. È istituita una commissione paritetica avente i seguenti compiti:

– monitorare e verificare i risultati raggiunti sul territorio in termini di sincronismo, efficacia ed efficienza delle attività operative sviluppate in attuazione del presente accordo. Tali verifiche hanno cadenza semestrale per il primo anno e annuale successivamente;

– effettuare verifiche su situazioni specifiche a richiesta di una delle parti e dirimere le eventuali controversie, senza poteri disciplinari ma con ampi poteri conoscitivi;

– elaborare le linee guida per la predisposizione dei relativi protocolli operativi regionali di cui all'art. 3-4;

- approvare i protocolli operativi regionali;
- supportare le parti nell'attività istruttoria diretta all'eventuale revisione della convenzione quadro ai sensi del successivo art. 7.

2. La commissione è costituita da sei componenti, tre per ciascuna delle parti. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti effettuano la designazione dei propri rappresentanti nella commissione, ed indicano la prima riunione. La commissione è successivamente convocata autonomamente.

Art. 7

Costi

Gli oneri connessi all'attuazione del presente accordo sono a carico delle parti per quanto di rispettiva competenza.

Art. 8

Durata, revisione e risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione è valida per anni tre salvo rinnovo alla scadenza.

2. Le parti si impegnano a procedere di intesa alla revisione della convenzione, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative e di carattere innovativo o integrativo, ovvero, migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.

3. La presente convenzione può essere risolta, anche unilateralmente, in qualunque momento in forma scritta. In caso di risoluzione unilaterale si intende abrogata dopo un mese dalla data di comunicazione della volontà di risoluzione.

24 aprile 2011

Per il Corpo Forestale dello Stato

Il Capo del Corpo

Cesare PATRONE

Per il Corpo Nazionale di Soccorso alpino e speleologico

Il Presidente

Pier Giorgio BALDRACCO ●

ACCORDO DI COOPERAZIONE GA • ACCORDO DI COOPERAZIONE GA • ACCORDO DI COOPERAZIONE GA

Accordo di cooperazione tra il Corpo Nazionale di Soccorso alpino e speleologico e il Collegio Nazionale guide alpine italiane per l'inserimento delle guide alpine ed aspiranti guide nell'organico del Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico

PUNTO 1

Inserimento della Guida Alpina e dell'Aspirante Guida Alpina nelle Stazioni di Soccorso alpino del C.N.S.A.S. con la qualifica di Operatore di Soccorso Alpino.

Requisiti

- Obbligo di regolare iscrizione all'Albo Professionale del Collegio Guide Alpine.

Per i tre anni successivi alla firma del presente accordo non sarà richiesto alle Guide Alpine e agli Aspiranti Guida il rispetto del requisito dell'età massima come da "Percorso formativo" del C.N.S.A.S.

Ingresso nell'organico del C.N.S.A.S.

- Richiesta scritta da presentare alla Stazione C.N.S.A.S. territoriale di riferimento;

- accettazione da parte del Capostazione competente o proposta motivata del Capostazione di non accettazione, da sottoporre al Consiglio di Zona, che provvede in merito;

- inserimento nell'organico della Stazione con il riconoscimento della qualifica di Operatore soccorso alpino senza sostenere alcun esame;

- l'inserimento avviene a far data dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data di accettazione della domanda.

Mantenimento della qualifica

La qualifica di Operatore Soccorso Alpino può essere mantenuta anche tramite frequentazione dell'aggiornamento professionale obbligatorio, come previsto in subordine alla regolare iscrizione all'Albo professionale del Collegio Guide Alpine.

PUNTO 2

Ottenimento per la Guida Alpina e l'Aspirante Guida Alpina della qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino

Per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino vengono riconosciute le materie riguardanti le tecniche di progressione e assicurazione, oltre a tutta la parte inerente alle tecniche di autosoccorso su tutti i terreni di montagna trattate durante l'iter di formazione/valutazione per il conseguimento della qualifica di Aspirante Guida Alpina o Guida Alpina.

Per le parti relative al soccorso organizzato (tecniche, amateriali e mezzi), il C.N.S.A.S. in collaborazione con il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane organizza ogni anno un apposito corso di soccorso organizzato della durata di sei (6) giornate, dove i contenuti del programma vengano concordati tra le due Associazioni.

Anche le Guide Alpine e aspiranti Guide Alpine, già iscritti al C.N.S.A.S., che intendono conseguire la qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino, hanno la possibilità di frequentare questo corso.

Il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane si impegna a fornire al C.N.S.A.S. i nominativi delle Guide Alpine e aspiranti Guide Alpine che intendono frequentare il corso per poterli iscrivere.

I docenti abilitati all'insegnamento devono essere in possesso della qualifica di Istruttore Nazionale Tecnico del C.N.S.A.S. e Guida Alpina con la qualifica di Istruttore.

Le Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine che intendono ottenere la qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino del C.N.S.A.S., terminato il corso di formazione dovranno poi sostenere due giornate di esame, una per la parte neve e una per la parte roccia, programmate ogni anno dal C.N.S.A.S.

Requisiti

- Obbligo di regolare iscrizione nel rispettivo Albo professionale del Collegio Guide Alpine;

- possesso della qualifica O.S.A. del C.N.S.A.S. da almeno sei mesi.

Per i tre anni successivi alla firma del presente accordo non sarà richiesto alle Guide Alpine e agli Aspiranti Guida il rispetto del requisito dell'età massima come da "Percorso formativo" del C.N.S.A.S.

Ingresso nell'organico del C.N.S.A.S. (solo per coloro non già appartenenti)

- Richiesta scritta da presentare alla Stazione territoriale di riferimento;

- accettazione da parte del Capostazione competente o proposta motivata del Capostazione di non accettazione, da sottoporre al Consiglio di Zona, che provvede in merito;
- istanza di iscrizione agli esami, al fine di garantire la copertura assicurativa;
- superamento degli esami organizzati dal C.N.S.A.S. per l'ottenimento della qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino;
- inserimento nell'organico della Stazione con il riconoscimento della qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino;
- l'inserimento in qualità di Te.S.A. avviene a far data dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo al superamento degli esami previsti.

Mantenimento della qualifica

La qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino viene mantenuta con la partecipazione ai moduli previsti dal "Percorso formativo" del C.N.S.A.S., frequentando le sole parti di soccorso organizzato, fintanto sia accertata la regolare iscrizione all'Albo professionale del Collegio Guide Alpine.

Commissione permanente

Viene istituita una Commissione permanente composta da sei membri, tre nominati dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine e tre nominati dal C.N.S.A.S. Alla suddetta Commis-

sione si affida il compito di promuovere la collaborazione tra Collegio Nazionale Guide Alpine e C.N.S.A.S. e di informare i rispettivi organi direttivi sulla programmazione delle iniziative e sull'andamento delle attività svolte.

Il presente accordo ha validità triennale e si rinnova automaticamente ogni tre anni se una delle due parti non comunica, prima del termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla scadenza, l'intenzione di non rinnovarla.

In qualsiasi momento le parti possono concordare variazioni al presente accordo.

Il presente accordo viene sottoscritto alla presenza di:

- Annibale Salsa, *Presidente generale C.A.I.*
- Michele Cucchi, *Consigliere nazionale C.N.G.A.*
- Adriano Favre, *Consigliere nazionale C.N.S.A.S.*

Milano 30 novembre 2009

Erminio SERTORELLI
Presidente Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
 Pier Giorgio BALDRACCO
Presidente Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico ●

CONVENZIONE POLIZIA DI STATO • CONVENZIONE POLIZIA DI STATO • CONVENZIONE POLIZIA DI STATO

CONVENZIONE

tra il Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali
della Polizia di Stato

Prof. Oscar FIORIOLLI

**ed Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
del Club Alpino Italiano**

Rappresentato dal Presidente Nazionale del C.N.S.A.S.
Piergiorgio BALDRACCO

Art. 1

Generalità

Per l'esecuzione del presente accordo gli Enti interessati sono:

- per il Ministero dell'Interno: la Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Reparti Speciali - Settore Aereo con i propri Reparti Volo;
- il C.N.S.A.S. del C.A.I. con i propri Servizi regionali e provinciali.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina i rapporti tra il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato ed il C.N.S.A.S. del C.A.I., in ordine all'impiego congiunto degli aeromobili e degli equipaggi dei Reparti Volo della Polizia di Stato - Settore Aereo e delle unità operative del C.N.S.A.S. quando impiegati nel fornire il servizio di Ricerca e Soccorso (SAR) in caso di incidenti ed infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali e/o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, anche in presenza di grande emergenza sotto il coordinamento del Dipartimento Nazionale Protezione Civile.

2. Il citato concorso/supporto è finalizzato:

- a migliorare la sicurezza, l'efficacia e la qualità delle operazioni di ricerca e soccorso quando gli aeromobili e gli equipaggi di volo del Settore Aereo della Polizia di Stato e le Unità operative del C.N.S.A.S. si trovino ad operare congiuntamente nelle operazioni di cui al 1° comma;

- a garantire il trasporto, a mezzo di aeromobili, di Squadre del C.N.S.A.S. in luoghi montani impervi o difficilmente raggiungibili in breve tempo, per consentire efficaci e rapidi interventi di ricerca e soccorso nelle operazioni di cui al 1° comma;

- nell'ambito dell'attività addestrativa, per mantenere un adeguato grado di interoperabilità tra le due organizzazioni, ricercando utili sinergie per mantenere un'elevata capacità operativa congiunta, con lo scopo di consentire il soddisfacimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del C.N.S.A.S.

Art. 3

Obblighi delle parti contraenti

1. Nei casi di grande emergenza, gli aeromobili del Settore Aereo della Polizia di Stato e le Unità operative del C.N.S.A.S., operano congiuntamente a disposizione del Dipartimento Nazionale Protezione Civile, attuando le tipologie d'intervento e le tecniche ritenute opportune.

2. Nei casi di incidenti ed infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali e/o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, il Settore Aereo della Polizia di Stato attraverso i propri Reparti Volo, dispone ed impiega, compatibilmente con i prioritari compiti d'istituto, gli aeromobili idonei alle operazioni, secondo le modalità di cui al seguente comma 5°.

3. Il coordinamento delle attività degli aeromobili della Polizia di Stato sarà di esclusiva competenza del Settore Aereo per il tramite dei Dirigenti dei Reparti Volo da cui dipendono gli aeromobili e gli equipaggi impiegati nelle operazioni di ri-

cerca e soccorso, mentre il coordinamento delle Unità operative del C.N.S.A.S. sarà di pertinenza e competenza del C.N.S.A.S. Fatte salve le disposizioni in materia relativamente ai compiti di gestione affidati al C.O.F.A. dell'Aeronautica Militare nelle specifiche missioni SAR, qualora sulla zona d'intervento operassero anche aeromobili civili in servizio HEMS-SAR per conto del Servizio Sanitario Nazionale (C.O. 118), al fine di garantire la massima sicurezza, efficacia ed efficienza delle operazioni e l'adeguata separazione tra gli aeromobili impiegati, verrà prestata particolare attenzione al coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso con gli Enti di controllo del traffico Aereo, direttamente da parte del comandante dell'aeromobile o, qualora impossibilitato, per il tramite dei responsabili dei Reparti Volo da cui dipende l'equipaggio impiegato nella specifica missione.

4. Fatte salve le responsabilità del Comandante Pilota a bordo dell'aeromobile e, qualora presente a bordo, le competenze attribuite al Tecnico di Elisoccorso del C.N.S.A.S., il coordinamento delle operazioni di Ricerca e Soccorso a terra è devoluta al C.N.S.A.S. nei casi d'incidenti di cui al 2° comma. Inoltre, qualora fossero evidenziate tematiche di emergenza sanitaria, si dovrà tenere conto di quanto indicato dalla competente CO 118.

5. Le modalità per la richiesta di intervento nelle operazioni di ricerca e soccorso (SAR), sono le seguenti:

a) richiesta pervenuta direttamente dalle strutture operative del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile nel caso di grande emergenza. In questo caso, il Settore Aereo per tramite del Dirigente del Reparto Volo competente per territorio, valutata la tipologia di intervento richiesta e le strategie operative applicabili, potrà integrare l'equipaggio di volo con personale specialistico contattando il responsabile del C.N.S.A.S. competente per territorio;

b) il Dirigente del Reparto Volo della Polizia di Stato al quale è pervenuta la richiesta di intervento da parte degli Organismi titolati per i casi previsti dal comma 2°, richiederà al Delegato di Zona direttamente competente o per il tramite della Centrale Operativa del S.U.E.M. 118 (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) territorialmente interessata, l'intervento di squadre adeguatamente attrezzate;

c) nel caso in cui la richiesta di intervento per i casi previsti dal comma 2° sia pervenuta direttamente ad un responsabile C.N.S.A.S., questi provvederà ad interessare il Delegato di Zona o suo sostituto il quale, in prima persona o tramite la Centrale Operativa del S.U.E.M. 118 competente per territorio, richiede al Reparto Volo della Polizia di Stato l'intervento di aeromobili a mezzo telefono.

Di ogni intervento e indipendentemente da chi abbia gestito inizialmente la richiesta di soccorso, deve essere redatta una relazione che il Settore Aereo e il C.N.S.A.S. per il tramite, rispettivamente, dei Dirigenti dei Reparti Volo e dei responsabili dei servizi Regionali del C.N.S.A.S., entro 48 ore dall'effettuazione della missione di ricerca e soccorso, avranno cura di compilare ognuno per la parte di propria competenza e di custodirne copia nelle loro documentazioni caratteristiche. Tale relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- località e zona dell'incidente;
- tipo di aeromobile impiegato e composizione dell'equipaggio;
- natura dell'incidente;
- numero di persone coinvolte nell'incidente;
- natura dell'intervento richiesto (trasporto materiali, trasporto squadre soccorso, evacuazione feriti, ecc.);
- condizioni meteo sulla zona di intervento;
- ogni altro elemento utile per le operazioni.

Il Reparto Volo della Polizia di Stato si riserva di concedere l'intervento dei propri aeromobili in relazione alla tipologia di situazione emergenziale evidenziatasi e, in rapporto ad essa, valuta la rispondenza delle capacità tecnico-operative dei mezzi in dotazione e le condizioni meteorologiche della zona di intervento. Il Reparto Volo decide, quindi, il tipo di aeromobile da impiegare in ragione delle precipue finalità

di effettuare ricognizioni e/o perlustrazioni, oppure il trasporto di squadre/materiali del C.N.S.A.S.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno il C.N.S.A.S. provvederà ad inviare al Reparto Volo competente per territorio, gli elenchi aggiornati delle Delegazioni. Tali elenchi dovranno essere comprensivi di:

- numero e ubicazione delle Stazioni territoriali;
- elenco aggiornato del personale qualificato Tecnico di Elisoccorso e dei soccorritori abilitati all'intervento SAR a bordo degli aeromobili della Polizia di Stato che abbiano ricevuto l'adeguata formazione presso i Reparti Volo competenti per territorio;
- numero delle piazzole di elisoccorso operative e loro individuazione tramite coordinate geografiche e G.P.S. (Global Position System);
- indirizzo postale ed e-mail, numero telefonico e fax di ogni Delegazione, ovvero del Delegato, dei Vice Delegati e dei Capi Stazione;
- ogni altra notizia o elemento ritenuto utile per un efficace e pronto intervento.

7. Il C.N.S.A.S. renderà disponibili attrezzature e materiali idonei ad essere impiegati in operazioni di ricerca e soccorso a bordo degli aeromobili della Polizia di Stato (certificato di aeronavigabilità del materiale tecnico impiegato o, qualora non fornita dalla casa costruttrice, attestazione equipollente rilasciata dal Reparto Volo a seguito di indagini e analisi tecnica congiunta).

8. I reparti Volo della Polizia di Stato metterà a disposizione del C.N.S.A.S., durante la fase corrente di operazioni reali o di esercitazioni, ogni altro materiale eventualmente necessario e disponibile.

9. Annualmente, in occasione delle riunioni di cui al successivo comma 11, verranno presi accordi diretti tra i Reparti Volo della Polizia di Stato e il C.N.S.A.S. per l'effettuazione di esercitazioni programmate nella misura che sarà ritenuta opportuna. Lo scopo è quello di aumentare il grado di efficacia operativa delle unità di ricerca e soccorso composte dagli equipaggi di volo della Polizia di Stato e le Unità operative del C.N.S.A.S. garantendo, in ossequio alle superiori esigenze dettate dalla Sicurezza Volo, un adeguato livello di sicurezza degli interventi e la maggiore standardizzazione delle procedure. L'attività addestrativa congiunta fra i singoli Reparti Volo della Polizia di Stato e le strutture territoriali del C.N.S.A.S., sarà direttamente gestita dai rispettivi Responsabili sulla base di protocolli tecnici approvati, a livello centrale, sia dal Settore Aereo che dal C.N.S.A.S. I protocolli stabiliscono gli obiettivi e i livelli di operatività, le procedure addestrative correlate e le rispettive fasi oltre l'attività annuale minima richiesta per il mantenimento della "capacità operativa SAR" di specie.

10. Al fine di rendere più stretta la collaborazione operativa tra le rispettive Organizzazioni, potranno essere:

- scambiate pubblicazioni, schemi, norme, manuali e schede tecniche riguardanti il soccorso in montagna o territorio ostile e gli aeromobili impiegati;
- ceduti a titolo gratuito, se disponibili, materiali didattici, normativi, e quant'altro ritenuto necessario alla migliore standardizzazione delle procedure di intervento, che dovranno essere uniformemente conosciute e applicate sull'intero territorio nazionale;
- agevolati gli interscambi di conoscenze rendendo rispettivamente disponibili tecnici qualificati del C.N.S.A.S. e personale di volo esperto in occasione di corsi, stage, convegni e conferenze che le due organizzazioni si trovassero ad organizzare.

11. Allo scopo di verificare che le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione siano raggiunti e in linea con i criteri di efficienza, efficacia e sicurezza è istituito un "Tavolo di confronto tecnico SAR", formato da rappresentanti del Settore Aereo e da tecnici del C.N.S.A.S. Il tavolo tecnico viene convocato a cura del Settore Aereo una volta all'anno con almeno 30 giorni di anticipo dalla data congiuntamente prescelta. Al-

meno un membro della Polizia di Stato ed uno del C.N.S.A.S., componenti del tavolo tecnico, parteciperanno alle principali esercitazioni congiunte in qualità di osservatori delle procedure/tecniche concordate.

12. Le parti si impegnano a cooperare ed addestrarsi in un'ottica di massima integrazione operativa, dandosi reciprocamente atto che i materiali, le attrezzature e le procedure sono quelle di uso corrente ed impiegate dalle rispettive organizzazioni che se ne assumono le relative responsabilità.

Art. 4

Oneri finanziari

La Polizia di Stato ed il C.N.S.A.S., rispettivamente per le proprie competenze, si fanno carico di tutti gli oneri finanziari ed economici derivanti dalle attività di cui al presente accordo. In particolare:

- nell'ambito dell'attività addestrativa congiunta, le due Organizzazioni assicurano la propria assistenza a carattere "non oneroso", per quanto riguarda l'impiego di personale, aeromobili e mezzi;
- assumono l'onere del pagamento delle rispettive spese.

Art. 5

Obblighi assicurativi e previdenziali

Le Parti contraenti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.

Inoltre, le Parti convengono che in caso di infortuni occorsi durante le attività previste dal presente accordo (sia addestrative che operative), si fa riferimento alle polizze assicurative stipulate dalle rispettive Organizzazioni con reciproca esclusione di rivalsa. Si specifica che il personale soccorritore del C.N.S.A.S. è da ritenersi già assicurato dalle polizze contratte annualmente dal C.A.I. e/o dal C.N.S.A.S. a copertura dei propri Operatori Tecnici anche in caso d'incidente aeronautico.

Art. 6

Responsabilità connessa con l'attività di volo

Qualora dell'attività oggetto del presente accordo, in seguito ad incidenti o inconvenienti occorsi durante le fasi operative e addestrative, derivino danni al personale delle parti contraenti, ciascuna di esse si fa carico dei danni occorsi al proprio personale, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di rivalsa nei confronti della controparte, fermo restando il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione per il risarcimento del danno nei confronti del personale coinvolto (anche se appartenente alla controparte) nel caso di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave.

Qualora dell'attività oggetto del presente accordo, ed in particolare a seguito d'incidenti o inconvenienti di volo, derivino danni agli aeromobili impiegati, a terzi trasportati non appartenenti alle parti contraenti, a terzi sulla superficie o da urto tra aeromobili, ciascuna parte si fa carico di tutti i danni causati dal proprio personale, a meno che detti danni siano dipendenti da comportamenti imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave del personale appartenente alla controparte. In tale caso è fatto salvo l'esercizio, da parte del contraente interessato, dell'azione di rivalsa nei confronti del personale coinvolto.

Art. 7

Salvaguardia dei compiti istituzionali

Il personale della Polizia di Stato e quello del C.N.S.A.S., interessato alle attività oggetto della presente convenzione, rimane alle dirette dipendenze dell'Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporre insindacabilmente. I Reparti Volo della Polizia di Stato forniscono il concorso di cui al presente atto in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure operative e addestrative standard elaborate dal Settore Aereo, messe a conoscenza ed eventualmente aggiornate e migliorate congiuntamente con

il C.N.S.A.S., impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessario, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.

Art. 8

Recesso unilaterale e sospensione temporanea

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal presente accordo:

- informandone, anche con minimo preavviso, la controparte per sopravvenuto interesse pubblico, per cause di forza maggiore o per inadempimento degli obblighi della controparte, così come disciplinato dalla normativa vigente;
- informandone, con congruo preavviso (entro 90 giorni), il C.N.S.A.S. nel caso in cui la prosecuzione dell'accordo condizioni il perminente assolvimento dei compiti d'istituto da parte dei Reparti Volo della Polizia di Stato.

Le Parti si riservano, inoltre, la possibilità di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli obblighi ed impegni derivanti dall'accordo per cause di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.

Le Parti rinunciano espressamente ad ogni pretese di risarcimento e d'indennizzo, nonché di porre in essere azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni/concorsi oggetto dell'accordo, fatto salvo il diritto all'eventuale ristoro delle prestazioni già eseguite.

Art. 9

Sottoscrizione dell'accordo

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza delega il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato a sottoscrivere il presente Accordo, con incarico al Settore Aereo della Polizia di Stato di curarne la successiva applicazione.

L'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. delega il Presidente del C.N.S.A.S. a sottoscrivere il presente Accordo ed a curarne la successiva divulgazione ed applicazione.

Art. 10

Durata, vincolo alla preventiva approvazione, proroga o rinnovi

Il presente accordo entra in vigore dalla data della firma ed ha la durata di 3 anni. Alla scadenza si rinnova di volta in volta tacitamente per un analogo periodo di tempo.

Il presente atto può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, revolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività dei contraenti. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa esplicito riferimento alle vigenti leggi e normative in materia.

Art. 11

Disposizioni finali

La presente convenzione abroga e sostituisce ogni altra disposizione o strumento normativo fino ad ora vigente tra le parti contraenti.

4 ottobre 2010

Per il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 Il direttore centrale
 Prof. Oscar FIORIOLLI
Per il C.N.S.A.S.
 Il Presidente Nazionale del C.N.S.A.S.
 Piergiorgio BALDRACCO ●

Introduzione normativa sicurezza volontariato

Successivamente all'Evento formativo, organizzato dal C.N.S.A.S., per l'applicazione del Decreto del Capo dipartimento del 12 gennaio 2012, che si è svolto Coccaglio nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2012, indirizzato ai Presidenti dei Servizi regionali, il Capo del Dipartimento di protezione Civile Franco Gabrielli emanava in data 06 dicembre 2012 il documento Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza (Attuazione del Paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012) che prevede esplicitamente per quanto concerne i contenuti dei corsi: "L'articolazione delle attività (Programma), evidenziando in particolare e chiaramente il tema della sicurezza; ..." e il Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013: aggiornamento degli indirizzi per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014.

Il D.Lgs. 81/08 all'art. 3 Campo di applicazione riporta in riferimento alle organizzazioni di volontariato: "... le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati ... dai Ministri competenti ... ". In ottemperanza a quanto riportato all'art. 3 del D. Lgs. 81/08 veniva pubblicato il decreto interministeriale di data 13 aprile 2011.

A seguito delle problematiche innescate dall'art. 5 Sorveglianza sanitaria del decreto interministeriale, il Prefetto Gabrielli emanava il decreto 12 gennaio 2012 Adozione dell'intesa tra il Dipartimento e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art.5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

Il decreto del 12 gennaio 2012, che inizialmente doveva spiegare solamente l'art.5 relativo alla Sorveglianza sanitaria del decreto interministeriale, è costituito da quattro allegati di cui il 3 affronta un nuovo indirizzo comune con le Regioni, ossia il controllo sanitario, scindendolo dalla sorveglianza sanitaria, allegato 4 (gli allegati 1 e 2 invece forniscono indicazioni relative ad altri temi: scenari di rischio e formazione informazione ed addestramento).

Si evidenzia pertanto, per quanto concerne il volontariato, che la norma base di riferimento è il decreto interministeriale di data 13 aprile 2011 e successivi decreti e circolari emanati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile. Il D.Lgs. 81/08 per il Volontariato è un riferimento solo dove è espressamente richiamato dal decreto interministeriale di data 13 aprile 2011, dal decreto 12 gennaio 2012 d'intesa con le Regioni e le provincie autonome, dalla circolare del DPC di data 06.12.12.

La circolare del DPC di data 06.12.12, emanata dal Prefetto Gabrielli, individua sia i criteri di massima per le attività formative in tema di sicurezza, sia l'affidamento della docenza delle suddette attività. Per quanto concerne l'affidamento della docenza delle attività formative in materia di sicurezza si evidenzia che: "... possono essere individuati ed adeguatamente formati dei "volontari formatori" all'interno delle organizzazioni di volontariato; ...".

Infine con il Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013: aggiornamento degli indirizzi per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, si specifica che "i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute".

Con il presente fascicolo si mette a disposizione, prima di tutto degli Istruttori del Soccorso alpino e speleologico, e quindi di tutta la struttura, uno strumento agile di consultazione che possa fornire, per quanto riguarda la sicurezza del C.N.S.A.S., le linee guida per un corretto svolgimento dell'attività formativa.

Alessio Fabbricatore

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In ottemperanza all'articolo 3 lettera b del d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106 veniva emanato dal

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Decreto 13 aprile 2011
Disposizioni in attuazione dell'articolo 3,
comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, come modificato ed integrato dal decreto legisla-
tivo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.**

IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche
e

IL CAPO DIPARTIMENTO
della prevenzione e della comunicazione
del Ministero della salute

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
della Protezione civile
e

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ci-
vile del Ministero dell'interno

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» ed, in particolare, l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali», in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, recante «Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali,

nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;

Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Ritenuto, altresì, di dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il territorio nazionale;

Ravvisata la necessità di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;

Considerato che le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai sensi dell'art. 11 della sopra richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010;

Decretano:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;

b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle at-

tività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;

d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.

Art. 3

Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione

civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

Art. 4

Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

Art. 5

Sorveglianza sanitaria

1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei

Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 6

*Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana,
al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
e ai Corpi dei vigili del fuoco
delle Province autonome di Trento e di Bolzano
e della Regione autonoma Valle d'Aosta*

1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 7, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.

Art. 7

Disposizioni relative alle cooperative sociali

1. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che

svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettuale e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.

3. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorso 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale della tutela
delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Mastropietro

Il Capo del dipartimento
della prevenzione e della comunicazione
del Ministero della salute
Oleari

Il Capo del dipartimento della protezione civile
Gabrielli

Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno
Tronca





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Protezione Civile

Decreto 12 gennaio 2012

Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

Decreta:

Art. 1

L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli "scenari di rischio di protezione civile" e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.

Art. 2

L'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel

dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale;

Art. 3

L'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

Art. 4

L'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene l'intesa per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo, nonché delle forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 5

Ai fini del presente decreto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformità agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformità al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di

Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella "Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)" del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attività di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

1. SCENARI DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorità di protezione civile individuate dalle vigenti dispo-

sizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorità individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
 - attività psicosociale;
 - attività socio-assistenziale;
 - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovanani, anziani, malati, disabili);
 - informazione alla popolazione;
 - logistica;
 - soccorso e assistenza sanitaria;
 - uso di attrezzature speciali;
 - conduzione di mezzi speciali;
 - predisposizione e somministrazione pasti;
 - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - presidio del territorio;
 - attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
 - attività formative;
 - attività in materia di radio e telecomunicazioni;
 - attività subacquee;
 - attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uso previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.

Allegato 2

Condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni sull'intero territorio nazionale, sono

condivisi i seguenti indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché a quelle di rilievo nazionale.

1. COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI

Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

La Croce Rossa Italiana provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad essa aderenti.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad esso aderenti.

Le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono direttamente, nell'ambito della propria autonomia, alla disciplina dei piani formativi, di informazione e addestramento per le attività di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle organizzazioni da esse coordinate.

2. CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI

A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in tema di sicurezza.

3. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R.

194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

Le scuole, accademie o strutture di formazione comunque denominate promosse dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dalle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che organizzano attività formative a favore dei volontari oggetto della presente intesa devono assicurare, all'interno della rispettiva programmazione di attività, un adeguato rilievo alle tematiche della sicurezza.

Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato.

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

E' fatto salvo quanto previsto in materia di formazione al punto 4 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

Allegato 3
Sostituito dal decreto 25-11-2013

Allegato 4

Intesa concernente la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, nonché delle forme organizzative per assicurare l'individuazione dei medici competenti.

1. FINALITÀ

I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai paragrafi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.

2. CONTENUTI

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 225/1992 e previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresì l'effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi.

Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65 giorni di volontariato annui.

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell'anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attività svolte nel 2012.

Le attività di volontariato non devono comportare l'esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose), relativamente ai Capi II e III, e XI (atmosfera esplosive) del decreto legislativo. Qualora, nello svolgimento dell'attività di volontariato, risulti che un volontario possa essere stato accidentalmente esposto a tali fattori di rischio, questi deve essere individuato per essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene non appena si sia verificata l'esposizione o, comunque, nel più breve tempo possibile.

4. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL D.LGS. N. 81/2008 COMPATIBILI CON LE EFFETTIVE E PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ESPLETATO DAI VOLONTARI

Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di

mansioni predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile individuati dall'allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.

I giudizi di cui al comma 6 dell'articolo 41 sono resi con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, ferma restando la valutazione in ordine alla capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato derivate dall'attività di controllo sanitario di cui all'allegato 3 al decreto approvativo della presente intesa, prevista per tutti i volontari oggetto della presente intesa.

5. PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI MEDICI COMPETENTI E RELATIVI PERCORSI FORMATIVI

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, compongono gli elenchi dei medici competenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento della sorveglianza sanitaria a favore dei volontari oggetto della presente intesa segnalati ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 6.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, promuovono lo svolgimento di specifiche attività formative rivolte ai medici competenti che figurano nei predetti elenchi, finalizzate alla conoscenza del sistema di protezione civile e del relativo contesto ordinamentale ed operativo, con particolare riferimento agli scenari di rischio di protezione civile di cui al documento in allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.

La Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provvedono all'individuazione dei medici competenti per i volontari ad essi appartenenti.

6. PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI

I nominativi dei volontari individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3 sono comunicati nei termini ivi previsti agli interessati ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza dell'organizzazione mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto concerne i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali, la comunicazione deve essere inviata, con le medesime modalità, agli interessati ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Volontariato.

Per quanto concerne i volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana la comunicazione deve essere inviata agli interessati e al comitato regionale di appartenenza.

Per quanto concerne i volontari appartenenti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico la comunicazione deve essere inviata agli interessati e alla Presidenza Nazionale del Corpo.

7. PROCEDURE PER LA SCELTA DEL MEDICO COMPETENTE DA PARTE DEL SINGOLO VOLONTARIO

I volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3 si sottopongono alla visita presso il medico competente entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal precedente paragrafo 6, procedendo alla relativa scelta nell'ambito degli elenchi predisposti dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, in attuazione del paragrafo 5.

I volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si rivol-

gono ai medici competenti individuati dai rispettivi organismi, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SANITARI DEI VOLONTARI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA, IVI COMPRESA LA COMUNICAZIONE ALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI

I volontari individuati come previsto al paragrafo 3 sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità scevra di dati sensibili.

L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla regione o provincia autonoma dove è iscritta che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato.

E' responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa, ovvero di rispettare l'eventuale valutazione di non idoneità temporanea.

La comunicazione concernente l'esito della sorveglianza, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

I dati sanitari acquisiti dal medico competente sono conservati a cura del volontario.

I dati sanitari dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sottoposti alla sorveglianza sanitaria sono conservati secondo procedure definite dai rispettivi organismi centrali che sono altresì tenuti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività relative.

9. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Ai fini di confermare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i propri volontari individuati ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6 e secondo le scadenze prefissate.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 6 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

10. CONVENZIONI

L'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3, a valere sulle relative e rispettive disponibilità di bilancio, è assicurata:

- dalle Regioni e Province Autonome dove ha sede l'organizzazione di appartenenza;
- dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali;
- dalla Croce Rossa Italiana, per i volontari appartenenti all'organizzazione;
- dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per i volontari appartenenti al Corpo.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome stipulano convenzioni con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per concorrere alla copertura dei costi da essi sostenuti per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei propri volontari individuati come previsto dal paragrafo 3.

Sono, altresì, stipulate convenzioni con la Croce Rossa Italiana o con altre organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale che dispongono, al proprio interno, di una idonea struttura composta da medici aventi i requisiti specifici previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria ai volontari individuati come previsto al paragrafo 3.

11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ED ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché agli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei comuni delle medesime Province Autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

12. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui alla presente intesa.

13. CONTESTI INTERNAZIONALI

Per i volontari da impiegare in attività all'estero, oltre al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, laddove richiesta secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti, è necessaria la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per accedere ai paesi di destinazione.

A tal fine il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome definiscono procedure idonee per la costituzione di squadre in pronta reperibilità da assoggettare ai necessari richiami vaccinali, anche ai fini dell'impiego nell'ambito dei moduli di intervento registrati nel Meccanismo Comunitario di Protezione Civile.

La Croce Rossa Italiana definisce gli specifici protocolli vaccinali per i propri volontari impiegati in attività istituzionali da effettuare all'estero.

Per completezza di informazione si fornisce lo stralcio relativo alla:

Attività preparatoria e procedure d'intervento in caso di emergenza per protezione civile (citato nell'Allegato 1 del decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto. ●

Decreto 25 novembre 2013

Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al Decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012.

**Il Capo del dipartimento della Protezione civile
decreta**

Art. 1

L'allegato 3 al decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è abrogato e sostituito dal testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente l'aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale e delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali."

Art. 2

Gli indirizzi minimi comuni adottati con il presente decreto sono operativi nelle more della determinazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto elencati nell'allegato I al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012, attualmente in corso di elaborazione.

Art. 3

Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'allegato parte integrante del presente decreto si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette Province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ed all'ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2013

Il capo del Dipartimento
Franco Gabrielli

Allegato 3

Aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

1. Finalità e ambito di applicazione

I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute.

Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali e delle Regioni e Province autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino ~ volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale.

I presenti indirizzi minimi contengono gli adempimenti di base per gli enti e le autorità di protezione civile componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e per le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

2. Contenuti

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza.

Queste attività sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorità di protezione civile componenti del Servizio nazionale della Protezione civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio sanitario nazionale, dalle organizzazioni di appartenenza, e possono, altresì, comprendere l'effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani vaccinali regionali o per garantire l'operatività ed intervento in aree internazionali o aree di rischio.

3. Periodicità

La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale da elaborare a cura:

a) delle Direzioni di Protezione civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 10 febbraio 2013;

b) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incaricati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale.

Il Dipartimento della Protezione civile può concorrere alla programmazione ed attuazione delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b), anche mediante il ricorso a convenzioni

con i soggetti interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformità agli specifici ordinamenti di autonomia speciale (DPR 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

Per la Croce Rossa Italiana ed il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa.

4. Disposizioni organizzative

Al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l'ottimale impiego delle risorse disponibili, l'effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Al responsabile dell'Organizzazione spetta il compito di registrare l'avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario realizzate nel quadro della programmazione di cui al punto 2.

5. Procedimenti di verifica e controllo ai fini della tenuta dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 194/2001

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri re-

quisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività programmate ai fini del controllo sanitario secondo le modalità e scadenze prefissate.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni prodotte dal responsabile dell'Associazione aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni e Province autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

6. Applicazione degli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001

Agli aspetti organizzativi dell'attività di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, a favore dei volontari partecipanti nonché della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.

7. Percorsi specifici e attività sperimentali

Il Dipartimento della Protezione civile può condividere con la Commissione speciale *Protezione Civile* della Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Consulta nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile, i contenuti delle campagne di informazione e prevenzione di cui al paragrafo 2 finalizzate a determinare scenari di rischio, anche a carattere sperimentale, definendone modalità di svolgimento e partecipazione volte ad assicurarne la massima fruibilità da parte dei volontari. ●



In attuazione alla condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ai sensi del Decreto del 12 gennaio 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, il Dipartimento di Protezione civile, di concerto con le Regioni e le Province autonome, le Organizzazioni di volontariato della Consulta nazionale di protezione civile, la Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ha provveduto alla stesura di un documento per delineare i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”.

Il documento ha inteso recepire le specifiche esigenze formative che riguardano gli operatori di protezione civile, puntualmente evidenziate sia dalle Organizzazioni di volontariato della Consulta nazionale, della Croce rossa italiana e dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per ciò che attiene alla organizzazione e alla gestione dei progetti formativi, sia dai referenti delle Regioni, per quanto concerne la disciplina concorrente in materia di formazione.

CRITERI DI MASSIMA PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA

(Attuazione del Paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012)

Premessa

In conformità a quanto stabilito dall'Accordo del 21 dicembre 2011, stipulato in seno alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito ai criteri minimi e alle modalità di erogazione della formazione per i lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per i volontari di protezione civile (come individuati dal Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011), oltre che per i cittadini che sono destinatari degli interventi di soccorso ed assistenza da essi posti in essere, le attività formative, informative e di addestramento costituiscono il principale presidio a tutela della sicurezza. Dal 6 aprile 2012, data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011, pertanto, tutte le attività formative, informative e di addestramento per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Per attività formative si intendono sia le iniziative di tipo teorico e teorico/pratico (formazione in aula o mista), sia quelle di tipo tecnico-operativo, quali esercitazioni o prove di soccorso. Esse devono riguardare i compiti svolti dai volontari di protezione civile nei diversi scenari di rischio nei quali possono essere chiamati ad operare ed essere a questi specificamente finalizzate.

Le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono direttamente, nell'ambito della propria autonomia, alla definizione dei criteri minimi e delle modalità di erogazione della formazione, ai sensi del suddetto D.L.vo n.81/2008, per le attività di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle organizzazioni da esse coordinate.

Destinatari della formazione

Le attività di formazione in materia di sicurezza sono destinate a tutti i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del D.P.R. 194/2001 (comprensivo degli elenchi, registri ed albi territoriali).

Elaborazione dei piani formativi

Le attività formative per i volontari di protezione civile, e le attività informative e di addestramento ad esse associate, devono essere inquadrate in un “**Piano Formativo**” che raccolga la programmazione, per un determinato arco temporale (semestrale, annuale, pluriennale), delle iniziative alle quali devono partecipare i volontari. Il Piano Formativo deve riportare anche la ‘storia formativa’ dell’associazione, ricostruendo tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli anni precedenti. L’attività di pianificazione formativa deve essere finalizzata ad assicurare, nel tempo, la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte come sopra specificato, con riferimento ai compiti svolti dall’organizzazione di appartenenza e, in essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici modelli organizzativi, oltre all’informazione relativa agli scenari di rischio nei quali l’organizzazione può essere chiamata ad intervenire.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale sopra richiamato, il piano formativo, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile in cui il volontariato opera e ai compiti che gli sono attribuiti, deve contemplare la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le sezioni territoriali a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a redigere nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile. Altrettanto fanno, per le strutture di volontariato in essi incardinate, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, provvedendo direttamente, nel rispetto dei propri statuti e regolamenti.

Criteri di massima per lo svolgimento delle attività formative

Per lo svolgimento delle attività formative destinate ai volontari di protezione civile occorre fare riferimento agli standard minimi di seguito riportati, ferma restando la possibilità per ciascuna Regione e per ciascuna Organizzazione di volontariato di adottare criteri più stringenti e di implementare il percorso formativo per meglio adeguarlo alle proprie specifiche esigenze.

- **ORGANIZZAZIONE DEL CORSO**
 - per ogni corso va individuato un responsabile; il responsabile del corso è presente alle attività formative e svolge i compiti necessari per il miglior andamento dell’iniziativa;
 - ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d’aula) in relazione agli specifici contenuti;
 - deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione (*calendario d’aula*);

- deve essere predisposto materiale didattico specifico da poter distribuire ai partecipanti;
 - per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti;
 - per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e formalmente convocati anche per via telematica;
 - per ogni giornata d'aula va predisposta la registrazione dell'effettiva presenza/partecipazione;
 - al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di "Partecipazione";
 - in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere somministrato un "Test d'ingresso" per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un "Test d'uscita" per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In caso di somministrazione dei "Test d'ingresso e d'uscita" sarà rilasciato un attestato di "Proficua partecipazione" volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento, specificatamente per quanto attiene il conseguimento di abilità pratiche (utilizzo di attrezzature, ecc.) che potranno essere valutate prevedendo prove di tipo operativo;
 - se il corso è organizzato e gestito da un'organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell'archivio della stessa, copia di tutto il materiale sopra elencato, anche ai fini della attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell'iscrizione dell'organizzazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
- AFFIDAMENTO DELLA DOCENZA
 - i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base all'esperienza professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita);
 - se il corso è organizzato e gestito da un'organizzazione di volontariato le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni all'Organizzazione, se muniti della necessaria qualificazione-esperienza, debitamente comprovata;
 - possono essere individuati ed adeguatamente formati dei "volontari formatori" all'interno delle organizzazioni di volontariato;
 - ai formatori/addestratori/istruttori individuati va richiesta la presentazione di un curriculum;
 - il materiale didattico preparato va acquisito agli atti nell'archivio dell'organizzazione.
 - CONTENUTI
 - Per ciascuna iniziativa va elaborato un programma che specifichi:
 - o la descrizione sintetica degli obiettivi che ci si propone di conseguire, con riferimento alle peculiari capacità dell'organizzazione;
 - o l'articolazione dell'attività (*Programma*), evidenziando in particolare e chiaramente il tema della sicurezza;
 - o l'individuazione dei volontari a cui è finalizzata, in ragione dei compiti svolti;
 - o l'indicazione degli istruttori-docenti che saranno impegnati.
- Per le attività formative, informative e di addestramento può essere richiesta l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, secondo le specifiche procedure a tal fine stabilite, ma tale richiesta e la relativa concessione da parte dell'autorità di protezione civile preposta non è indispensabile ai fini del riconoscimento dell'attività nell'ambito del piano formativo.
- Sono fatte salve le abilitazioni/certificazioni già previste e disciplinate da vigenti e specifiche disposizioni legislative o regolamentari e che prevedano il rilascio di attestazioni (patenti, brevetti, etc.) a cura delle autorità competenti. Le attestazioni di queste tipologie eventualmente acquisite nell'ambito dello svolgimento di attività professionali sono riconosciute a condizione che esse abbiano valore legale anche al di fuori dell'ambito aziendale. ●



SCHEDA AUTOANAMNESTICA
(in applicazione al Decreto 25 novembre 2013)
Questionario da compilarsi
a cura del volontario CNSAS

Il *controllo sanitario* è una misura di tutela del volontario, che deve essere consapevole della propria salute e dei propri stili di vita che possono costituire fattori di rischi per l'attività operativa. Si sottolinea come sia importante segnalare ai propri responsabili e/o ai sanitari CNSAS ogni problema importante che possa compromettere o costituire un rischio come volontario operativo.

Riferimenti normativi:

- decreto interministeriale 13 aprile 2011
- decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile 12 gennaio 2012

- decreto del Capo DPC 25 novembre 2013 e rispettivo allegato 3

Istruzioni:

La scheda auto anamnestica è il livello minimo comune per il controllo sanitario dei volontari appartenenti al CNSAS.

La scheda va compilata rispondendo alle domande: in caso di risposta affermativa a una o più domande consultare il proprio medico curante che darà le indicazioni diagnostiche terapeutiche del caso.

La scheda deve essere conservata a cura del volontario sino alla compilazione della successiva, di norma ogni 5 (cinque) anni.

Approvato nell'Assemblea nazionale del 12 aprile 2014.

	SI	NO	Consiglio
Hai qualche problema/difficoltà a svolgere la normale attività alpinistica/speleo/forra?			Migliora l'allenamento
Qualche membro della famiglia è morto per male improvvisamente prima dei 50 anni?			Consulta il tuo Medico di Medicina Generale (MMG) per consigli sullo stile di vita o adeguati accertamenti se hai più di 45anni
Ti è mai successo di svenire o avere giramenti di testa dopo uno sforzo fisico?			Consulta il tuo MMG
Soffri di malattie polmonari, asma o allergie?			Se non ben compensate, consulta il tuo MMG
Hai mai avuto episodi epilettici, conseguenti o meno a un trauma?			Consulta il tuo MMG o uno specialista Tale condizione controindica ruoli operativi
Hai mai avuto fratture ossee, lussazioni o lesionato una articolazione con esiti permanenti?			Limitano la tua operatività? Consulta il tuo MMG o uno specialista
Hai mai avuto o hai ernie discali?			Limitano la tua operatività? Consulta il tuo MMG o uno specialista
Ti manca o hai deficit importanti di qualche organo (milza, rene, occhio...)?			Limitano la tua operatività? Consulta il tuo MMG o uno specialista
Soffri di qualche malattia cronica o che necessita di controlli regolari? (ipertensione, diabete, malattie autoimmuni, malattie del sangue...)			Limitano la tua operatività? Consulta il tuo MMG o uno specialista
Bevi alcoolici? Quali e quanto?			Modera l'assunzione di alcool. Si ricorda che in operazione e la guida di qualsiasi mezzo CNSAS implica il divieto di assumere alcoolici
Fumi? Quante sigarette al giorno?			Smetti di fumare
Sei sovrappeso?			Consulta il tuo MMG o uno specialista
Assumi psicofarmaci, tranquillanti, droghe? Quali?			
Hai mai avuto congelamenti o reazioni anormali al freddo?			Fai attenzione alla prevenzione delle lesioni del freddo con abbigliamento e comportamenti adeguati
Sei vaccinato per tetano e epatite B? (Altre vaccinazioni richieste: es meningococcali da zecca)			È obbligo per il volontario la vaccinazione antitetanica e anti epatite, per altre vaccinazioni previste da piano regionale vaccinale consulta il tuo medico di MMG
<i>Per Volontari Donna:</i>			Consulta il tuo MMG o uno specialista

Di seguito gli stralci, di interesse del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, del: decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106. In particolare per il decreto legislativo 81/2008 si segnalano gli articoli relativi al medico competente e alla sorveglianza sanitaria.

**Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Omissis ...

Disposizioni generali

Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armo-

nizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

Omissis ...

**GESTIONE DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO**

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 25

Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di espo-

sizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Omissis ...

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38

Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Art. 39

Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40

Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPEL.

Art. 41

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della

sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Omissis ...

Successivamente il d. lgs 81/08 veniva integrato e corretto con il:

**Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Omissis ...

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*" e le parole: "particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "*3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.*"

c) al comma 9 le parole: "Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei" sono sostituite dalle seguenti: "*Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai*";

d) al comma 12, le parole: "dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "*dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti*".

e) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".

Omissis ...

LINEE GUIDA PER DIVISA C.N.S.A.S.

Si propone in prima istanza di tendere all'uniformità attraverso uno schema unico di colorazione per i singoli capi di abbigliamento, con la definizione esatta dei distintivi e del loro posizionamento, senza entrare in dettagli relativi alla foggia e alle specifiche caratteristiche, al fine di lasciare libertà nella scelta della Ditta fornitrice a seconda del gradimento dei Servizi regionali.

L'orientamento proposto tiene conto comunque di quanto maggiormente in uso oggi presso i servizi regionali che hanno adottato già un loro divisa e cerca di fare una "media" tra le varie soluzioni esistenti; ne consegue che nessuna delle divise attualmente esistenti risponde pienamente ai protocolli proposti, ma spesso vi si avvicina notevolmente e con il tempo si potrà aumentare l'uniformità generale.

Da un punto di vista cromatico la scelta stilistica propone il tradizionale utilizzo del colore rosso, con eventuali inserti neri, per le giacche e del nero, con eventuali inserti rossi, per i pantaloni. I capi interni sono tutti di colore rosso con eventuali inserti neri. E' tollerato su tutti i capi l'utilizzo del grigio scuro in sostituzione o in abbinamento al nero.

Divisa

- Giacca a vento colore rosso con eventuali rinforzi e finiture in colore nero;
- Pantaloni colore nero;
- Soprapantaloni colore rosso o nero;
- Maglione o giacca termica antivento colore rosso con eventuali rinforzi o finiture in colore nero;
- Maglia, T-Shirt, polo colore rosso;
- Berretto colore rosso o nero;
- Casco colore rosso.

Alta visibilità

Gilet colore giallo fluorescente con inserti riflettenti
Bande rifrangenti di tonalità chiara, bianche o grigie.

Distintivi

Giacca

- Tondo C.N.S.A.S. di cm 8 sul braccio sinistro a cm 15 dalla spalla.

- Rettangolare regionale di cm.8 x 5 in colore giallo con lo stemma della regione, l'acronimo del Servizio regionale (es. SASP, SASL, SAST ecc.) e la dicitura "SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO... (nome della regione)" sul braccio destro a cm 15 dalla spalla.
- Bandiera italiana rettangolare di cm 5 x 2 sul braccio destro a cm 5 dalla spalla.

Pantaloni

- Tondo C.N.S.A.S. di cm 4,5 di lato sopra al ginocchio destro.
- Scritta facoltativa con l'acronimo del Servizio regionale (es. SASP, SASL, SAST ecc.) sulla patta dell'eventuale tasca.

Maglione o giacca termica

- Tondo C.N.S.A.S. di cm 8 sul petto a sinistra.
- Rettangolare regionale di cm 8 x 5 in colore giallo con lo stemma della regione, l'acronimo del Servizio regionale (es. SASP, SASL, SAST ecc.) e la dicitura "SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO... (nome della regione)" sul braccio destro a cm 15 dalla spalla.
- Bandiera italiana rettangolare di cm 5 x 2 sul braccio destro a cm 5 dalla spalla.

Maglia, polo o t-shirt

- Tondo C.N.S.A.S. di cm 4,5 sul petto a sinistra.

Gilet alta visibilità

- Tondo C.N.S.A.S. di cm 8 sul petto a sinistra.
- Rettangolare regionale di cm 8 x 5 in colore giallo con lo stemma della regione, l'acronimo del Servizio regionale (es. SASP, SASL, SAST ecc.) e la dicitura "SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO... (nome della regione)" sul petto a destra.
- Scritta "SOCCORSO ALPINO" ovvero "SOCCORSO SPELEOLOGICO" in caratteri di cm 4 in colore bianco riflettente sulla schiena.

Berretto e casco

- Tondo C.N.S.A.S. di cm 4,5 al centro del lato anteriore.
- Scritta facoltativa con l'acronimo del Servizio regionale (es. SASP, SASL, SAST ecc.) sul lato destro.



LIVREA MEZZI CNSAS

- Colorazione base giallo lucente RAL 1026.
- Fascia orizzontale rosso lucente RAL 3024 di cm 20.
- Stemma C.N.S.A.S. di cm 17.
- Scritta SOCCORSO ALPINO (ovvero SOCCORSO SPELEOLOGICO) in bianco riflettente in carattere ARIAL BOLD di cm 7 con cm 2 di margine in alto, in basso e interlinea.
- Scritte Stazione e Delegazione carattere ARIAL cm 2 rosso.
- Indicazione del registro nazionale di cm 15 di diametro in colore bianco con il numero distintivo del SR e sotto il numero progressivo del mezzo.
- Tricolore di cm 14x8.
- Scritte sui vetri in carattere ARIAL cm 7 bianco riflettente.
- Scritta sul cofano in carattere ARIAL BOLD cm 7 rosso (RAL 3024).



